



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 628

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 12 ottobre 2021

I N D I C E

Commissioni riunite2^a (Giustizia) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):*Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)* Pag. 5*Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)* » 610^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):*Plenaria* » 7**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:*Plenaria (1^a pomeridiana)* Pag. 10*Plenaria (2^a pomeridiana)* » 113^a - Affari esteri:*Plenaria* » 215^a - Bilancio:*Plenaria (1^a pomeridiana)* » 29*Plenaria (2^a pomeridiana) (*)*6^a - Finanze e tesoro:*Plenaria (antimeridiana)* » 44*Plenaria (pomeridiana)* » 587^a - Istruzione pubblica, beni culturali:*Plenaria* » 628^a - Lavori pubblici, comunicazioni:*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 124)* » 68*Plenaria* » 68

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) 2^a pomeridiana verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 628° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 ottobre 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 316)</i>	<i>Pag.</i>	75
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 317)</i>	»	75
<i>Plenaria</i>	»	76
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 318)</i>	»	88
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	89
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i>	»	91
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	92
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	98
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 85)</i>	»	217
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	218

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	238
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	239
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i>	»	242
<i>Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 14)</i> . . .	»	242
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	243
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	246
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	247
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	248
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Plenaria</i>	»	249

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 251
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 252
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 252

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 254
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 12 ottobre 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 9 alle ore 11,25

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR MARCO GIORELLO – COMMISSIONE EUROPEA – DG CONNECT, DEL PROFESSOR GUSTAVO GHIDINI, DI RAPPRESENTANTI DI SIAE – SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, FIEG – FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, UNIVIDEO – UNIONE ITALIANA EDITORIA AUDIOVISIVA MEDIA DIGITALI E ONLINE, FAPAV – FEDERAZIONE PER LA TUTELA DEI CONTENUTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI, FIMI – FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA, FEM – FEDERAZIONE EDITORI MUSICALI E USPI – UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 295 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/790, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, SUL DIRITTO D'AUTORE E SUI DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 96/9/CE E 2001/29/CE)

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER L'INGEGNERIA CULTURALE, MEDIASET, CAPITOLO ITALIANO CREATIVE COMMONS E WIKIMEDIA ITALIA E DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 295 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/790, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, SUL DIRITTO D'AUTORE E SUI DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 96/9/CE E 2001/29/CE)

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente GIROTTO fa presente che non risulta ancora espressa l'intesa della Conferenza Unificata sull'Atto del Governo in titolo.

Avverte poi che, insieme al correlatore Comincini, sta portando a termine la predisposizione di uno schema di parere che si riservano di presentare ed illustrare nella giornata di domani.

Interviene quindi la senatrice NUGNES (*Misto*) per auspicare che la previsione di cui all'articolo 40, comma 1, lett. c) dello schema di decreto in esame sia integrata con il riferimento anche all'olio di soia. Infatti l'utilizzo del medesimo presenta quegli stessi rischi, in termini di cambia-

mento indiretto della destinazione d'uso di terreni, che impongono la necessità di diminuire il consumo di altri biocarburanti, quali in primo luogo quelli derivati dall'olio di palma.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. 294)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) fa presente che, secondo informazioni assunte in via informale, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il proprio parere sull'Atto del Governo in titolo, anche se il testo dello stesso deve essere ancora trasmesso.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (n. 291)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il presidente GIROTTO fa presente che, secondo informazioni assunte in via informale, la Conferenza Unificata ha espresso il proprio parere sull'atto del Governo in titolo, anche se il testo dello stesso non risulta ancora trasmesso.

Il correlatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

138^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. 288)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

– occorre modificare il titolo del provvedimento affinché sia esplicito che questo reca un nuovo Testo unico dei servizi di media audiovisivi diretto a sostituire integralmente il vigente Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

– trattandosi di un testo nuovo, occorre modificare la numerazione degli articoli ricorrendo ai soli numeri cardinali e non anche agli avverbi numerali latini che caratterizzano le novelle (*-bis*, *-ter*,...). Sempre in materia di numerazione, si ricorda anche che, negli elenchi, è consentito soltanto l'uso delle 21 lettere dell'alfabeto italiano;

– all'articolo 70, comma 2, si invita a chiarire se le disposizioni legislative che continuano ad applicarsi siano esclusivamente quelle statali o anche quelle regionali.

La Sottocommissione conviene.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 2, nell'ambito della costituzione del Comitato tecnico, si invita a specificare meglio il contenuto del riferimento a «qualificati esperti» dei ministeri;

– all'articolo 5, comma 3, con riguardo ai dati sensibili, sarebbe opportuno fare riferimento espresso al regolamento (UE) 2016/679.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

285^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2405) *Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore PARRINI (PD), relatore, illustra il decreto-legge 117 del 17 agosto 2021, che reca disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

Il provvedimento, già approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di sette articoli contenenti misure che hanno già in parte esplicato i loro effetti in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre.

L'articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica, prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali del 2021, l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio per l'inserimento nell'urna. Per le elezioni suppletive di Camera e Senato, restano comunque ferme le previsioni che richiedono che ogni scheda sia dotata di un apposito tagliando antifrode nonché le previsioni che dispongono la consegna della matita al presidente di seggio, la constatazione da parte del presidente della chiusura della scheda, la verifica dell'identità dell'elettore e il distacco da parte del presidente del tagliando antifrode. Restano altresì ferme le ulteriori disposizioni della disciplina elettorale per le elezioni comunali che, oltre a prevedere la consegna della scheda al presidente di seggio, dispongono che quest'ultimo ne verifichi l'autenticità.

L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti Covid-19, ovvero di seggi speciali nei Comuni privi di sezione ospedaliera.

In particolare, come per le elezioni dell'anno 2020 (secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2020), stabilisce che nelle strutture sanitarie con un numero di posti-letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500. Prevede inoltre che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti Covid-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le medesime sezioni sono deputate a raccogliere anche i voti effettuati a domicilio ai sensi dell'articolo 3.

Nel caso in cui non sia possibile costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali (per esempio, in caso di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie), il sindaco, previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti

delle sezioni e/o dei seggi speciali personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, volontari della Protezione civile.

Il decreto, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, reca alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 nei Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19. In particolare, per il 2021 si consente in tali Comuni l'istituzione di seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le predette modalità e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

Nel caso sia accertata l'impossibilità della costituzione di seggi speciali nel Comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più Comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo in commento devono essere muniti delle certificazioni verdi Covid-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 (cosiddetto green pass). Agli stessi è riconosciuto l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento.

L'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 – analogamente a quanto già previsto per il 2020 – e prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021. Si dispone inoltre che tali consultazioni si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base ai suddetti protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Infine, l'articolo 6 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il Presidente ritiene opportuno stabilire una scadenza per la presentazione di emendamenti particolarmente ravvicinata, considerato che il provvedimento deve essere convertito in legge entro il prossimo 22 ottobre.

Propone quindi di fissare tale termine per le ore 17 di oggi, martedì 12 ottobre.

La Commissione conviene.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il Governo abbia intenzione di lasciar decadere il provvedimento, considerato che in parte ha già esplicato i suoi effetti nelle recenti consultazioni elettorali.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che non vi è un orientamento in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali e che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è stato fissato per le ore 10 di venerdì 15 ottobre.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 18 o martedì 19 ottobre, in modo da poter calibrare le proposte emendative a seconda degli effetti che deriveranno dai primi giorni di applicazione del provvedimento.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) concorda con la proposta del senatore Augussori. A suo avviso, è molto probabile che emergeranno alcune criticità, come è stato detto dagli esperti auditi, e quindi sarebbe inutile intervenire a posteriori.

Il PRESIDENTE avverte che molto probabilmente, attraverso l'attività emendativa, nel provvedimento in esame verrà fatto confluire il decreto-legge n. 139 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(cosiddetto «capienze»). Sarà quindi necessario poi fissare anche un termine per i subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La relatrice VALENTE (*PD*) ritiene preferibile mantenere la scadenza emendamenti già fissata, in quanto eventuali ulteriori proposte di modifica potranno essere inserite attraverso subemendamenti.

In ogni caso, a suo avviso, bisognerebbe anticipare gli effetti del provvedimento, piuttosto che posticipare la presentazione delle proposte di modifica rispetto all'entrata in vigore delle nuove misure.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con la relatrice.

Anche il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) ritiene condivisibili le considerazioni espresse dalla relatrice.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) non comprende le ragioni della contrarietà da parte della relatrice alla posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti. In tal modo, infatti, il Parlamento potrebbe svolgere la propria funzione con la piena consapevolezza delle criticità da risolvere e quindi attraverso emendamenti effettivamente mirati a tale scopo.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) sottolinea che si tratta di un rinvio di pochi giorni, nel corso dei quali sarà possibile accertare quali sono i problemi concreti determinati dall'entrata in vigore del green pass e formulare emendamenti appropriati, con la possibilità comunque di presentare ulteriori proposte di modifica per l'esame in Assemblea.

Basti pensare, per esempio, al rischio di un blocco del servizio di fornitura dei generi di prima necessità in quanto molti autotrasportatori non hanno il certificato verde poiché, essendo stranieri, hanno ricevuto vaccini non riconosciuti in Italia.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la possibilità di subemendare sarà ristretta a determinate disposizioni volte a introdurre le misure del cosiddetto «decreto capienze». Ribadisce, quindi, l'opportunità di rinviare di qualche giorno il termine per la presentazione di emendamenti al decreto-legge n. 127.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*), pur ritenendo comprensibili alcuni rilievi proposti dai senatori Augussori e Toninelli, concorda con le considerazioni della relatrice. Del resto, sarebbe piuttosto riduttiva un'osservazione degli effetti limitata a un giorno e mezzo. In ogni caso, è prevedibile che il Governo interverrà per aiutare le amministrazioni ad affrontare le criticità che emergeranno dopo l'estensione del green pass ai luoghi di lavoro.

Il senatore PERILLI (*M5S*), pur ritenendo condivisibili le considerazioni della relatrice, osserva che nel caso concreto bisogna tener conto della particolare gravità della situazione, nonché della presentazione di un ulteriore provvedimento da parte del Governo che quasi si sovrappone a quello appena entrato in vigore.

Il senatore MALAN (*FdI*), associandosi alle considerazioni del senatore Perilli, chiede il rinvio del termine per la presentazione di emendamenti.

La relatrice VALENTE (*PD*) ritiene che il rinvio di 48 ore non sia particolarmente significativo per il riscontro degli effetti delle nuove misure e, invece, al contempo potrebbe far aumentare le tensioni sociali. Del resto, eventuali correttivi potrebbero essere introdotti anche in seconda lettura dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE, tenendo conto dei differenti orientamenti espressi, al fine di evitare di sottoporre a votazione la proposta del senatore Augus-sori, opta per un breve rinvio del termine emendamenti, proponendo di posticiparlo alle ore 18 di lunedì 18 ottobre.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) sottolinea che anche nel corso delle audizioni sono emerse alcune difficoltà operative per l'attuazione del provvedimento in esame. Innanzitutto, occorre considerare che vi è un rischio di sovraffollamento presso farmacie, ospedali e altri luoghi deputati a somministrare tamponi, con la conseguenza di ritardi e difficoltà a recarsi sul luogo di lavoro. Pertanto, nel sottolineare che il Movimento 5 Stelle è a favore della certificazione, ritiene che si debba agevolare l'acquisizione, calibrando in modo diverso l'estensione alle differenti fasce di popolazione. Per esempio, si potrebbe valutare l'esenzione per coloro che sono guariti e quindi hanno acquisito l'immunità in modo naturale, che secondo molti studi sarebbe maggiore di quella acquisita a seguito di vaccinazione, dopo aver accertato il valore anticorpale tramite test sierologico. In questo modo, tra l'altro, si escluderebbe l'obbligo del *green pass* per molti studenti.

Annuncia la presentazione di emendamenti, inoltre, per prevedere la gratuità dei tamponi o, in subordine, la fissazione di un prezzo calmierato per chi non è in grado di sostenerne l'onere economico.

Nel sottolineare la necessità di intervenire per ridurre i motivi che determinano tensioni sociali e prevenire reazioni violente, sarebbe anche opportuno evitare il controllo del possesso e della scadenza della certificazione «prioritariamente» al momento dell'ingresso in ufficio. Sarebbe sufficiente, a tal fine, una verifica da remoto, a campione, attraverso l'ac-

cesso a una banca dati da parte del datore di lavoro, che in questo modo sarebbe agevolato nella programmazione del lavoro.

Infine, sarebbe opportuno estendere la validità del green pass a tutta la giornata, per evitare che – se acquisito a seguito di tampone – possa scadere nel corso dell'attività lavorativa.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che le proposte del senatore Toninelli sono di buonsenso e auspica quindi che si mantenga un simile approccio nel valutare il provvedimento in esame.

Sottolinea che le organizzazioni datoriali hanno già rilevato numerose criticità nell'applicazione concreta delle misure sull'estensione del green pass ai luoghi di lavoro. Da questo punto di vista, giudica positivamente alcuni gli interventi del Governo volti a mitigare queste difficoltà.

Resta tuttavia il problema dell'acquisizione del certificato verde. Per evitare sovraffollamento e confusione presso le strutture sanitarie preposte alla somministrazione dei tamponi, si potrebbe ricorrere anche a quelli salivari rapidi, il cui tasso di affidabilità è comunque molto elevato, essendo pari al 95 per cento, ed escludere il certificato per i minori che praticano attività sportive.

Inoltre, a suo avviso, il green pass dovrebbe essere rilasciato automaticamente alle persone guarite dal virus le quali, con un test sierologico, possano dimostrare di avere un livello di anticorpi sufficiente a garantire la copertura immunitaria, che ovviamente dovrà essere stabilito dalle autorità sanitarie. Ad oggi, infatti, chi non è mai risultato positivo a un tampone pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione non è considerato guarito ai fini del certificato verde.

Annuncia pertanto la presentazione di emendamenti sui temi accennati, auspicando che sia possibile svolgere un dibattito costruttivo.

Il senatore MALAN (*FdI*) rileva criticamente che il Governo ha deciso di assumere nuove misure restrittive e ulteriori obblighi proprio nei giorni in cui l'Italia ha raggiunto il risultato della copertura vaccinale, con doppia dose, dell'80 per cento della popolazione, peraltro a fronte di dati molto confortanti dal punto di vista dei ricoveri, dei decessi e dei contagi. Al contrario, in molti Paesi si registra un allentamento o addirittura l'eliminazione delle misure restrittive, come in Gran Bretagna, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca.

Rileva, inoltre, l'irrazionalità di alcune misure, dato che finora il certificato non è stato richiesto, per esempio, per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico, dove non è certo possibile mantenere alcun distanziamento personale.

Ritiene che, per calcolare correttamente la percentuale della popolazione immunizzata, il numero delle persone guarite dovrebbe essere sommato a quello dei vaccinati, in quanto molti studi scientifici hanno dimostrato che la copertura immunitaria acquisita a seguito di malattia è perfino più persistente ed efficace nei confronti delle varianti rispetto a quella derivante da vaccinazione. A suo avviso, allora, bisognerebbe prolungare

la validità della certificazione e, soprattutto, esentare dalla vaccinazione le persone guarite dall'infezione di Covid-19.

Sottolinea, inoltre, la necessità di risolvere il problema dei lavoratori stranieri, per esempio le badanti, a cui sono stati somministrati vaccini non riconosciuti in Italia. Peraltro, rileva l'inopportunità di prevedere che in questi casi sia lo stesso datore di lavoro a farsi carico di controllare il certificato ed eventualmente allontanare il lavoratore.

Infine, ritiene ingiustificato l'obbligo di dotarsi di certificato verde per coloro che lavorano all'aperto, come i braccianti agricoli o i forestali.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il test sierologico consente di accertare in modo inequivoco l'infezione pregressa e il tasso di immunizzazione acquisita. In tal modo, anche molti malati asintomatici o paucisintomatici apprenderebbero di aver contratto, e superato, l'infezione da Covid-19. Ritiene quindi doveroso tenere conto di tale considerazione, che è supportata da evidenze scientifiche.

La relatrice VALENTE (*PD*) chiede di rinviare il seguito della discussione generale, per verificare se alcune delle criticità poste siano risolte dalle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio. Nella giornata di oggi, infatti, sono state firmate quelle relative alla pubblica amministrazione e nei prossimi giorni sono attese quelle per il settore del lavoro privato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per dare conto di una circolare del Ministero dell'interno con cui si inviterebbero le aziende del porto di Trieste a fornire gratuitamente i tamponi ai lavoratori portuali.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che la decisione di fornire gratuitamente i tamponi ai lavoratori, fino al 31 dicembre, è stata assunta liberamente dalle aziende del porto di Trieste. Non vi è alcuna indicazione in tal senso da parte del Governo.

Accogliendo la richiesta della relatrice, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2390) PARRINI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 14 di giovedì 7 ottobre, non sono stati presentati emendamenti.

Tuttavia, non si può procedere alla votazione finale in quanto non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni bilancio e giustizia sul testo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 310)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) , relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, predisposto di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a ripartire lo stanziamento previsto per l'anno 2021 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

Si tratta del piano gestionale 1 del capitolo di previsione del bilancio del Ministero dell'interno n. 2309 con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 1.956.197 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche.

Le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.525.833,66, 234.743,64 e 195.619,70 euro.

Sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2021 presentate, con il provvedimento in esame si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime.

Unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2020 dalle associazioni destinatarie dei contributi. Al riguardo, segnala che non sono stati trasmessi dal Ministero dell'interno i seguenti documenti dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra: bilancio consuntivo 2020, nota di missione 2020, bilancio sociale 2020, verbale e relazione del Collegio nazionale dei sindaci.

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, dispone che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, siano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Rileva, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2021 risulta pari a quanto previsto per il 2020 e che le risorse disponibili sono state assegnate in identica percentuale rispetto agli anni scorsi.

Precisa che l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti usufruirà del 10 per cento della somma complessiva, l'Associazione nazionale dei perseguitati politici italiani antifascisti del 12 per cento e l'Associazione nazionale delle vittime civili di guerra del 78 per cento.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, in assenza della trasmissione della documentazione prevista, l'assegnazione dei fondi all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, in base all'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, sarebbe illegittima.

Il PRESIDENTE precisa che la documentazione non è stata trasmessa dal Governo al Parlamento: ciò non esclude che l'Associazione la abbia regolarmente trasmessa al Ministero.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha consegnato al Governo tutta la documentazione richiesta, che sarà quanto prima inoltrata alla Commissione.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) chiede la documentazione sull'attività svolta dalle Associazioni destinatarie dei contributi.

Il PRESIDENTE precisa che la documentazione già presentata è allegata al testo dell'atto del Governo n. 310, mentre quella che sarà inviata successivamente sarà pubblicata e messa a disposizione della Commissione.

Invita quindi il relatore a predisporre uno schema di parere, inviandolo preventivamente per posta elettronica ai componenti della Commissione, in modo da poter acquisire eventuali proposte di integrazione o modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54 (n. 300)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), relatore, dà conto di una bozza di parere che è stato predisposto tenendo conto sia dell'intervento del Segretario generale, ambasciatore Ettore Sequi, tenutosi la scorsa settimana, che delle integrazioni pervenuti dai Commissari.

Tiene a precisare che le osservazioni elaborate, pur non riferendosi direttamente all'Atto in esame, sono il frutto di una riflessione più generale che la Commissione ha inteso svolgere sulle possibili modalità di ammodernamento dell'Amministrazione della Farnesina.

Segue un breve intervento del senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), il quale consente pienamente con l'indicazione formulata dal presidente Petrocelli.

Anche secondo il senatore ALFIERI (PD) la richiesta di approfondimento di una materia così delicata, quale è la riorganizzazione del MAECI, si è rivelata utile soprattutto per non risolvere tale passaggio riformatore in un mero momento burocratico di revisione delle norme amministrative che disciplinano lo strumento diplomatico nazionale. Al riguardo, sono risultate assai preziose le informazioni fornite dal Segretario generale, ambasciatore Ettore Sequi, in occasione della sua audizione.

Il Vice ministro Marina SERENI, in sede di replica, nel ribadire che, effettivamente, le osservazioni proposte dalla Commissione non hanno una immediata attinenza con il decreto, tiene ad informare, nello specifico, che, per quanto concerne l'implementazione del personale delle sedi consolari, il Ministero è andato anche al di là delle previsioni normative, provvedendo all'assunzione di 248 addetti del comparto amministrativo – contabile – consolare, nonché di 44 addetti alla promozione culturale.

Per quanto concerne sia il rilascio della carta d'identità elettronica per gli iscritti all'AIRE, che l'interoperabilità delle banche dati dell'anagrafe italiana con quella dell'AIRE, precisa che si tratta di una competenza precipua del Ministero dell'interno.

Quanto alla revisione della normativa sulle scuole italiane all'estero, che, come noto, è stata riportata nella competenza del MAECI, essa è in via di implementazione e diventerà pienamente operativa a partire dall'avvio del prossimo anno scolastico.

Non risultando alcun ulteriore intervento, il presidente PETROCELLI, quindi, verificata la presenza del numero dei senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni (*pubblicata in allegato*).

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, introduce il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel giugno 2021 tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB).

Ricorda preliminarmente che il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia è un'organizzazione internazionale intergovernativa che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie, fondato nel 1987 come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), e dal 1994 operante come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite. Il Centro, a cui attualmente partecipano 66 Paesi membri – fra cui Messico, Brasile, Argentina, Russia, Cina, Iran, Arabia Saudita, India e Sudafrica, oltre che Slovacchia, Croazia e Slovenia – e che sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre «componenti», localizzate rispettivamente a Trieste (che è anche *de facto* la sede centrale dell'organizzazione), Nuova Delhi e Città del Capo (dal 2007), dove lavorano circa 500 persone provenienti da circa 40 Paesi diversi. La struttura di Trieste, in particolare, è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica denominata Area *Science Park* di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca. Alle strutture principali si sommano altresì più di 40 Centri affiliati operanti fra la Cina, Panama e lo Sri Lanka. Le attività dell'organizzazione principale, incluse le iniziative istituzionali e i progetti di ricerca scientifica e formazione condotti dalle tre sedi, sono guidate da un *Board* composto dai rappresentanti nominati dai Governi dei Paesi membri, mentre un Consiglio scientifico internazionale, composto a rotazione da scienziati di grande prestigio, ne ispira le attività scientifiche.

L'Italia finanzia l'organizzazione internazionale con un contributo annuale a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pari a 10.169.961 euro (nel 2011 tale finanziamento fu decurtato del 17 per cento, corrispondente a circa 2 milioni di euro). La disponibilità gratuita della sede, per la quale l'Italia si è impegnata sin dal 1984, pur mai messa in discussione, non è ancora però stata sancita con legge dello Stato. I rapporti tra ICGEB ed Area *Science Park* sono finora stati regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017, quando un sensibile aumento dei costi di manutenzione straordinaria richiesti a ICGEB da Area *Science Park* è stato contestato dall'organizzazione internazionale. L'Accordo oggetto della presente ratifica, composto di 21 articoli, è finalizzato ad individuare con esattezza le strutture dove è ospitato l'ICGEB (articolo 2), chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo altresì i costi di manutenzione in modo che la quota ordinaria sia a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano (articolo 4), ne definisce le responsabilità (articolo 5) e le prerogative (articoli 7, 8, 10 e 11) e accorda ai funzionari e agli esperti che vi lavorano, oltre che ai rappresentanti degli Stati membri che partecipino alle riunioni delle strutture apicali, il regime di privilegi previsto per le agenzie del sistema delle Nazioni Unite in Italia (articoli 12-17), stabilendo al contempo la gamma dei doveri che gravano sul Centro stesso e sul suo personale in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri previsti dal provvedimento per la manutenzione straordinaria degli immobili messi a disposizione gratuitamente del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia in 2.620.000 euro per l'anno 2021 ed in 620.000 euro annui a decorrere dal 2022, e ne dispone la relativa copertura.

Conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, introduce il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e l'Organizzazione europea di diritto pubblico (EPLO) per lo stabilimento di un suo Ufficio in Italia, a Roma.

Ricorda, innanzitutto, che l'EPLO è un'organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo, il cui Statuto istitutivo è stato ad oggi ratificato da 13 Paesi, fra cui, oltre all'Italia, Romania, Grecia, Ungheria e Portogallo. Fondato nel 2004 con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico, l'EPLO, che ha avviato ad Atene un apposito istituto di istruzione superiore paneuropeo per lo sviluppo di una nuova generazione di giuristi e avvocati, oltre alla sede principale di Atene, dispone di sedi periferiche in Romania, Moldavia, Armenia e Ungheria, nonché di ulteriori uffici regionali in Belgio, Bosnia-Erzegovina, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

Presieduto da un Direttore, l'EPLO ha il suo organo di governo in un Consiglio di amministrazione, nel quale siedono sette autorità pubbliche (tra le quali la provincia autonoma di Trento) e 76 università e istituzioni (tra cui sette università italiane) con ruolo consultivo. A questo organismo si affiancano altresì un Consiglio scientifico, denominato *European Group of Public Law* (EGPL) – che costituisce una rete europea di giudici, giuristi, accademici e professionisti del diritto, con lo scopo di promuovere e dirigere lo sviluppo del diritto pubblico europeo –, il tribunale amministrativo, il Difensore civico, un Collegio dei revisori contabili e il Comitato esecutivo, per la gestione ordinaria dell'Organizzazione. Come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica,

di recente l'EPLO ha ottenuto lo *status* di osservatore permanente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.

L'Accordo oggetto della presente ratifica, composto di 19 articoli e di un allegato, è finalizzato all'apertura di una sede in Italia dell'EPLO. L'Ufficio, in particolare, è stabilito a Roma, presso alcuni locali di Palazzo Altemps (articolo II e Allegato), dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che ne prevede la messa a disposizione da parte dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d'uso gratuito, per un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO si prevede siano limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell'aria, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei servizi di pulizia, e ai costi della manutenzione ordinaria (articolo II).

L'Italia, che già ha contribuito negli scorsi anni al bilancio EPLO con contributi volontari per 50.000 euro annui e che eroga, tramite il MAECI, un contributo finanziario per borse di studio a favore di giovani studiosi italiani dei corsi di diritto pubblico europeo organizzati dalla struttura, si obbliga a versare un contributo annuo di 500.000 euro all'Ufficio romano dell'EPLO (articolo III).

Successivi articoli dell'Accordo dispongono circa l'inviolabilità dei locali della sede romana e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte dell'Italia (articoli II, IV e V), delimitano la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana (articolo VI) e gli riconoscono personalità giuridica (articolo VII).

L'Accordo stabilisce, inoltre, i diritti dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni (articolo VIII) e per la detenzione e il trasferimento di risorse finanziarie (articolo IX) e reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei familiari (articolo X).

Vengono, inoltre, previste facilitazioni per l'accesso e il transito in Italia dei funzionari dell'Ufficio e di altri soggetti menzionati nell'Accordo (articolo XI), nonché disciplinati immunità e privilegi, analogamente a quanto stabilito da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia, a beneficio dell'Ufficio (art. XII) e del suo personale operante in Italia (articolo XIII).

Successivi articoli stabiliscono altresì i doveri dell'Ufficio e del suo personale nei riguardi delle leggi dello Stato italiano (articolo XIV), regolano l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari (articolo XV) e disciplinano il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo italiano a livello internazionale e in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi (articolo XVI).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri derivanti dal provvedimento pari a 500.000 annui a decorrere dal 2021 e ne dispone la relativa copertura.

Conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 300

La 3^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di modifica dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54 (n. 300);

preso atto degli elementi conoscitivi emersi dall'audizione del Segretario Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, svolta congiuntamente alla Commissione Affari esteri della Camera dei deputati il 6 ottobre 2021;

preso atto che la finalità sottesa al provvedimento è quella di aggiornare alcune disposizioni relative all'organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alla luce dell'evoluzione normativa nel frattempo determinatasi e delle esigenze emerse in via di prassi in tale ambito;

rilevato che l'articolo 1 è finalizzato a riorganizzare la struttura del Ministero, in particolare attraverso l'istituzione della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, al fine di renderla più idonea ad affrontare alcune delle nuove sfide emergenti per la diplomazia italiana;

valutato con favore che la nuova Direzione generale è chiamata ad assumere competenze in merito alla diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti di cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo;

preso atto che l'articolo 2 reca disposizioni di natura ordinamentale e adeguamenti rispetto alla normativa nel frattempo prodottasi a partire dal 2010, in relazione all'organizzazione delle funzioni amministrative e contabili nelle missioni diplomatiche, negli uffici consolari di prima categoria, nelle scuole statali all'estero e, nei casi previsti, nelle delegazioni diplomatiche speciali;

esaminati altresì i contenuti degli articoli 3, 4 e 5, nonché della Tabella di cui all'allegato 1 che reca con la nuova dotazione organica del personale fino al 2023;

esaminato il parere del Consiglio di Stato sui contenuti dello schema di decreto in esame;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

che si valuti la possibilità di prevedere termini certi per l'attuazione delle misure in materia di implementazione del personale delle sedi consolari di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1,

comma 274, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017;

che si valuti la possibilità di consentire il rilascio della carta di identità elettronica (CIE) nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (AIRE) anche in qualsiasi comune italiano, ovvero in quello di ultima residenza in Italia;

che si valuti la possibilità di predisporre apposite misure che garantiscano l'interoperatività delle banche dati dell'anagrafe italiana con quella dell'Anagrafe Italiani residenti all'estero (AIRE);

che si valuti la possibilità di rivedere la normativa in materia di scuole statali all'estero, garantendo un invio del personale scolastico per tempo e, in ogni caso, prima dell'avvio di ogni anno scolastico.

BILANCIO (5^a)

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria**453^a Seduta (1^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo – come riportato nel parere reso alla Commissione di merito l'11 maggio scorso – la relazione tecnica aggiornata segnalava che, qualora il provvedimento in titolo non fosse stato definitivamente approvato entro il 1° giugno 2021, sarebbe stato necessario aggiornare gli oneri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 (articolo 3 del testo in esame, recante «Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100»), con le conseguenti necessarie modifiche alla disposizione e alla relativa relazione tecnica. Occorre pertanto valutare l'aggiornamento degli oneri e della copertura di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del testo in esame. Segnala poi che all'articolo 10, comma 1, il punto 1.1 della lettera *d*) risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la Commissione bilancio ha reso in data 22 giugno 2021 parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non ha ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), si propone di ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito. Si propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 10.105 (già 8.20 testo 2), identico all'emendamento 8.21.

Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.101, in tema di riparto delle risorse stanziare a copertura degli oneri per il superamento del contenzioso instaurato dagli *ex* lettori di lingua straniera.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.104, che amplia la possibilità di ricorso al subappalto nei contratti pubblici.

Sui restanti emendamenti e sul subemendamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di formulare l'avviso del Governo, rappresentando che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota istruttoria, recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla relatrice in merito al costo degli elicotteri AW 139, indicati nella tabella riportata nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge in esame.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle ulteriori delucidazioni fornite dal Governo, illustra una nuova proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

– l'acquisizione dell'applicativo *software* (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo

hardware (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;

– l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;

– relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il *software* già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;

– per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;

per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive;

in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo de-

terminato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi – comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni – nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma;

preso altresì atto che, con riguardo alla tabella recante il dettaglio del riparto tra le Amministrazioni interessate dello stanziamento di cui all'articolo 2, riportata nella relazione tecnica, viene precisato che i 15 milioni di euro stanziati per l'acquisto di tre elicotteri AW 139 non sono riferiti al costo complessivo, bensì alla quota parte finanziata con il decreto-legge in titolo per l'anticipo sul valore del contratto per un totale di 45 milioni di euro, e che il rimanente costo sarà coperto con fondi di investimento già in dotazione al Ministero dell'interno, con la specificazione dei capitoli di spesa su cui sono allocate le risorse finanziarie necessarie per alimentare le procedure di acquisizione, i relativi piani gestionali e la modulazione temporale, e con l'assicurazione che i capitoli indicati sono coerenti con la finalità della spesa e risultano capienti rispetto all'utilizzo specificato,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.1 – che modifica in più punti l'articolo 1 – ferma restando, comunque, la necessità di inserire il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.22, al fine di chiarire se le convenzioni ivi previste possano essere stipulate senza oneri per la finanza pubblica.

Occorre altresì valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.32 – che sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 – ferma restando, comunque, la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.47. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 1.0.2. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 2.1, in quanto autorizza la costituzione di un fondo di rotazione per 10 milioni di euro senza reperire le necessarie risorse. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 che rimodulano la distribuzione delle risorse per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di contrasto agli incendi boschivi. Segnala che comportano, altresì, maggiori oneri gli emendamenti 2.12 e 2.13. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.14, con riguardo alla possibile corresponsione di indennità aggiuntive derivanti dall'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ad alcune figure professionali dei vigili del fuoco. Chiede conferma dell'assenza di oneri di oneri derivanti dalla proposta 2.15. Comportano maggiori oneri le proposte 2.16 e 2.17 (analoghe all'emendamento 1.47). Rileva inoltre che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.18 (di analoga portata normativa della proposta 1.0.2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7 (analogo al 2.18) e 2.0.8. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre valutare la proposta 3.13, che commina una sanzione nei riguardi dei comuni inadempienti rispetto all'approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Osserva che occorre, altresì, valutare l'emendamento 3.16 che dispone la comminazione di sanzioni, in caso di inadempienza, nei confronti dei comuni e del Dipartimento della protezione civile. Analogamente, rileva l'opportunità di valutare la proposta 3.19 che prevede sanzioni nei riguardi dei comuni inadempienti. Osserva che occorre valutare l'emendamento 3.18 che prevede un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui per il periodo 2022-2026, a valere sulle risorse disponibili del PNRR. Fa poi presente che risulta necessario valutare se la proposta 3.20 possa comportare effetti onerosi derivanti dalla stipula di convenzioni tra le regioni e gli enti interes-

sati. Rileva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analoga all'emendamento 1.0.2). Fa presente poi che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.12. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4.14, con riguardo alla ricognizione delle infrastrutture antincendio da parte dei comuni. Fa presente che occorre inoltre valutare, per la proposta 4.29, se il limite minimo di 20 milioni euro sia compatibile con il tetto di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 4.41. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse (a valere sul fondo per le spese impreviste) utilizzate a copertura della proposta 4.0.1. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.2, che dispone sgravi fiscali non quantificati e non coperti. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.3, laddove prevede l'integrazione delle commissioni per l'autorizzazione paesaggistica. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.28 e 5.29. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Osserva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.48, con riguardo all'attività di monitoraggio attribuita alle regioni e alle amministrazioni competenti. Occorre inoltre valutare gli effetti derivanti da possibili oneri per contenzioso connessi agli emendamenti 5.69 e 5.71 che prevede la restituzione di sovvenzioni, sussidi e contributi in caso di condanna definitiva per reati di incendio boschivo o in caso di inottemperanze derivanti dal mancato rispetto delle condizioni connesse alla gestione della politica agricola comune. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che occorre valutare i possibili oneri da contenzioso derivanti dalla proposta 6.22, che dispone, in caso di condanna per il reato di incendio boschivo doloso, la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza e di qualunque altro strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo, con l'obbligo per il condannato di restituire quanto indebitamente percepito. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2, che autorizza il Ministero della difesa a sottoscrivere con le regioni apposito protocollo sulle modalità di sorveglianza militare delle zone minacciate

dal rischio di compimento di reati connessi all'incendio boschivo. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta 6.0.3, che reca misure in favore delle attività di forestazione e conservazione dei boschi. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell'articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle risorse disponibili. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 7.6. In relazione all'emendamento 7.7, che istituisce un fondo per far fronte ai danni causati dall'attività dell'Etna, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, che prevedono l'applicazione agli addetti agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dei relativi contratti collettivi, nei limiti di spesa a legislazione vigente. Deve altresì valutarsi la proposta 7.0.5, di analogo contenuto. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.6, che prevede l'estensione dei contributi per le associazioni di volontariato anche all'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale antincendio. Con riguardo agli analoghi emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9, recanti norme di contenimento del bosco nei territori alpini, segnala che occorre valutarne la portata finanziaria, ferma restando l'onerosità del comma 6, che interviene sulla destinazione di contributi ai comuni stanziati per il 2019. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 7.0.10. Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari dell'emendamento 7.0.11, che proroga la validità di una graduatoria di concorso per vigili del fuoco. In relazione alla proposta 7.0.12, che promuove il rimboschimento mediante convenzioni con università ed enti di ricerca, rileva la necessità di valutare la riformulazione del comma 3, per cui agli oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1. Fa presente infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.1. Fa presente che occorre valutare l'eventuale portata finanziaria dell'emendamento 8.2, che affida gli interventi di ripristino agli enti no profit, mediante l'indizione di appositi bandi. Rileva la necessità di valutare i profili finanziari della proposta 8.4, con particolare riguardo al comma 2-bis, che prevede la gratuità delle convenzioni degli enti territoriali e gestori di aree naturali con il Comando Unità forestali dell'Arma dei carabinieri. Sull'emendamento 8.7, segnala che occorre valutare la gratuità delle suddette convenzioni, di cui al comma 2-bis, e avere conferma della disponibilità delle risorse stanziati ai commi 2-ter e 2-quater a favore delle Regioni per il contrasto degli incendi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 8.8, che detta prescrizioni procedurali e sostanziali sugli interventi di prevenzione e ripri-

stino territoriali. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SACCONI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla Nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni del relatore.

Giacché non vi sono richieste di intervento, il RELATORE propone di approvare un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SACCONI (*FIBP-UDC*) propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, chiede conferma che dagli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, i quali estendono l'ambito applicativo della disposizione alla filiera ortofrutticola, non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla proposta 1.5, ove si prevede l'attivazione di un monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione e i prezzi medi di vendita, occorre valutare i profili finanziari connessi allo svolgimento di tale attività, di cui andrebbe chiarito il soggetto incaricato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, posto che non può escludersi che dalla loro attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulle restanti proposte emendative, conformemente alla valutazione del relatore, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri

(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che include tra le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale anche gli accertamenti diagnostici genetici realizzati con tecniche di sequenziamento di ultima generazione.

Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.1 che esclude dal versamento a carico delle aziende farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani le spese sostenute per attività di promozione rivolte al personale sanitario relative a farmaci equivalenti e biosimilari. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.1 che esclude i farmaci orfani innovativi dal ripiano – posto in capo a ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio – della spesa per i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi. Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per quanto di competenza, sull'emendamento 4.1, che potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti, nonché sulle proposte 11.1 e 12.0.1, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

Concorda infine con il relatore sull'assenza di osservazioni in merito all'emendamento 14.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 11.1 e 12.0.1.

Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.1.».

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il Governo abbia completato l'istruttoria sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO risponde che sono in corso gli approfondimenti volti a dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti sulle questioni poste dalla relatrice sul testo.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver segnalato che presso la Commissione di merito è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, si riserva di predisporre una scheda di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che è stata messa a disposizione dei senatori della Commissione la documentazione consegnata dal Governo nella seduta del 5 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se è stata predisposta la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che sono ancora in corso le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore MININNO (*Misto*) chiede alla sottosegretaria Sartore se sia in grado di fornire i chiarimenti sulle osservazioni da lui formulate in merito alle valutazioni espresse dal Governo nella seduta del 5 ottobre sul testo e sulle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che i rilievi avanzati dal senatore Mininno sono stati trasmessi al Ministero della difesa, da cui si attendono le risposte.

Il senatore MININNO (*Misto*), nel rilevare che, a quanto risulta dalla precedente seduta, il Governo avrebbe da segnalare, per criticità finanziarie, ulteriori emendamenti rispetto a quelli individuati dalla Commissione, ritiene che la sottosegretaria Sartore potrebbe utilizzare la presente occasione per indicare di quali si tratta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno acquisire i chiarimenti richiesti al Governo, al fine di procedere nell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito esame emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) richiama i rilievi già sollevati sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della relatrice sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, fa presente che risulta necessaria un'ulteriore interlocuzione con il Ministero competente sulle proposte 1.1, 3.0.5, 3.0.6 e 1.3, al fine di confermare la loro sostenibilità finanziaria in base alla legislazione vigente.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.2.

Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.0.1 e 1.0.2, nonché sugli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6, sulle quali l'esame resta sospeso.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (n. 291)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) richiama i rilievi già formulati sull'atto del Governo in titolo.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti alle questioni poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

279^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 12,25.

AFFARI ASSEGNATI

Documento XXVII, n. 25, «Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi» (n. 935)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), di intesa con il correlatore FENU, presenta una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che tiene conto delle proposte di integrazione e modifica pervenute entro il termine previsto.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*), anche in considerazione dell'inadeguatezza delle precedenti riforme in materia, riterrebbe opportuno far svolgere al Parlamento un'ulteriore funzione di controllo sull'inefficienza delle politiche di riscossione e sull'andamento degli accertamenti, preferibilmente con l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare. Suggerisce quindi di inserire nella nuova proposta dei relatori una premessa con un riferimento specifico in tal senso.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta, alla quale ritiene necessario dare rilievo e attenzione, tuttavia invita il senatore Di Nicola a considerare l'ipotesi di rinviare il tema a un prossimo provvedimento legislativo in materia, come, ad esempio, la stessa legge delega fiscale.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) accetta la proposta del Presidente.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA avanza una proposta di modifica della proposta dei relatori, prevedendo la sostituzione, alla terza pagina, dell'intero periodo che inizia con le parole: – a stabilire che, con il seguente: «a stabilire che, non soltanto nella fase *post* emergenziale, ma anche a regime, decorso un certo numero di rate non pagate e prima che si verifichi la decadenza dai piani di dilazione, l'agente della riscossione invii al debitore un apposito avvertimento con post ordinaria o via mail per ricordargli che il mancato pagamento delle restanti rate determinerà la perdita del beneficio». Il testo originario infatti potrebbe dar luogo a ulteriori oneri per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, a causa della nuova notifica, e consentire atteggiamenti dilatori dei debitori.

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Fenu, accoglie la proposta della rappresentante del Governo e presenta quindi una ulteriore nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto la scorsa settimana, la votazione avverrà nel corso della seduta pomeridiana di oggi.

Prende atto la Commissione.

Infine, il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fornisce al senatore Perosino i chiarimenti richiesti nel corso della seduta pomeridiana del 6 ottobre scorso, in riferimento alle stime di rivalutazione del valore dei crediti non riscossi recati nel rendiconto del bilancio dello Stato per l'esercizio 2020, divise per tipologia di contribuenti rispetto all'inesigibilità di crediti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE
PROPOSTO DAI RELATORI SULL’AFFARE
ASSEGNATO N. 935**

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

premessi che:

il documento all’esame è stato trasmesso ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, secondo il quale «ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esigibilità» il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere «una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari»;

dalla Relazione emergono elementi che possono essere ricondotti a quattro filoni e, più in particolare: *a)* la gestione del magazzino dei crediti fiscali che, come dimostrato dai dati sui crediti non riscossi, anche nel confronto internazionale, è risultata poco efficiente, sia per cause legate all’attuale assetto normativo, sia per l’esistenza di una consistente parte di crediti ormai inesigibili; *b)* le ipotesi di riforma del sistema della riscossione; *c)* la modifica dell’attuale assetto del sistema della riscossione, affidato dal 1° luglio 2017 all’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze; *d)* la modifica della disciplina dell’inesigibilità per superare l’incongruenza dell’attuale regime;

in relazione alla gestione del magazzino, va segnalato che alla fine del 2020 la consistenza del magazzino crediti (carichi residui iscritti a ruolo) ha raggiunto oltre 999 miliardi di euro, dei quali circa 400 risultano difficilmente recuperabili e più di un terzo ha una anzianità maggiore di 10 anni (343,3 miliardi di euro di magazzino, pari al 34,4 per cento del totale);

il 78 per cento del magazzino fiscale è costituito da 178 milioni di crediti di importo inferiore a 1.000 euro (per un totale di 56 miliardi) che impongono di valutare il rapporto costi/benefici rispetto alle operazioni di recupero;

il magazzino crediti evidenzia come ci siano circa 18 milioni di contribuenti in debito col fisco, di cui ben 15 milioni sono persone fisiche, delle quali 2,5 milioni hanno attività economiche, mentre dei carichi residui di competenza statale ben 133 miliardi sono dovuti da soggetti de-

duti e ditte cessate, mentre altri 152 miliardi da soggetti con procedura concorsuale in corso;

un alleggerimento del magazzino attraverso il discarico dei crediti inesigibili permetterebbe, invece, di liberare una parte delle risorse umane dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, attualmente impegnate nell'operazione di recupero dei crediti, da impiegare nella prevenzione e nel contrasto all'evasione, attraverso l'interazione delle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, ovvero la banca dati della fatturazione elettronica, la banca dati dell'anagrafe tributaria e l'anagrafe dei rapporti finanziari per le giacenze sui conti correnti;

dai dati contenuti nella Relazione emerge la necessità di un intervento di riforma degli strumenti a disposizione dell'Agenzia: dei circa 8 milioni di contribuenti destinatari ogni anno di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi, quasi il 90 per cento risulta avere già avuto iscrizioni a ruolo negli anni precedenti, a dimostrazione dell'alta recidività di coloro che non regolarizzano il debito nella fase antecedente l'inizio del processo di riscossione; dei circa 16 milioni di nuovi atti che annualmente vengono notificati, circa il 20 per cento viene regolarizzato nel periodo immediatamente successivo alla notifica, mentre un ulteriore 25 per cento viene estinto attraverso le procedure di recupero e l'istituto della rateizzazione nei successivi 5 anni, il restante 55 per cento viene poi recuperato solo parzialmente nei successivi anni. Tali *performance* sono molto inferiori a quelle di altri Paesi europei nei quali il non riscosso è alquanto limitato e si provvede a cancellarlo su base annuale;

per tali ragioni, appare necessario attribuire maggiori poteri di indagine e controllo periodico al nuovo soggetto riscossore, ridefinire i caratteri di inesigibilità delle posizioni e prevedere l'implementazione di banche dati interoperabili, migliorando anche la frequenza di aggiornamento di quelle già disponibili;

nel contesto delle ipotesi di riforma, va considerata altresì la questione del meccanismo di finanziamento del sistema della riscossione: con la sentenza n. 120 del 10 giugno 2021 la Corte Costituzionale ha segnalato il possibile anacronismo dell'istituto dell'aggio, posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti in modo non proporzionato i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati; discorso diverso vale per la riscossione locale, poiché gli enti territoriali possono, in alternativa, affidare l'attività di riscossione a concessionari privati, in attuazione della riforma della riscossione del 2005, realizzata con decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per i quali l'aggio, invece, continua ad essere il compenso per tale attività;

i crediti nominali da riscuotere, che, come sopra rappresentato, si sono accumulati in oltre venti anni, hanno reso centrale, peraltro, anche il tema della prescrizione delle entrate ad essi sottese;

nell’ottica del complessivo intervento riformatore, si ravvisa inoltre la necessità di uniformare la legislazione italiana a quelle europee revisionando il vigente sistema, al fine di proporzionare le sanzioni tributarie alla gravità della fattispecie; in tale contesto è dunque giudicata positiva la volontà di contemperare la doverosa tutela degli interessi erariali con quella di salvaguardia dei diritti delle persone;

fra le caratteristiche del sistema suscettibili di essere riformate, la Relazione evidenzia la peculiarità del caso italiano, poiché se i principali Paesi europei si caratterizzano per l’adozione di un sistema monistico, nel quale il titolare del credito cura, in proprio, la riscossione dello stesso, in Italia è stato adottato un sistema dualistico, in cui il soggetto incaricato della riscossione differisce da quello titolare del credito;

un processo di graduale integrazione dei due enti potrebbe determinare vantaggi in termini di semplificazione della *governance*, di benefici per il contribuente – che potrebbe avere un unico interlocutore, almeno per i debiti erariali – di risparmio – sia per l’Erario, che eviterebbe la duplicazione di costi, sia per il contribuente, che beneficerebbe di minori costi di riscossione con la rimodulazione dell’aggio – di semplificazione del contenzioso e di condivisione delle banche dati, purché vengano comunque assicurate le piene garanzie e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali; sarebbe comunque auspicabile che nelle more di una riforma del sistema della riscossione che migliori i poteri di indagine e controllo, si potenzi l’interoperabilità delle banche dati già a disposizione dell’amministrazione finanziaria;

la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo a carico dei contribuenti rappresenta un valido strumento di riscossione: basti pensare che circa il 50 per cento della riscossione annuale deriva dai piani di rateizzazione concessi a contribuenti che, altrimenti, non potrebbero assolvere ai propri debiti;

impegna il Governo:

– a procedere ad una complessiva ed organica revisione del sistema della riscossione, da intendersi come complemento essenziale – assieme alla riforma della giustizia tributaria – della riforma più generale del sistema tributario italiano, le cui linee generali sono state tracciate dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’Irpef e altri aspetti del sistema tributario, approvato lo scorso 30 giugno 2021, e dalla Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria nel suo documento conclusivo;

– a procedere ad una revisione dell’attuale meccanismo dell’inesigibilità come disciplinato dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che consenta il discarico automatico dei crediti realmente inesigibili, senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori, anche in termini di verifica dell’effettiva inesigibilità, contestualmente al potenziamento del sistema di riscossione, attraverso la destinazione di maggiori risorse strumentali e di personale e di maggiori poteri di inda-

gine e controllo periodico al soggetto riscossore, nonché prevedendo l'implementazione di banche dati interoperabili, aumentando anche la frequenza di aggiornamento di quelle già disponibili, evitando in tal modo la generazione di un nuovo magazzino dei crediti fiscali inesigibili;

- a modificare l'attuale sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, tenendo conto sia della recente sentenza n. 120/2021 della Corte Costituzionale che dell'esperienza prevalente nei maggiori Paesi europei, ferma restando la possibilità per gli enti territoriali di affidare la riscossione a concessionari privati iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il cui aggio continua ad essere applicato quale compenso per l'attività svolta;

- a prevedere, all'interno della riforma della giustizia tributaria, l'affidamento delle controversie ad un giudice speciale tributario, a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico, valutando l'opportunità di inserire una riserva di posti in favore di tutte le professionalità attualmente impegnate nelle Commissioni tributarie;

- a procedere ad una revisione dell'attuale sistema sanzionatorio fiscale, prevedendo delle sanzioni proporzionate alla gravità dell'illecito contestato, avendo riguardo alle fattispecie di mancato versamento delle imposte dovute e regolarmente dichiarate ma non pagate per comprovate difficoltà economiche, incentivando l'utilizzo delle dichiarazioni integrative e le altre ipotesi di ravvedimento spontaneo, nonché l'adesione alle procedure di *compliance*, prevedendo l'abolizione delle sanzioni per irregolarità formali che non abbiano comportato l'evasione d'imposta e delimitando adeguatamente la fattispecie di infedele dichiarazione e la definizione di contribuente recidivo;

- a prevedere le opportune modifiche alla *governance* dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, attribuendone il controllo all'Agenzia delle entrate, affinché quest'ultima assuma direttamente gli obiettivi di riscossione che meglio rispecchiano l'effettivo conseguimento dello scopo fondamentale dell'amministrazione fiscale, e quindi l'efficacia e l'efficienza della gestione dell'Agenzia, favorendo altresì ogni possibile ulteriore sinergia tra le due Agenzie e allineando progressivamente organizzazione, processi e linee di *policy* interne al fine di rendere possibile in futuro valutare – quantomeno per i crediti erariali – il superamento dell'attuale modello duale in favore di un modello monistico, grazie alla completa integrazione di Agenzia delle entrate-Riscossione con Agenzia delle entrate, prevedendo in ogni caso adeguati strumenti di tutela dei lavoratori in tutte le fasi del processo di integrazione;

- ad intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale – ormai frammentata e stratificatasi nel tempo – equiparando gli interessi dovuti dai contribuenti per tardivo pagamento a quelli riconosciuti dalla pubblica amministrazione, considerato che gli interessi di rateizzazione sono anche superiori al tasso di mora applicato per ritardati pagamenti iscritti a ruolo;

- a prevedere, in assenza di regolarizzazione del debito da parte del contribuente, azioni di recupero coattivo secondo un piano annuale

adeguato alla capacità operativa dell'agente della riscossione, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti, in relazione al valore degli stessi, e predisposto sulla base dei principi di efficacia, efficienza, economicità e imparzialità;

- al fine di garantire una più agevole ripresa della riscossione, considerato il termine del periodo di sospensione dell'attività, a valutare l'opportunità di prorogare i termini per il versamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi e di concedere una sospensione corrispondente a quella disposta in favore degli altri debitori di Agenzia delle entrate-Riscossione, pari a 18 mesi, per lo meno con riferimento alle scadenze 2021, onde evitare che si creino disparità tra i soggetti;

- a valutare l'opportunità di procedere ad una estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nei mesi successivi la ripresa delle attività di notifica e riscossione;

- a prevedere modalità di rientro graduale dei debiti derivanti dai piani di rateizzazione sospesi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, eventualmente rimodulando i piani originari;

- a procedere a un intervento di razionalizzazione della disciplina della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, in particolare valutando l'opportunità di rendere strutturali alcuni recenti interventi di maggior favore per il contribuente (attualmente a validità temporanea) previsti dall'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contempo valutando i possibili effetti sull'adempimento spontaneo;

- a stabilire che, anche a regime, la decadenza dai piani di dilazione consegua alla notifica di una intimazione dell'attuale Agenzia delle entrate-Riscossione a pagare le somme dovute entro 60 giorni ed al conseguente inadempimento del debitore a tale intimazione;

- a improntare la logica propria degli strumenti deflattivi del contenzioso anche alla valutazione delle effettive possibilità per il contribuente di far fronte al proprio debito erariale, per trovare il corretto punto di equilibrio tra interessi erariali e salvaguardia della continuità aziendale;

- ad individuare meccanismi di riscossione più incisivi per i contribuenti cosiddetti recidivi, intendendo per tali coloro che eludono o tentano di eludere sistematicamente ed in modo ingiustificato l'attività di riscossione, anche prevedendo per tali soggetti la riforma della normativa del 2013 (articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013);

- a salvaguardare le capacità reddituali dei debitori che non pagano per uno stato temporaneo di difficoltà, non pregiudicando la possibilità per i contribuenti di continuare a produrre redditi e di saldare nel tempo il proprio debito a tutela dell'interesse pubblico;

- a dare piena attuazione all'articolo 12 dello Statuto del contribuente in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, valutando l'opportunità di prevedere: 1) l'adozione di una disciplina generale della partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento dei tributi; 2) il diritto del contribuente ad essere informato mediante atto formale della chiusura delle attività istruttorie e di controllo,

in qualsiasi forma effettuate, che abbiano riguardato l'adempimento degli obblighi tributari; 3) la possibilità del contribuente di prendere visione del fascicolo, nonché di presentare deduzioni difensive in un congruo termine;

- a migliorare il rapporto con il contribuente intensificando le comunicazioni e le informazioni rivolte al cittadino e ai contribuenti direttamente interessati dalle procedure di riscossione anche attraverso il sistema di posta certificata in sostituzione degli attuali strumenti di notifica;

- in caso di procedura ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a valutare l'opportunità di garantire comunque una quota da liquidare al contribuente al fine di consentire allo stesso il pagamento dei fornitori e dei lavoratori, posto che, ai sensi della citata procedura, le pubbliche amministrazioni sono obbligate, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a cinque-mila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

- nel caso di pignoramento ai sensi dell'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a valutare l'opportunità di sospendere le trattenute su salari e stipendi nel caso in cui il contribuente abbia presentato ed ottenuto una rateazione e saldato la prima rata.

**ULTERIORE NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE
PROPOSTO DAI RELATORI SULL’AFFARE
ASSEGNATO N. 935**

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

premessi che:

il documento all’esame è stato trasmesso ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, secondo il quale «ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esigibilità» il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere «una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari»;

dalla Relazione emergono elementi che possono essere ricondotti a quattro filoni e, più in particolare: *a)* la gestione del magazzino dei crediti fiscali che, come dimostrato dai dati sui crediti non riscossi, anche nel confronto internazionale, è risultata poco efficiente, sia per cause legate all’attuale assetto normativo, sia per l’esistenza di una consistente parte di crediti ormai inesigibili; *b)* le ipotesi di riforma del sistema della riscossione; *c)* la modifica dell’attuale assetto del sistema della riscossione, affidato dal 1° luglio 2017 all’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze; *d)* la modifica della disciplina dell’inesigibilità per superare l’incongruenza dell’attuale regime;

in relazione alla gestione del magazzino, va segnalato che alla fine del 2020 la consistenza del magazzino crediti (carichi residui iscritti a ruolo) ha raggiunto oltre 999 miliardi di euro, dei quali circa 400 risultano difficilmente recuperabili e più di un terzo ha una anzianità maggiore di 10 anni (343,3 miliardi di euro di magazzino, pari al 34,4 per cento del totale);

il 78 per cento del magazzino fiscale è costituito da 178 milioni di crediti di importo inferiore a 1.000 euro (per un totale di 56 miliardi) che impongono di valutare il rapporto costi/benefici rispetto alle operazioni di recupero;

il magazzino crediti evidenzia come ci siano circa 18 milioni di contribuenti in debito col fisco, di cui ben 15 milioni sono persone fisiche, delle quali 2,5 milioni hanno attività economiche, mentre dei carichi residui di competenza statale ben 133 miliardi sono dovuti da soggetti de-

duti e ditte cessate, mentre altri 152 miliardi da soggetti con procedura concorsuale in corso;

un alleggerimento del magazzino attraverso il discarico dei crediti inesigibili permetterebbe, invece, di liberare una parte delle risorse umane dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, attualmente impegnate nell'operazione di recupero dei crediti, da impiegare nella prevenzione e nel contrasto all'evasione, attraverso l'interazione delle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, ovvero la banca dati della fatturazione elettronica, la banca dati dell'anagrafe tributaria e l'anagrafe dei rapporti finanziari per le giacenze sui conti correnti;

dai dati contenuti nella Relazione emerge la necessità di un intervento di riforma degli strumenti a disposizione dell'Agenzia: dei circa 8 milioni di contribuenti destinatari ogni anno di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi, quasi il 90 per cento risulta avere già avuto iscrizioni a ruolo negli anni precedenti, a dimostrazione dell'alta recidività di coloro che non regolarizzano il debito nella fase antecedente l'inizio del processo di riscossione; dei circa 16 milioni di nuovi atti che annualmente vengono notificati, circa il 20 per cento viene regolarizzato nel periodo immediatamente successivo alla notifica, mentre un ulteriore 25 per cento viene estinto attraverso le procedure di recupero e l'istituto della rateizzazione nei successivi 5 anni, il restante 55 per cento viene poi recuperato solo parzialmente nei successivi anni. Tali *performance* sono molto inferiori a quelle di altri Paesi europei nei quali il non riscosso è alquanto limitato e si provvede a cancellarlo su base annuale;

per tali ragioni, appare necessario attribuire maggiori poteri di indagine e controllo periodico al nuovo soggetto riscossore, ridefinire i caratteri di inesigibilità delle posizioni e prevedere l'implementazione di banche dati interoperabili, migliorando anche la frequenza di aggiornamento di quelle già disponibili;

nel contesto delle ipotesi di riforma, va considerata altresì la questione del meccanismo di finanziamento del sistema della riscossione: con la sentenza n. 120 del 10 giugno 2021 la Corte Costituzionale ha segnalato il possibile anacronismo dell'istituto dell'aggio, posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti in modo non proporzionato i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati; discorso diverso vale per la riscossione locale, poiché gli enti territoriali possono, in alternativa, affidare l'attività di riscossione a concessionari privati, in attuazione della riforma della riscossione del 2005, realizzata con decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per i quali l'aggio, invece, continua ad essere il compenso per tale attività;

i crediti nominali da riscuotere, che, come sopra rappresentato, si sono accumulati in oltre venti anni, hanno reso centrale, peraltro, anche il tema della prescrizione delle entrate ad essi sottese;

nell’ottica del complessivo intervento riformatore, si ravvisa inoltre la necessità di uniformare la legislazione italiana a quelle europee revisionando il vigente sistema, al fine di proporzionare le sanzioni tributarie alla gravità della fattispecie; in tale contesto è dunque giudicata positiva la volontà di contemperare la doverosa tutela degli interessi erariali con quella di salvaguardia dei diritti delle persone;

fra le caratteristiche del sistema suscettibili di essere riformate, la Relazione evidenzia la peculiarità del caso italiano, poiché se i principali Paesi europei si caratterizzano per l’adozione di un sistema monistico, nel quale il titolare del credito cura, in proprio, la riscossione dello stesso, in Italia è stato adottato un sistema dualistico, in cui il soggetto incaricato della riscossione differisce da quello titolare del credito;

un processo di graduale integrazione dei due enti potrebbe determinare vantaggi in termini di semplificazione della *governance*, di benefici per il contribuente – che potrebbe avere un unico interlocutore, almeno per i debiti erariali – di risparmio – sia per l’Erario, che eviterebbe la duplicazione di costi, sia per il contribuente, che beneficerebbe di minori costi di riscossione con la rimodulazione dell’aggio – di semplificazione del contenzioso e di condivisione delle banche dati, purché vengano comunque assicurate le piene garanzie e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali; sarebbe comunque auspicabile che nelle more di una riforma del sistema della riscossione che migliori i poteri di indagine e controllo, si potenzi l’interoperabilità delle banche dati già a disposizione dell’amministrazione finanziaria;

la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo a carico dei contribuenti rappresenta un valido strumento di riscossione: basti pensare che circa il 50 per cento della riscossione annuale deriva dai piani di rateizzazione concessi a contribuenti che, altrimenti, non potrebbero assolvere ai propri debiti;

impegna il Governo:

– a procedere ad una complessiva ed organica revisione del sistema della riscossione, da intendersi come complemento essenziale – assieme alla riforma della giustizia tributaria – della riforma più generale del sistema tributario italiano, le cui linee generali sono state tracciate dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’Irpef e altri aspetti del sistema tributario, approvato lo scorso 30 giugno 2021, e dalla Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria nel suo documento conclusivo;

– a procedere ad una revisione dell’attuale meccanismo dell’inesigibilità come disciplinato dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che consenta il discarico automatico dei crediti realmente inesigibili, senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori, anche in termini di verifica dell’effettiva inesigibilità, contestualmente al potenziamento del sistema di riscossione, attraverso la destinazione di maggiori risorse strumentali e di personale e di maggiori poteri di inda-

gine e controllo periodico al soggetto riscossore, nonché prevedendo l'implementazione di banche dati interoperabili, aumentando anche la frequenza di aggiornamento di quelle già disponibili, evitando in tal modo la generazione di un nuovo magazzino dei crediti fiscali inesigibili;

- a modificare l'attuale sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, tenendo conto sia della recente sentenza n. 120/2021 della Corte Costituzionale che dell'esperienza prevalente nei maggiori Paesi europei, ferma restando la possibilità per gli enti territoriali di affidare la riscossione a concessionari privati iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il cui aggio continua ad essere applicato quale compenso per l'attività svolta;

- a prevedere, all'interno della riforma della giustizia tributaria, l'affidamento delle controversie ad un giudice speciale tributario, a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico, valutando l'opportunità di inserire una riserva di posti in favore di tutte le professionalità attualmente impegnate nelle Commissioni tributarie;

- a procedere ad una revisione dell'attuale sistema sanzionatorio fiscale, prevedendo delle sanzioni proporzionate alla gravità dell'illecito contestato, avendo riguardo alle fattispecie di mancato versamento delle imposte dovute e regolarmente dichiarate ma non pagate per comprovate difficoltà economiche, incentivando l'utilizzo delle dichiarazioni integrative e le altre ipotesi di ravvedimento spontaneo, nonché l'adesione alle procedure di *compliance*, prevedendo l'abolizione delle sanzioni per irregolarità formali che non abbiano comportato l'evasione d'imposta e delimitando adeguatamente la fattispecie di infedele dichiarazione e la definizione di contribuente recidivo;

- a prevedere le opportune modifiche alla *governance* dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, attribuendone il controllo all'Agenzia delle entrate, affinché quest'ultima assuma direttamente gli obiettivi di riscossione che meglio rispecchiano l'effettivo conseguimento dello scopo fondamentale dell'amministrazione fiscale, e quindi l'efficacia e l'efficienza della gestione dell'Agenzia, favorendo altresì ogni possibile ulteriore sinergia tra le due Agenzie e allineando progressivamente organizzazione, processi e linee di *policy* interne al fine di rendere possibile in futuro valutare – quantomeno per i crediti erariali – il superamento dell'attuale modello duale in favore di un modello monistico, grazie alla completa integrazione di Agenzia delle entrate-Riscossione con Agenzia delle entrate, prevedendo in ogni caso adeguati strumenti di tutela dei lavoratori in tutte le fasi del processo di integrazione;

- ad intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale – ormai frammentata e stratificatasi nel tempo – equiparando gli interessi dovuti dai contribuenti per tardivo pagamento a quelli riconosciuti dalla pubblica amministrazione, considerato che gli interessi di rateizzazione sono anche superiori al tasso di mora applicato per ritardati pagamenti iscritti a ruolo;

- a prevedere, in assenza di regolarizzazione del debito da parte del contribuente, azioni di recupero coattivo secondo un piano annuale

adeguato alla capacità operativa dell'agente della riscossione, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti, in relazione al valore degli stessi, e predisposto sulla base dei principi di efficacia, efficienza, economicità e imparzialità;

- al fine di garantire una più agevole ripresa della riscossione, considerato il termine del periodo di sospensione dell'attività, a valutare l'opportunità di prorogare i termini per il versamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi e di concedere una sospensione corrispondente a quella disposta in favore degli altri debitori di Agenzia delle entrate-Riscossione, pari a 18 mesi, per lo meno con riferimento alle scadenze 2021, onde evitare che si creino disparità tra i soggetti;

- a valutare l'opportunità di procedere ad una estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nei mesi successivi la ripresa delle attività di notifica e riscossione;

- a prevedere modalità di rientro graduale dei debiti derivanti dai piani di rateizzazione sospesi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, eventualmente rimodulando i piani originari;

- a procedere a un intervento di razionalizzazione della disciplina della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, in particolare valutando l'opportunità di rendere strutturali alcuni recenti interventi di maggior favore per il contribuente (attualmente a validità temporanea) previsti dall'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contempo valutando i possibili effetti sull'adempimento spontaneo;

- a stabilire che, non soltanto nella fase *post* emergenziale, ma anche a regime, decorso un certo numero di rate non pagate e prima che si verifichi la decadenza dai piani di dilazione, l'agente della riscossione invii al debitore un apposito avvertimento con posta ordinaria o via mail per ricordargli che il mancato pagamento delle restanti rate determinerà la perdita del beneficio;

- a improntare la logica propria degli strumenti deflattivi del contenzioso anche alla valutazione delle effettive possibilità per il contribuente di far fronte al proprio debito erariale, per trovare il corretto punto di equilibrio tra interessi erariali e salvaguardia della continuità aziendale;

- ad individuare meccanismi di riscossione più incisivi per i contribuenti cosiddetti recidivi, intendendo per tali coloro che eludono o tentano di eludere sistematicamente ed in modo ingiustificato l'attività di riscossione, anche prevedendo per tali soggetti la riforma della normativa del 2013 (articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013);

- a salvaguardare le capacità reddituali dei debitori che non pagano per uno stato temporaneo di difficoltà, non pregiudicando la possibilità per i contribuenti di continuare a produrre redditi e di saldare nel tempo il proprio debito a tutela dell'interesse pubblico;

- a dare piena attuazione all'articolo 12 dello Statuto del contribuente in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, valutando l'opportunità di prevedere: 1) l'adozione di una disciplina generale della partecipazione del contribuente al procedimento di

accertamento dei tributi; 2) il diritto del contribuente ad essere informato mediante atto formale della chiusura delle attività istruttorie e di controllo, in qualsiasi forma effettuate, che abbiano riguardato l'adempimento degli obblighi tributari; 3) la possibilità del contribuente di prendere visione del fascicolo, nonché di presentare deduzioni difensive in un congruo termine;

- a migliorare il rapporto con il contribuente intensificando le comunicazioni e le informazioni rivolte al cittadino e ai contribuenti direttamente interessati dalle procedure di riscossione anche attraverso il sistema di posta certificata in sostituzione degli attuali strumenti di notifica;

- in caso di procedura ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a valutare l'opportunità di garantire comunque una quota da liquidare al contribuente al fine di consentire allo stesso il pagamento dei fornitori e dei lavoratori, posto che, ai sensi della citata procedura, le pubbliche amministrazioni sono obbligate, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a cinquemila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

- nel caso di pignoramento ai sensi dell'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a valutare l'opportunità di sospendere le trattenute su salari e stipendi nel caso in cui il contribuente abbia presentato ed ottenuto una rateazione e saldato la prima rata.

Plenaria**280^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARI ASSEGNATI

Documento XXVII, n. 25, «Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi» (n. 935)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 53*)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della seduta precedente i relatori hanno presentato una nuova proposta di risoluzione, poi modificata su suggerimento della rappresentante del Governo.

Si passa ora alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che manifesta apprezzamento per il lavoro e l'impegno dei relatori, ma esprime rammarico per quanto previsto nel documento in materia sia di accesso massivo all'Anagrafe dei rapporti finanziari sia di aggio, che giudica poco incisivo. Tuttavia, non evidenziandosi aspetti di particolare criticità, preannuncia un voto di astensione.

Si associa ai ringraziamenti il senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*), che dichiara il proprio voto di astensione, ritenendo particolarmente grave che lo Statuto dei contribuenti, che peraltro avrebbe meritato di assumere un rango legislativo superiore, venga sistematicamente disapplicato in nome di interessi ritenuti erroneamente superiori.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) anticipa in premessa il voto favorevole del proprio Gruppo, soffermandosi poi elementi di criticità del processo normativo. In particolare, ricorda che deputati e senatori, in virtù

del ruolo e del necessario lavoro di confronto e mediazione da condurre, avrebbero bisogno di tempi più distesi per l'esame di materie complesse e articolate. Alle sollecitazioni a abbreviare i tempi si aggiunge anche l'insistenza su deliberazioni pressoché identiche tra Camera e Senato, con un monocameralismo sostanziale che comprime di fatto gli spazi e comporta un aggravio dell'attività per realizzare un allineamento dei prodotti e fornire un indirizzo unico al Governo.

Il senatore FENU (*M5S*) ringrazia il correlatore Bagnai per il contributo fornito e il Governo per il confronto continuo e proficuo e annuncia il voto favorevole del Gruppo M5S.

Riconosce che la collaborazione con l'omologa Commissione della Camera ha effettivamente comportato uno sforzo maggiore, ma rileva che ha anche permesso di raggiungere una più forte intesa sulla proposta di risoluzione, le cui indicazioni auspica il Governo possa accogliere in un futuro provvedimento. Mette quindi in evidenza due degli impegni al Governo, quello relativo all'estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nei mesi successivi la ripresa delle attività di notifica e riscossione e quello che mira a garantire comunque alle imprese che offrono servizi alla Pubblica amministrazione inadempienti con il fisco una quota da liquidare al fine di consentire alle stesse il pagamento dei fornitori e dei lavoratori.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) giudica completa e ben articolata la proposta di risoluzione dei relatori e dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) esprime particolare apprezzamento per la proposta di risoluzione, caratterizzata da una visione d'insieme su argomenti complessi e articolati e all'attenzione del dibattito politico della Commissione e del Parlamento. Il riferimento è soprattutto ai temi della giustizia tributaria, con la scelta di prevedere l'affidamento delle controversie a un giudice speciale, a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico, della riscossione degli enti locali e della revisione dell'attuale meccanismo dell'inesigibilità, che dovrebbe impedire la generazione di un nuovo magazzino dei crediti fiscali inesigibili, determinando un vero punto di svolta per il sistema.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*) interviene nel merito attribuendo alla proposta di risoluzione un grande valore in quanto espressione di punti di vista differenti, conciliati peraltro in un lasso di tempo ragionevole, e capace di fornire indirizzi, con intento riformatore, sugli aspetti della riscossione, della *governance* dell'ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione, della revisione dell'attuale meccanismo dell'inesigibilità e della giustizia tributaria. Preannuncia quindi il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ulteriore nuova proposta di risoluzione dei relatori, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) introduce per le parti di competenza il provvedimento, richiamando l'articolo 2, comma 1, che prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Ricorda quindi che, in base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2008, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, si prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare). Per i consumi per uso civile eccedenti il predetto limite si applica l'aliquota del 22 per cento. I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, a eccezione dell'aliquota IVA del 10 per cento applicata alle somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

Segnala altresì che il numero 1) dell'allegato 1 del decreto-legge in esame stabilisce, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, l'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, il quale prevedeva, al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, recante disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori. Tali disposizioni avrebbero dovuto conformarsi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Chiarisce infatti che, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 6 del 2016, che ha espressamente recepito la direttiva comunitaria 2014/40/UE e ha previsto l'applicazione, a decorrere dal 20 maggio 2019, delle relative disposizioni sulla medesima materia, l'esigenza della adozione del provvedimento attuativo sopra menzionato risulta superata.

Si sofferma poi brevemente sull'articolato, ricordando in particolare l'articolo 5, che indica le coperture finanziarie per gli oneri derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2 e 3, che ammontano a circa 3,5 miliardi per l'anno 2021.

Infine fornisce una serie di dati relativi ai beneficiari, in varia misura, delle nuove misure: 3 milioni di famiglie che già beneficiano del *bonus* sociale elettrico; 6 milioni di piccole e piccolissime imprese; 29 milioni di clienti domestici; 2,5 milioni di famiglie che già godono del *bonus* gas; la totalità degli utenti del gas naturale.

In conclusione giudica condivisibili le misure temporanee previste dal provvedimento, ma invita a considerare anche la possibilità di adottare interventi a regime per contenere i rincari di elettricità e gas, ipotizzando il trasferimento graduale sulla fiscalità generale degli oneri di sistema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Intervengono il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini, intervenuto in videoconferenza, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro GIOVANNINI, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela MONTEVECCHI (*M5S*), Orietta VANIN (*M5S*), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*) e il presidente NENCINI (*IV-PSI*).

Risponde il ministro GIOVANNINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con una osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta si è aperta la discussione generale.

La senatrice GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*), a integrazione delle considerazioni già espresse precedentemente, ribadisce la totale contrarietà sul provvedimento, rafforzata dagli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito. Giudica insensato imporre un obbligo surrettizio di vaccinazione per svolgere l'attività lavorativa senza prevedere altre forme di contenimento del contagio. Fa presente che l'obbligo della certificazione verde, legato alla vaccinazione, non comporta alcuna garanzia sanitaria, considerato altresì che il processo di mutazione del *virus* stesso potrebbe vanificare la copertura immunitaria del vaccino. Suggerisce al relatore di inserire, nella proposta di parere, la possibilità di esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), invitando ad operare dei distinguo tra adulti e minori. In conclusione, preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al relatore.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ringraziati i commissari e in particolare la senatrice Saponara per i rilievi che gli hanno suggerito,

presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si rimette alla Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per aver accolto un'osservazione da lei avanzata e dichiara l'avviso favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. – Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente NENCINI (*IV-PSI*), illustra il disegno di legge n. 2333, approvato in prima lettura dalla Camera; il disegno di legge interviene in uno degli ambiti di interesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che reca, tra gli impegni assunti, la previsione di una riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), di cui richiama finalità e corrispondenti risorse. La discussione dovrebbe quindi, a suo avviso, svolgersi secondo una tempistica compatibile con i tempi previsti per i provvedimenti di attuazione del PNRR, senza venir meno alla necessaria e dovuta attenzione per un'iniziativa destinata a lasciare un segno molto rilevante in un settore in cui l'Italia registra una situazione molto diversa da altri Paesi europei, come la Germania. Passa quindi a illustrare l'articolato, che ridefinisce la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del quale fanno parte gli istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Si apre la discussione generale.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza dell'iniziativa in titolo, volta a promuovere la formazione tecnica superiore e la permanenza in Italia di molti giovani e a renderli competitivi anche in Europa. Ricorda l'ampio lavoro svolto in sede di prima lettura, che si è concluso con l'approvazione di un testo largamente condiviso, che auspica

possa essere approvato dal Senato in tempi assai rapidi; conclude anticipando che il suo Gruppo valuterà se proporre modifiche al testo o se favorirne l'approvazione in via definitiva.

La senatrice VANIN (*M5S*) si unisce al Presidente relatore nel ritenere opportuno valutare con grande attenzione il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che richiede a suo giudizio un ulteriore approfondimento. Osserva che la formazione di alto livello, oggetto del disegno di legge n. 2333, non dovrebbe porsi in competizione con i percorsi universitari; conclude dichiarando sin d'ora che il suo Gruppo valuterà l'opportunità di presentare eventuali proposte di modifica.

Il senatore MARILOTTI (*PD*) rileva come l'iniziativa tragga origine da posizioni critiche maturate nei riguardi del sistema formativo gestito dalle Regioni e da valutazioni non sempre positive nei confronti delle lauree professionalizzanti, temi peraltro non considerati dal disegno di legge. Ritiene opportuno un approfondimento, e chiede chiarimenti circa l'eventuale permanenza di un criterio incentrato sul tasso di occupazione ai fini del riparto delle risorse. Conclude esprimendo un giudizio non negativo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando tuttavia come non siano disciplinati aspetti a suo avviso assai rilevanti.

Ha quindi la parola la senatrice RUSSO (*M5S*), che ritiene importante una riflessione in merito alla possibilità di prevedere espressamente un collegamento con il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e con i settori del pensiero creativo e artistico, citando alcuni ambiti tra cui quello del *design* e del *made in Italy*.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritiene importante poter svolgere una discussione sul merito di questa riforma fondamentale e lungamente attesa, volta ad assicurare una maggiore connessione tra formazione tecnica superiore e il mondo del lavoro e produttivo. Ricordando l'ampio lavoro svolto alla Camera dei deputati e il voto unanime con il quale è stato approvato il testo ora in discussione, condivide l'esigenza che la Commissione approfondisca alcuni aspetti, tra cui la verifica dell'effettivo funzionamento degli ITS nei vari territori.

Il relatore, presidente NENCINI (*IV-PSI*), interviene quindi per proporre di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 13 di venerdì 15 ottobre il termine per avanzare le relative proposte.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

In merito alle audizioni informali interviene incidentalmente la senatrice VANIN (*M5S*) per segnalarne sin d'ora alcune.

Il PRESIDENTE comunica che le documentazioni che verranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della prossima settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali».

Conviene la Commissione.

La senatrici SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) e DE LUCIA (*M5S*) propongono integrazioni al programma di audizioni informali in merito all'affare assegnato sui materiali e sulle caratteristiche degli allestimenti museali (n. 916), sulle quali conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere la gratuità dei test antigenici rapidi per i minori non vaccinati, anche al fine di agevolare l'alternanza scuola-lavoro.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 12 ottobre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 288 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/13/UE, RELATIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI, IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE REALTÀ DEL MERCATO)

Plenaria

221^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 282)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, la riserva non è stata sciolta e l'espressione del parere dovrà essere rinviata ad altra seduta.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. 288)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo pervenuti i prescritti pareri, la riserva è stata sciolta e che il Governo ha dato la sua disponibilità ad attendere il parere della Commissione fino a martedì prossimo, 19 ottobre.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*), anche a noma del relatore Mallegni, ribadisce la disponibilità a prendere in considerazione, ai fini dell'inserimento nello schema di parere, eventuali spunti ed osservazioni emersi nel corso della discussione o fatti pervenire dai componenti della Commissione. In considerazione della complessità del tema, ritiene che sarà necessario usufruire di tutto il tempo messo a disposizione dal Governo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (n. 289)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il PRESIDENTE, nel comunicare che è pervenuto il parere della Conferenza unificata, ricorda che il Governo ha chiesto alla Commissione di esprimersi entro la giornata odierna.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato e già inviato a tutti i Commissari.

Il vice ministro Pichetto Fratin, nell'esprimersi favorevolmente sullo schema di parere, segnala che, nel valutare l'osservazione relativa all'adeguamento dei limiti previsti dall'articolo 54 a quanto attualmente previsto in materia di canone unico, andranno presi in considerazione i profili di carattere finanziario insieme al Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda l'adozione della modulistica unica, ricorda che c'è già un tavolo aperto sul tema. Sottolinea l'opportunità di evitare il riferimento ad una data specifica per l'aggiornamento triennale degli obblighi di servizio universale, che potrà essere individuata in base alla data dell'effettiva entrata in vigore del Codice. In merito all'ultima osservazione, segnala che potrebbero esserci profili tecnici da approfondire.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che si porrà poi il problema di chiarire quale sia il tecnico abilitato a rilasciare le attestazioni.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano richieste di intervento in discussione e, in qualità di relatore, comunica l'intenzione di presentare uno schema di parere nella prossima seduta.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (n. 304)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore SANTILLO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole (*pubblicato in allegato*).

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni di merito hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 20 ottobre e domanda se vi siano richieste di intervento in discussione.

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di presentare uno schema di parere in una prossima seduta, anche alla luce dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (n. 289),

premessi che:

la direttiva (UE) 2018/1972 prevede che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, il BEREC, la Commissione europea e gli Stati membri perseguano i seguenti obiettivi generali: *a)* promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione; *b)* promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati; *c)* contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l'Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto; *d)* promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze – ad esempio in termini di prezzi accessibili – di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità;

il provvedimento in esame sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 con gli articoli da 1 a 98-*undertricies*, strutturati in tre Parti e tre Titoli, che sostituiscono gli attuali Titolo I, recante le disposizioni ge-

nerali e comuni, e Titolo II, che disciplina le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

- considerare torri e tralicci, quali infrastrutture per impianti radio-elettrici, non suscettibili a normativa diversa da quella del Codice delle comunicazioni elettroniche e ad essere autorizzati dagli enti locali in maniera indipendente dalla contemporanea installazione sugli stessi delle antenne e degli altri apparati trasmettenti (nuovo articolo 44 del Codice);
- al nuovo articolo 22 del Codice, prevedere che le informazioni acquisite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero dello sviluppo economico, finalizzate alla mappatura della copertura delle reti di comunicazione elettronica, siano messe a disposizione delle regioni e degli enti locali con le modalità operative di scambio dati condivise;
- prevedere il mantenimento dell'impianto sanzionatorio già in vigore, riconsiderando la previsione di cui al nuovo articolo 30 del Codice;
- aggiornare il testo richiamando tutti i regimi semplificati per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica previsti dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
- con riferimento al nuovo articolo 45 del Codice, specificare i casi di obbligatorietà della conferenza dei servizi, nel caso di sub-procedimenti che si inseriscono nell'ambito del procedimento principale, e che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 45, in continuità col vigente dettato normativo *ex* articolo 87-*bis* è soggetta all'istituto del silenzio assenso;
- chiarire la normativa contenuta nel nuovo articolo 51 del Codice;
- introdurre nello schema il testo del vigente comma 2-*bis* dell'articolo 91, in materia di adeguamento tecnologico, recentemente introdotto dall'articolo 40, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021 ma non riprodotto nel nuovo articolo 52 del Codice;
- programmare un periodo temporale, successivo all'entrata in vigore del Codice, per attuare le modifiche di cui all'allegato 12;
- adeguare i limiti previsti dal nuovo articolo 54 del Codice a quanto attualmente previsto in materia di canone unico;
- rimodulare il periodo massimo di impegno tra consumatore e fornitore del servizio, in linea con le previsioni della legislazione europea;
- prevedere successivamente l'adozione di una modulistica unica per le autorizzazioni di installazione di reti di telecomunicazioni;
- adeguare gli obblighi del servizio universale in conformità a quanto previsto dal testo originale della direttiva e successivamente ogni tre anni;
- prevedere che l'obbligo di attestazione della predisposizione dell'edificio alla banda larga non sia vincolante ai fini del rilascio della certificazione di agibilità.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 304**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/Ce del Consiglio (n. 304),

premesso che:

risulta indispensabile l'individuazione da parte degli Stati membri delle vie navigabili interne a carattere marittimo conformemente a criteri armonizzati;

considerato che:

la direttiva (UE) 2017/2397, anche al fine di ridurre i costi ed evitare aggravii procedurali, ha previsto la circostanza che gli Stati membri che non abbiano vie navigabili interne collegate alla rete navigabile interna di un altro Stato membro abbiano la facoltà di attuare solo le disposizioni della direttiva necessarie per il riconoscimento, sul proprio territorio, dei certificati professionali rilasciati secondo le norme europee;

tali Stati sono dunque esonerati dall'obbligo di recepire le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche, fermo restando che il possesso di un certificato dell'Unione deve consentire l'accesso alle attività di navigazione sulle vie interne non collegate;

a causa del limitato sviluppo della navigazione interna in Italia, si è ritenuto opportuno recepire le sole disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali rilasciati a norma della direttiva medesima;

pertanto, le disposizioni di cui alla direttiva 96/50/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, continuano ad essere applicabili per le qualifiche relative alle vie navigabili interne che non rientrano nell'ambito di applicazione della più recente direttiva,

esprime parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 12 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 316

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ANBI – CONSORZI PER LA GESTIONE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE IRRIGUE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 886 (PROBLEMATICHE RELATIVE AL DEFLUSSO MINIMO VITALE DEI FIUMI E DEI TORRENTI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 317

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA PAMELA GIANI, DIRIGENTE TECNICO, AGRONOMO, PER IL CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA NORD, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2023 (RICONOSCIMENTO DELL'AGRICOLTORE COME CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)

Plenaria**200^a Seduta***Presidenza del Presidente***VALLARDI**

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SINDACATO ISPETTIVO**Interrogazione**

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02803, presentata dal senatore La Pietra, ricordando come da sempre il Ministero concentra la propria azione nell'individuazione delle attività prioritarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore della pesca, attesa la necessità di garantire lo sfruttamento delle risorse marine viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalle disposizioni europee sulle tematiche relative alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse marine e in conformità alla Politica comune della pesca.

In tale direzione, visto il superamento della quota disponibile per il segmento di pesca in questione, si è provveduto alla chiusura temporanea delle attività di pesca dei gamberi di profondità per le unità di lunghezza superiore ai 24 metri nelle GSA 9, 10 e 11.

Inoltre, considerato che anche le unità da pesca di lunghezza compresa tra i 12 e i 18 metri e tra i 18 e i 24 metri già ad agosto avevano utilizzato la quota di sforzo disponibile per oltre l'80 per cento in entrambi i segmenti, si è reso necessario procedere ad analoghe azioni di chiusura.

In caso contrario, l'inosservanza delle misure imposte avrebbe condotto, in violazione alla normativa sovranazionale, al superamento della quota totale nazionale, con conseguente ed inevitabile avvio della procedura di infrazione e contestuale comminazione di sanzioni pecuniarie.

In ogni caso, alle unità che avevano effettuato la scelta di pesca prevalente dei gamberi di profondità ARA e ARS nelle GSA 9-10-11, è stato consentito, prima fino al 5 settembre 2021 e poi fino al 3 ottobre 2021, di aderire a tutte le misure previste per l'esercizio della pesca demersale ordinaria, ivi compresi i periodi di fermo obbligatorio, per la cattura di spe-

cie demersali con reti a strascico, nel rispetto di tutte le disposizioni relative alla predetta tipologia di pesca.

Peraltro, allo scopo di scongiurare le conseguenze economiche negative paventate da più parti, sono stati prorogati ulteriormente i predetti limiti temporali fino al 31 dicembre 2021.

Riguardo ai dati da cui risultano raggiunte le soglie di sforzo di pesca di riferimento, precisa che questi derivano da quanto inserito nel giornale di bordo elettronico dai comandanti dei pescherecci relativamente alla durata delle attività di pesca e ai quantitativi catturati delle varie specie ittiche negli areali interessati (GSA 9, 10 e 11). Segnala inoltre che gli uffici provvedono sistematicamente ad informare le competenti associazioni di categoria della pesca dei limiti raggiunti in termini di quote di sforzo disponibili.

Rileva che le azioni intraprese devono inquadrarsi nel contesto degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione centrale, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale ed economico dell'attività di prelievo. Si tratta di misure attuate dallo Stato italiano al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della nuova Politica comune della pesca, la cui corretta attuazione può essere considerata anche quale parte imprescindibile dell'attività di pesca che gli operatori svolgono, in quanto finalizzata a tutelare la risorsa che costituisce la fonte di guadagno delle stesse imprese.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, informa l'interrogante che si sta valutando un sistema che consenta di attribuire alle imbarcazioni dedite all'attività di pesca il numero massimo di giornate di attività in relazione alla zona di pesca, all'attrezzo impiegato, al segmento di flotta ed alla specie bersaglio.

Rassicura infine l'onorevole interrogante che, a garanzia dello sviluppo sostenibile del settore, le diverse fasi di attuazione della nuova Politica comune della pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP) sono regolarmente monitorate.

In quest'ottica l'Amministrazione italiana, oltre ad essere costantemente parte attiva nelle discussioni del Consiglio dell'Unione europea che riguardano la formulazione dei regolamenti per il periodo di programmazione 2021-2027, ha sempre evidenziato, in tutte le sedi opportune, le gravi conseguenze che le costanti riduzioni delle giornate di pesca potrebbero provocare sulla redditività delle singole imprese.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto.

Ricorda infatti i molteplici decreti direttoriali emanati dal Ministero in materia che anziché aiutare gli operatori del settore stanno rendendo ancora più confuso e contraddittorio il quadro normativo. Fa presente inoltre che per alcune zone di pesca si corre il rischio che arrivino imbarcazioni da diverse località e che queste potranno pescare indiscriminatamente, mettendo così in difficoltà i pescatori locali. Ritiene in conclusione che sia necessario promuovere piani di gestione più dettagliati e di maggior

respiro, in modo tale da consentire alle imprese del settore di poter svolgere un minimo di attività programmatica.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con la relatrice LEONE (M5S), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente VALLARDI comunica che il relatore ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.100 (*pubblicata in allegato*). D'accordo con il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(2009) *Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente VALLARDI avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2009 (*pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 20 luglio e al resoconto della seduta del 3 agosto*).

Fa altresì presente che, conclusa l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.2, diretto a specificare che il settore florovivaistico è distinto in otto macrocomparti produttivi tra cui quelli del vivaismo orticolo, del vivaismo viticolo e del vivaismo olivicolo.

I senatori TARICCO (*PD*), BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e LA PIETRA (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, di contenuto analogo all'emendamento 1.2.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 1.6, diretto a precisare il contenuto dell'attività di produzione riferita alla floricoltura.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.7, avente contenuto analogo.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 1.9, diretto a recepire alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione: in particolare vengono espunte dall'elencazione di cui al comma 4 una serie di attività che non presentano connessioni con il settore agricolo.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 1.10, di contenuto analogo all'emendamento 1.9 e diretto a ridurre le attività ricomprese nell'ambito della filiera florovivaistica.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.11, identico all'emendamento 1.10.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 1.13, diretto a completare la definizione delle attività di supporto al settore florovivaistico.

stico, e l'emendamento 1.14, diretto ad aggiungere anche i confezionatori all'elenco dei soggetti facenti parte della filiera florovivaistica.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.15, al fine di precisare il contenuto professionale dell'attività dei progettisti del verde.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 1.16, diretto ad inserire nella filiera florovivaistica gli allestitori floreali.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.17 di contenuto analogo.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 1.18 che, al fine di rispondere ad un'esigenza emersa in sede di audizioni, aggiunge alla filiera florovivaistica il settore del verde tecnico.

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 2.1, diretto a modificare la collocazione della disciplina dei concorsi di idee in altra parte del disegno di legge.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.2, al fine di estendere il campo di applicazione dei concorsi di idee anche ai giovani laureati.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 2.3, diretto a precisare che la cura del verde urbano è diretta anche a migliorare la qualità della vita.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 3.1, diretto ad individuare una serie di criteri come presupposti per l'istituzione di piattaforme logistiche per il settore florovivaistico, al fine di limitare la proliferazione di tali siti regionali.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.2, diretto a rafforzare l'applicazione della disciplina riguardante la semplificazione della destinazione d'uso di alcuni manufatti.

I restanti emendamenti all'articolo 3 vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.1, diretto a rendere coerente l'articolato con quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile.

I senatori TARICCO (*PD*), BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e LA PIETRA (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4, aventi contenuto identico all'emendamento 4.1.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.5, finalizzato ad inserire altri tipi di lavorazione nell'ambito dell'attività di manipolazione del vegetale; illustra quindi l'emendamento 4.6 al fine di chiarire la connessione tra le diverse attività agricole e florovivaistiche.

I restanti emendamenti all'articolo 4 vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.1 diretto a specificare alcuni criteri per la costituzione di distretti florovivaistici nell'ambito di sistemi produttivi locali storicamente dedicati a tale attività.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 5.2 in cui si propone che l'individuazione dei distretti florovivaistici debba avvenire in presenza di un'adeguata concentrazione di imprese del settore.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 5.5 diretto a promuovere anche iniziative di sviluppo delle attività florovivaistiche nell'ambito delle attività scolastiche e delle iniziative di formazione.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 5.0.100, diretto a introdurre un piano straordinario di riconversione delle strutture produttive e di efficientamento energetico degli impianti.

I restanti emendamenti all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.1, diretto a precisare che il Tavolo tecnico deve essere istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; illustra quindi l'emendamento 6.2, diretto a circoscrivere il numero dei partecipanti allo stesso Tavolo tecnico, in particolare limitando la partecipazione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 6.3 che apporta una serie di correzioni all'articolo 6 del disegno di legge al fine di rendere più efficace il Tavolo tecnico, in particolare riducendone il numero dei

partecipanti ed istituendo un Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 6.4 avente identico contenuto.

Illustra quindi l'emendamento 6.6 che affronta il tema del monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.7 che aggiunge il monitoraggio degli atti legislativi alle attività svolte dal Tavolo tecnico.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 6.9, diretto ad adeguare il testo del disegno di legge alla nuova denominazione assunta dal Ministero della transizione ecologica.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 6.10 con il quale è previsto il coinvolgimento di un componente della Conferenza permanente Stato-Regioni in luogo delle singole Regioni e Province autonome nell'ambito del Tavolo tecnico.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 6.12, in cui prevede la possibilità di istituire tavoli settoriali permanenti, al fine di snellire l'attività del Tavolo tecnico.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 6.13 diretto a precisare ulteriormente i compiti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale; illustra poi l'emendamento 6.14 con il quale si precisa che il Tavolo tecnico svolge compiti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazionale; illustra infine l'emendamento 6.15 in cui prevede uno stretto raccordo tra il Tavolo tecnico e il Ministero della transizione ecologica nella predisposizione del Piano nazionale del settore florovivaistico.

I restanti emendamenti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.1 in cui prevede che all'Organo di coordinamento per il florovivaismo partecipino anche rappresentanti del Tavolo tecnico.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 8.2, con il quale si prevede anche il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative.

I senatori TARICCO (*PD*), LA PIETRA (*FdI*) e BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5 aventi contenuto identico all'emendamento 8.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 9.1, finalizzato ad integrare il Piano nazionale del settore florovivaistico con le tematiche dei costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 9.3, diretto a precisare che il Piano nazionale del settore florovivaistico è organizzato in sezioni al fine di consentire interventi differenziati.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 9.5 al fine di precisare che obiettivo del Piano è la riduzione delle superfici impermeabilizzate in luogo di quelle asfaltate; illustra quindi l'emendamento 9.100 diretto ad aggiornare l'importo delle autorizzazioni di spesa e le annualità dei finanziamenti previsti dalla norma in commento.

I restanti emendamenti all'articolo 9 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 10.1 diretto a superare il sistema dei marchi regionali preferendo l'utilizzo di un marchio nazionale, di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui possono accedere le aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta; illustra quindi l'emendamento 10.2 con cui prevede che le Regioni possono promuovere marchi di prodotto o di processo.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 10.3 con cui si precisa che il Ministero deve promuovere marchi in ambito nazionale.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 10.4 con il quale il concorso «Comuni fioriti» viene riconosciuto nell'ambito del circuito delle attività promozionali.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 10.5 diretto ad evitare la proliferazione di marchi di certificazione al fine di tutelare quelli già esistenti.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento 11.100, da parte del relatore LA PIETRA (*FdI*), diretto ad aumentare le risorse previste per il finanziamento delle attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico e ad aggiornare le annualità di riferimento.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.1 dedicato ai Centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 13.2 avente contenuto analogo.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.3 che, al fine di rendere coerente la disposizione con il vigente quadro normativo del codice civile, prevede una serie di requisiti di cui debbano essere dotati gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

I senatori BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e LA PIETRA (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 13.4 e 13.5 aventi contenuto analogo all'emendamento 13.3.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 13.8 diretto a specificare i criteri che debbono caratterizzare i Centri per il giardinaggio.

I restanti emendamenti all'articolo 13 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 14.2 diretto ad integrare la definizione di manutentore del verde con quella di costruttore; illustra poi l'emendamento 14.3 con il quale si intendono superare alcune difficoltà applicative per alcune imprese che abbiano già svolto attività di manutenzione del verde pubblico.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) e i senatori TARICCO (*PD*) e LA PIETRA (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.6 aventi contenuto analogo all'emendamento 14.3.

I restanti emendamenti all'articolo 14 sono dati per illustrati, così come l'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

I senatori TARICCO (*PD*), BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e LA PIETRA (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3 diretti a sopprimere l'articolo.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 16.4 con cui si prevede la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano ove siano rispettate determinate condizioni.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 16.5 con il quale, in alternativa alla soppressione dell'articolo, si propone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca le attività e le condizioni con cui i Comuni possono promuovere la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano.

I restanti emendamenti all'articolo 16 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione dell'unico emendamenti riferito all'articolo 17.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 17.1 con cui viene delineato il percorso necessario per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche inter-regionale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 18.1 con cui vengono individuate misure ed interventi specifici per le aziende florovivaistiche nell'ambito dei Piani di sviluppo regionale.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 18.2 con cui si prevede un accordo con la Conferenza permanente Stato-Regioni per l'individuazione di adeguati interventi dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 950 (problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek) di rappresentanti delle organizzazioni professionali

agricole e organismi della cooperazione, svoltasi il 5 ottobre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 878**Art. 7.****7.100 (testo 2)**

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 318

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

180^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Vannia Gava.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, avendo la Commissione convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni, i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria sul disegno di legge in titolo, saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene poi di fissare a giovedì 21 ottobre, alle ore 12, il nuovo termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato a mercoledì 20 ottobre alle ore 12.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19 (n. 303)

(Parere al Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) ricorda che il decreto ha ricevuto il parere positivo dell'ARERA. Evidenzia inoltre che il *dossier* elaborato dal Senato indica che nel 2020 gli oneri di sistema connessi alle agevolazioni per le imprese energivore sono stati pari a 1.661,65 milioni di euro su un totale di 10.127 milioni di euro (ossia il 16,41 per cento). Il predetto importo grava, nel dettaglio, per 428,53 milioni di euro sulle utenze domestiche (che ammontano a circa 29,5 milioni) e per 1.233,13 milioni di euro sulle utenze non domestiche non ammesse alle agevolazioni.

Auspica quindi che i nuovi criteri individuati dal decreto abbiano impatti contenuti verso gli utenti (sia domestici che non), in particolare per quelli a basso reddito o comunque in situazioni di difficoltà; rende noto al riguardo che è stata fatta specifica richiesta al Ministero della transizione ecologica per l'individuazione di predetti soggetti. Ritiene pertanto che sia un dovere della politica vigilare attentamente ed intraprendere se necessario eventuali azioni di mitigazione.

Conclude proponendo alla Commissione, in qualità di relatore, di esprimere parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la predetta proposta di parere favorevole viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11^a)**

Martedì 12 ottobre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 73

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria**261^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La PRESIDENTE, relatrice facente funzione, illustra il provvedimento in titolo. Il decreto-legge in conversione – già esaminato dalla Camera, che non vi ha apportato modificazioni – reca «Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021» ed è composto da 7 articoli.

L'articolo 1 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna. La disposizione è espressamente finalizzata a prevenire i rischi di contagio da COVID-19. Si ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica.

L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera. In particolare, il comma 1 stabilisce, alla lettera a), che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni

elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500. La relazione tecnica al disegno di legge di conversione evidenzia come, in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19, nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto. La lettera *b*) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le sezioni raccolgono, poi, anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 3, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976. La lettera *c*) prevede che agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sopra richiamati siano impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il comma 2 stabilisce come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere o i seggi speciali. In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e dei seggi speciali personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).

I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. In particolare, il comma 4 per il 2021 consente in tali comuni l'istituzione di seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.

Ai sensi del comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costi-

tuire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Il comma 6 dispone che – limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 – i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo devono essere muniti delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021.

Il comma 7 dispone in ordine all'onorario dei componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere. Il comma 8 autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti COVID-19.

L'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020. Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto «presso il comune di residenza». A tal fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni. In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto. In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. Il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 7 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), pur annunciando sin da ora che voterà a favore del provvedimento, sottolinea che appare di dubbia utilità occuparsi di un decreto-legge che, in sostanza, ha già esaurito i propri effetti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) obietta alla precedente oratrice che la normativa introdotta dal decreto-legge si applicherà anche agli imminenti turni di ballottaggio e che in sede di conversione, in ogni caso, il Senato è chiamato a una non irrilevante assunzione di responsabilità politica. Nel merito, reputa che il provvedimento in esame sia ineccepibile, essendo stato adottato per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. Ricorda che il provvedimento in esame, licenziato dalla Camera lo scorso 5 ottobre, è al vaglio del Senato in seconda lettura.

Quindi, in qualità di relatrice facente funzione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere testé avanzata è posta ai voti e risulta approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) manifesta perplessità sull'applicazione della certificazione verde ai soggetti minori di età, ritenendo che questi ultimi non dovrebbero essere spinti ad effettuare una vaccinazione, quale è quella contro il Covid-19, per la quale, nei loro riguardi, non vi è certezza in ordine alla sussistenza di un rapporto rischi-benefici favorevole. A tal proposito, ricorda che vi è la possibilità di effetti avversi quali miocarditi e pericarditi. Saggiunge che vi è anche un profilo etico da considerare, dal momento che la vaccinazione dei minori appare caldeggiata allo scopo di sopperire alla riluttanza dei soggetti adulti.

In termini più generali, esprime il convincimento che, per evitare polarizzazioni su questo delicato tema, le persone andrebbero persuase e ac-

compagnate verso la vaccinazione, senza indulgere a misure di carattere divisivo.

Quanto alla questione dei tamponi, reputa che essi dovrebbero essere gratuiti per i lavoratori e che la loro validità, ai fini della certificazione verde, dovrebbe essere estesa, in tutti i casi, a 72 ore. A tale ultimo proposito, segnala il rischio che il sistema di *testing* possa non reggere l'urto dell'aumentata domanda di tamponi e che le imprese possano dover fare i conti con carenze di personale. Rimarca le perplessità della sua parte politica sull'istituto del reddito di cittadinanza, che a suo avviso acuisce il rischio della carenza di mano d'opera.

Da ultimo, ribadisce che occorrerebbe consentire la generazione del certificato verde anche sulla base dei risultati del *test* sierologico, non essendo chiari i motivi per i quali finora questa richiesta sia rimasta priva di ascolto.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) dissente dalle critiche al reddito di cittadinanza, a suo giudizio fuori luogo, e fa rilevare che in Italia si è raggiunto un tasso molto elevato di vaccinati, pari a circa l'80 per cento, proprio perché le istituzioni hanno saputo accompagnare le persone verso l'immunizzazione. Trova che questa tensione all'accompagnamento si sia un po' persa solo nell'ultimo periodo e ribadisce la necessità di una comunicazione trasparente e capillare, che metta gli individui in condizione di essere artefici della propria salute.

Ritiene che il provvedimento in esame possa essere migliorato limitando l'impiego della certificazione verde ai soli ambiti lavorativi nei quali vi è l'impossibilità di mantenere il distanziamento interpersonale: in questo modo, a suo avviso, si scongiurerebbe il rischio che il sistema di *testing* possa andare in crisi.

Sull'opportunità di valorizzare lo strumento del *test* sierologico, quanto meno a fini di esenzione dall'obbligo di certificazione verde, si associa alle considerazioni già svolte dalla senatrice Pirro.

Quanto alla questione dei costi dei tamponi, reputa inopportuno garantire la gratuità dei *test* a tutti i lavoratori vaccinabili: è preferibile, a suo parere, imporre prezzi calmierati a favore dei lavoratori a basso reddito.

La senatrice STABILE (*FIBP-UDC*), nel fare propri i rilievi già formulati, in merito alle difficoltà applicative connesse all'estensione della certificazione verde, segnala che non sono ancora stati risolti i problemi derivanti dalla somministrazione del vaccino sperimentale «Reitera» o di altri vaccini anti-Covid non riconosciuti dall'EMA: coloro che hanno ricevuto tali vaccini, sebbene immunizzati, sono tuttora costretti a sottoporsi a tamponi periodici.

Segnala, inoltre, che moltissimi cittadini continuano ad incontrare difficoltà, dovute a intralci di tipo organizzativo, burocratico o informatico, nell'ottenere la certificazione verde, pur avendo pieno titolo ad essa.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'AGGRESSIONE AGLI OPERATORI DEL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

La PRESIDENTE deplora l'aggressione a danno degli operatori del Policlinico Umberto I di Roma, posta in essere, secondo quanto riportato dai mezzi d'informazione, da alcuni dei partecipanti alla recente manifestazione di protesta contro il *green pass*. Esprime solidarietà ai lavoratori oggetto di aggressione.

La Commissione unanime si associa.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria**246^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava e il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 21 settembre.

La presidente MORONESE, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a, 4^a, 7^a, 9^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

Avverte altresì che, alla scadenza del termine fissato per lo scorso giovedì 7 ottobre, risultano essere stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno pubblicati in allegato.

Non essendovi richieste d'intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Avverte quindi che si passerà alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.9 e 1.22, entrambi volti a valorizzare il contributo delle associazioni venatorie nel contrasto al fenomeno degli incendi boschivi.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.6 e 1.31 e si sofferma poi, in particolare, sull'emendamento 1.31 avente ad oggetto la disciplina del comitato tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) illustra gli emendamenti 1.19 e 1.23, entrambi incentrati sul tema della tutela della fauna e della biodiversità in correlazione con il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi.

La senatrice NUGNES (*Misto*) ritira l'emendamento 1.32 e illustra gli emendamenti 1.17, 1.21 e 1.25.

Il senatore NASTRI (*FdI*) illustra gli emendamenti 1.13 e 1.41 – entrambi volti a valorizzare il ruolo delle imprese agricole e forestali nell'ambito in questione – nonché l'emendamento 1.0.4.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE decide di sospendere la seduta e convoca immediatamente un Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

La PRESIDENTE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto che la Commissione procederà all'audizione del ministro Cingolani congiuntamente con la Commissione VIII della Camera dei deputati, nella giornata di giovedì prossimo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto di prorogare a mercoledì 20 ottobre, alle ore 11, il termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui i relatori potranno tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 293). (n. 293)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che risulta ancora non espresso il parere della Conferenza unificata in ordine all'atto del Governo in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

(al testo del decreto-legge)

G/2381/1/13

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI, ROMANO

La Commissione, in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

premesso che:

Dall'inizio dell'anno a oggi in Italia sono stati avvolti dalle fiamme oltre 140mila ettari boschi, un'area grande quanto le città di Venezia, Genova, Torino, l'Aquila e Napoli messe insieme: il 2021 è l'anno peggiore per quanto riguarda gli incendi e ha superato il record del 2017. Lo dicono i dati dell'European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea, che fotografa i roghi a partire dal 2008.

considerato che:

Secondo i dati del CUFA - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari - i fenomeni particolarmente virulenti ed estesi si sono verificati nel corso dell'estate 2021 in Sicilia, Calabria, (*Aspromonte*), Molise e Sardegna (*oristanese*). Nell'*Aspromonte (Parco nazionale)*, si sono registrate le situazioni più devastanti, con incendi che hanno cagionato vittime e numerosi danni, e che hanno interessato aree di interfaccia urbano foresta all'interno del comune capoluogo di Regione. In Sicilia l'emergenza è durata per buona parte dei mesi di luglio ed agosto, con un elevato numero di eventi.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un successivo provvedimento normativo la possibilità di destinare finanziamenti in favore degli enti territoriali più colpiti dai roghi verificatisi durante l'estate del 2021, ovvero a favore delle Regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise, per interventi di rimboschimento, ripopolamento delle specie autoctone e ripristino della biodiversità nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali nell'ambito di

piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L.vo 3 aprile 2018 n° 34.

G/2381/2/13

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

La Commissione, in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

premesso che:

nel 2001 il Governo ha affidato al corpo forestale dello Stato una Indagine conoscitiva sul fenomeno degli incendi boschivi rivelatasi molto utile per orientare l'azione di indirizzo politico e operativa di intervento;

considerato che:

sarebbe utile, al fine di effettuare un'analisi approfondita del fenomeno a livello nazionale e delle matrici socio-economiche che lo sottintendono, nonché degli assetti regionali che compongono il complesso dispositivo antincendio boschivo del Paese, a 20 anni dalla precedente indagine

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affidare una nuova Indagine conoscitiva sul fenomeno degli incendi boschivi da parte dei Carabinieri forestali.

G/2381/3/13

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

La Commissione, in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

premesso:

che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese;

che la legislazione di settore ed in particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, affida la competenza primaria nella materia della lotta attiva contro gli incendi boschivi alle Regioni, riservando allo Stato il solo concorso nell'attività di spegnimento. Tale assetto normativo è stato

confermato dalla legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;

che lo Stato resta competente in via sussidiaria al concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi mediante il servizio garantito dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dall'Arma dei Carabinieri per le connesse attività di prevenzione, e repressione dei reati attinenti agli incendi boschivi;

che gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei;

che per tali interventi le Regioni possono avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad appositi accordi di programma;

considerato che:

dai dati forniti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di audizione al Senato, la flotta aerea a disposizione del corpo stesso risulta essere ad oggi: 19 Canadair CL415, 6 elicotteri Erickson S64 e 3 elicotteri AB412 dedicati. A questi si aggiungono i velivoli dei 15 reparti volo dei vigili del fuoco che possono essere chiamati ad intervenire, soprattutto in caso di incendi di interfaccia;

in particolare i 19 Canadair CL415, rappresentano mezzi indispensabili per la lotta attiva agli incendi boschivi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un successivo provvedimento normativo, se non già in sede di legge di bilancio, la possibilità di destinare risorse economiche per procedere ad un ammodernamento tecnologico dei mezzi della flotta aerea in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo ai Canadair CL415 per renderli maggiormente efficaci nello spegnimento degli incendi boschivi.

G/2381/4/13

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

il disastro ambientale provocato dagli incendi divampati questa estate soprattutto nelle regioni del sud e nelle isole oltre a causare la inaccettabile perdita di vite umane e di attività economiche ha arrecato un enorme danno al patrimonio naturale, senza precedenti;

I dati raccolti in sede europea sono agghiaccianti, 158.000 ettari percorsi dal fuoco nella penisola e decine e decine di milioni di animali periti tra le fiamme. Il corpo forestale negli anni ha evidenziato, attraverso un serio monitoraggio, che l'incidenza degli incendi dolosi e colposi ha sempre superato il 95 per cento del totale e ciò rende evidente quanto sia necessario una seria azione di prevenzione con l'adozione di nuove strategie a tutela della fauna e della biodiversità per evitare il ripetersi di una tale devastazione, in particolare con maggiore forza e urgenza si pone la questione di una nuova regolamentazione della stagione venatoria;

L'ISPRA ha presentato il 9.9.2021 al MITE, al MIPAAF alle Regioni e alle Province Autonome, Uffici caccia, il documento "Siccità, incendi e tutela della fauna selvatica, stagione venatoria 20-21/20-22." nel quale, oltre a porre l'allarme sulla estrema condizione di criticità della fauna selvatica raccomandava una serie di misure da adottare con estrema urgenza:

"a) la sospensione di ogni autorizzazione a svolgere l'addestramento ed allenamento dei cani da caccia che può condurre una mortalità non trascurabile per le popolazioni di fauna stanziale, particolarmente nel caso dei Galliformi, dei Lagomorfi e degli Ungulati, sino al ripristino delle condizioni ambientali, incluse quelle vegetazionali;

b) il divieto di caccia da appostamento, in particolare nel caso sia stata autorizzata l'anticipazione del prelievo nei confronti di taluni uccelli, la cd preapertura, in quanto in una situazione di *deficit* idrico, si determina una concentrazione del prelievo in corrispondenza dei punti di abbeverata;

c) il posticipo all'inizio di ottobre dell'apertura della stagione venatoria agli Anatidi e agli altri uccelli di paludea *causa della* riduzione dell'estensione delle aree umide con caratteristiche idonee ad ospitare l'avifauna acquatica, nel rispetto dell'indicazione, motivata da considerazioni biologiche e tecniche che prescindono dalle condizioni climatiche contingenti, contenuta nel documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" trasmesso da ISPRA alle Amministrazioni regionali nonché ribadito nell'ambito dell'espressione da parte di ISPRA dei pareri sui calendari venatori regionali;

d) l'introduzione di misure atte a limitare il prelievo sulle popolazioni delle specie non migratrici, sulla base dei dati sul successo riproduttivo raccolti a livello locale dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. In assenza di informazioni dettagliate a riguardo, adottare, a titolo precauzionale, misure volte a limitare la pressione venatoria nel corso della stagione, attraverso il rinvio dell'apertura della caccia ad inizio ottobre e la limitazione del carniere normalmente consentito".

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la necessità di intervenire con la massima urgenza, con proprio provvedimento, all'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela della fauna selvatica e la biodiversità in particolare a limitare, sospendere o vietare l'attività venatoria nei territori colpiti dagli incendi e dalla siccità.

G/2381/5/13

PAPATHEU

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

secondo i dati dell'European Forest Fire Information System aggiornati al 24 agosto u.s. in relazione ai primi mesi del 2021, finora in Italia sono stati distrutti a causa dei numerosi incendi, oltre 158 mila ettari di aree verdi, una superficie naturale pari alla somma delle aree di Roma, Milano e Napoli;

questo disastro ambientale ha interessato in modo particolare le quattro Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna. In particolare, la Sicilia risulta essere la regione maggiormente colpita, con oltre 78mila ettari (78.868) di verde bruciati dall'inizio del 2021;

attualmente, il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Siciliano ha elaborato un Piano di Forestazione finalizzato alla creazione di nuove foreste e al miglioramento dello stato vegetativo di quelle esistenti prevedendo: interventi di imboschimento/rimboschimento su terreni nudi e/o di nuova acquisizione, interventi di ricostruzione boschiva e miglioramento di aree percorse da incendio, nonché interventi di gestione attiva delle sugherete;

l'articolo 8 del decreto in oggetto, al comma 1, primo periodo stabilisce che *"alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro"*;

il secondo periodo dello stesso comma 1 del predetto articolo, stabilisce che: *"in sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di con-*

trasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale";

nella missione 4, componente 2, del PNRR è disposto che "occorre considerare anche gli interventi per la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e il ripristino delle aree colpite da catastrofi, che saranno finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per 1 miliardo di euro",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di utilizzare una parte delle risorse provenienti dai citati Fondi europei per consentire la realizzazione del Piano di forestazione della Regione Sicilia, nonché per interventi di ripristino delle aree del Paese colpite da incendi boschivi con particolare riguardo alle Regioni Calabria, Campania e Sardegna che hanno subito maggiori danni nel corso dell'ultima estate.

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1:

a) *dopo la parola «provvede», inserire le seguenti «al coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e,» e sostituire la parola «triennale» con la seguente «annuale»*

b) *alla lettera a) sostituire le parole «anche satellitari» con le seguenti «come il DSM, passo 1m, relativo alla vegetazione e il DTM, passo 1m, relativo all'andamento del terreno e ottenuti tramite rilievo LiDAR oltre che» e dopo le parole «flotta statale» inserire le seguenti «aumentando l'uso degli elicotteri del Comando Aviazione dell'Esercito (AVES),*

c) *alla lettera b) sostituire le parole «di concorso» con le seguenti: «della flotta»*

d) *alla lettera c) dopo le parole «capacità di» inserire le seguenti «prevenzione, pronto intervento e» e sopprimere le parole » di lotta attiva«*

e) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) *delle esigenze di formazione del personale addetto alla prevenzione e lotta attiva, individuando quale Centro di riferimento nazionale il Forest fire area simulator (FFAS) presso il Centro di Addestramento di*

Castel Volturno del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;

f) dopo la lettera d) aggiungere la seguente

d-bis) delle esigenze di capillare informazione, educazione e partecipazione delle comunità, con specifica priorità nei territori a più elevato rischio di incendio boschivo.

2) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte 9 qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, 6 rappresentanti qualificati delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e 3 rappresentanti qualificati dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi, senza diritto di voto, anche di 6 rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e di protezione civile riconosciute, e di 6 rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che dispongono di conoscenze utili alle predette attività. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3) sostituire il comma 3, con il seguente

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile di ciascun anno, è approvato il Piano nazionale di coordinamento di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che contiene anche le disposizioni per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di cui al comma 1, di seguito Piano nazionale, alla cui realizzazione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Piano nazionale ha validità annuale e con la legge di bilancio sono stabiliti i relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 31 marzo di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, per la verifica congiunta dello stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni».

4) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Piano nazionale di cui al comma precedente è redatto dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico di cui al comma 2, e contiene le azioni di adattamento e mitigazioni necessarie a ridurre il rischio di innesco di incendi boschivi e le linee guida e le direttive per la redazione dei Piani regionali di cui al comma 3 della l.353/2000. Il Piano nazionale, attraverso un livello di analisi e dettaglio adeguato, definisce le aree esposte al pericolo incendi, evidenzia il patrimonio naturale di maggior interesse conservazionistico e individua le aree di interfacciadove integrare misure di selvicoltura preventiva per ridurre il rischio di incendi boschivi».

5) al comma 4 sostituire la parola «ottobre» con la seguente «dicembre» e dopo le parole «Amministrazioni centrali» inserire le seguenti «e periferiche».

1.2

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire la parola «triennale» con la seguente «biennale»;

2) al comma 3 sostituire la parola «triennale» con la seguente «biennale»;

1.3

TRENTACOSTE, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CAMPAGNA, FERRARA, CASTALDI, NATURALE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «con cadenza triennale» con le seguenti: «con cadenza annuale».

1.4

ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), le parole "fissa, rotante o" sono sostituite con le seguenti: "fissa e rotante, e al connesso impiego di mezzi aerei".

1.5

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, ROMANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «rotante o a pilotaggio remoto,» con le parole: «e rotante, compresi quelli a pilotaggio remoto».

1.6

FARAONE, GARAVINI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

– *alla lettera c), dopo le parole «potenziamento di mezzi terrestri,» inserire le seguenti: «attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,»;*

– *alla lettera f), le parole «alla lotta attiva» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività antincendi boschivi».*

1.7

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera c) le parole "di mezzi terrestri," sono sostituite dalle seguenti:

"di flotte aeree delle Regioni ed infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,".

1.8

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole « delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri» inserire le parole « attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale»;

1.9

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole "qualificato" aggiungere le seguenti « inclusi i soci, quale personale volontario delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra cui le Guardie Venatorie Volontarie».

1.10

NATURALE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola «qualificato», aggiungere le seguenti « e delle imprese agricole e forestali»

1.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: ", di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali;"

1.12

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali."

1.13

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali.».

1.14

TARICCO

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: ", di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali."

1.15

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'articolo 1, comma 1 sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla prevenzione e alla lotta attiva, comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti, nonché delle esigenze di capillare informazione, educazione e partecipazione delle comunità con specifica priorità nei territori a più elevato rischio di incendio boschivo.".

1.16

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera d) le parole "alla lotta attiva", sono sostituite dalle seguenti: "alle attività antincendi boschivi".

1.17

NUGNES, LA MURA

All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole "addetto alla lotta attiva", sono inserite le seguenti: " e delle procedure di coordinamento interforze sullo scenario degli incendi, anche individuando, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, le figure professionali per la gestione dei po-

sti di comando avanzato e dei posti di comando unificato per l'incendio boschivo".

1.18

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 lettera d) dopo le parole «delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva» aggiungere le seguenti «comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti.»;*

b) *al comma 2 dopo le parole «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti «e delle Associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Dipartimento della Protezione Civile.».*

1.19

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva" aggiungere le seguenti "comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti." e al comma 2 dopo le parole "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" aggiungere le seguenti "e delle Associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Dipartimento della Protezione Civile.".

1.20

GALLONE, MASINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva" aggiungere le seguenti: "comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti.".

1.21

NUGNES, LA MURA

All'articolo 1, comma 1, lettera d) dopo le parole "delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva", sono inserite le seguenti: "comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti".

1.22

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine «incluso il personale volontario delle associazioni venatorie».

Conseguentemente:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.-bis. Alla luce della ricognizione e valutazione di cui al comma 1, lettera d) e ai fini della formazione, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Piano nazionale di cui al comma 2, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Dipartimento della Protezione Civile possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché con gli Organi di Gestione degli Ambito Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini»

1.23

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, MONTEVECCHI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis. di nuove strategie a tutela della fauna e della biodiversità anche attraverso la inibizione o sospensione dell'attività venatoria nelle regioni, il cui territorio sia stato particolarmente colpito dagli incendi o dalla siccità e che dunque registrino una perdita di biodiversità»

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, aggiungere «nonché dell'ISPRA», al comma 3, primo periodo, dopo le parole «n.281» aggiungere le seguenti « e sentita l'ISPRA»;

conseguentemente al comma 4, dopo la parola «integrandolo» aggiungere le seguenti «gli esperti dell'ISPRA e».

1.24

DE PETRIS, BUCCARELLA, MONTEVECCHI, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente

«*d-bis*) In considerazione dell'altissima incidenza, pari al 95%, degli incendi colposi e dolosi sul totale, il potenziamento dell'azione di intelligence finalizzata ad individuare e contrastare il business degli incendi, le eventuali speculazioni edilizie sul territorio, nonché il coinvolgimento di specifiche categorie professionali legate all'uso del territorio quali gli allevatori, gli agricoltori, gli esercenti attività turistiche o ricreative, e ogni altra figura legata alle attività di prevenzione, rimboschimento e spegnimento degli incendi.».

1.25

NUGNES, LA MURA

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"*d-bis*) delle esigenze di pianificazione delle attività di prevenzione intese come interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali nell'ambito di piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L.vo 3 aprile 2018 n. 34".

1.26

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera d inserire la seguente:

«*d-bis*) delle esigenze di pianificazione delle attività di prevenzione intese come interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali nell'ambito di piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.».

1.27

GAUDIANO, AUDDINO, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CATALFO, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) delle esigenze di localizzazione del personale volontario appartenente alla Protezione Civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale dello stato, nei centri che sorgono ai confini o nelle zone limitrofe ai territori ad alto rischio individuati dal piano regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge 21 novembre 2000, n. 353.».

1.28

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, CAMPAGNA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) delle esigenze di potenziamento dei bacini di rifornimento alimentati da acque dolci nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge 21 novembre 2000, n.353.».

1.29

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CATALFO, CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) delle esigenze di potenziamento dei bacini di rifornimento alimentati da acque dolci nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge 21 novembre 2000, n.353.».

1.30

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, lettera d) aggiungere la seguente:

"*d-bis*) delle procedure di coordinamento interforze sullo scenario degli incendi, anche individuando, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, le figure professionali per la gestione dei posti di comando avanzato e dei posti di comando unificato per l'incendio boschivo".

1.31

FARAONE, GARAVINI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico paritetico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte:

a) dodici qualificati rappresentanti dello Stato facenti parte del Ministero dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18 *-bis*, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;

b) nove rappresentati delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e tre dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi, senza diritto di voto, anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attività. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

1.32

NUGNES, LA MURA

Il comma 2, dell'articolo 1 è così sostituito:

"2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizioni e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico paritetico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dello Stato (Ministeri dell'interno, difesa, economia e finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio

dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18 -bis, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, dei Corpi Forestali Regionali e Provinciali, nove qualificati rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e tre qualificati rappresentanti dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".

1.33

ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «avvalendosi di un Comitato tecnico» aggiungere la parola «paritetico»;*

b) *dopo le parole «Arma dei Carabinieri» aggiungere il seguente testo «dei Corpi Forestali Regionali e Provinciali, nove qualificati rappresentanti»;*

c) *dopo le parole «Bolzano» aggiungere le seguenti «e tre qualificati rappresentanti».*

1.34

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 2, dopo le parole «della difesa» aggiungere le seguenti: «dei trasporti e della mobilità sostenibili».

1.35

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN, MONTEVECCHI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «della transizione ecologica,» aggiungere le seguenti «dell'università e della ricerca»;*

b) *dopo le parole «Arma dei Carabinieri,» aggiungere le seguenti «del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, del Consiglio*

dell'Ordine Nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi».

1.36

FENU, GAUDIANO, NATURALE, DONNO, VANIN, PAVANELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri», inserire le seguenti: ", dei Corpi forestali regionali e provinciali».

1.37

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CATALFO, CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Arma dei Carabinieri», inserire le seguenti: «, degli enti no-profit impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

1.38

NUGNES, LA MURA

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", sono inserite le seguenti: "e delle Associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Dipartimento della Protezione Civile."

1.39

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 2 dopo le parole "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" aggiungere le seguenti "e delle Associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Dipartimento della Protezione Civile."

1.40

GALLONE, MASINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" aggiungere le seguenti "e delle Associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Dipartimento della Protezione Civile".

1.41

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 2, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281», aggiungere le seguenti: «, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole.».

1.42

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, dopo le parole: "28 agosto 1997, n. 281", inserire le seguenti: ", delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole".

1.43

TARICCO

Al comma 2, dopo le parole: "28 agosto 1997, n. 281" inserire le seguenti: ", delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole".

1.44

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole".

1.45

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN, MONTEVECCHI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « I rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata di cui sopra devono essere pari, in numero, a quelli del Governo nazionale.»;

b) dopo le parole « Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi » aggiungere le seguenti parole « anche della consulenza, senza diritto di voto,».

1.46

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 2, dopo le parole "Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi," sono inserite le seguenti: ", con funzioni consultive e in qualità di esperti, ".

1.47

CANDIANI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 20, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo le parole "pubblici registri" inserire le seguenti: "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso"».

1.48

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN, MONTEVECCHI

Al comma 3 dopo le parole «della transizione ecologica, » aggiungere le seguenti «dell'università e della ricerca,»;

1.49

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle risorse stanziare il Piano nazionale può prevedere altresì la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) della legge 21 novembre 2000, n.353 sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi».

1.50

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione» *inserire le seguenti:* «, previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

b) dopo le parole: «con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali» *inserire le seguenti:* «e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano».

1.51

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 4, dopo le parole "Piano nazionale speditivo", sono aggiunte le parole "previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,"

conseguentemente

dopo le parole "10 ottobre 2021" eliminare ",."

1.52

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, MONTEVECCHI, RUOTOLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Consiglio dei Ministri con propria delibera, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, nelle regioni colpite da estesi

e ripetuti incendi, impone in questi territori il divieto della caccia almeno per tutta la stagione venatoria.

1.53

DELL'OLIO, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2021, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio".

1.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, MONTEVECCHI, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la tutela della fauna selvatica nelle aree del territorio nazionale interessate dagli incendi)

1. Al fine della tutela della fauna selvatica, nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa degli ampi e ripetuti incendi vi è la sospensione dell'attività venatoria per almeno 2 anni su tutto il territorio regionale.

2. Nelle regioni che hanno registrato incendi su una percentuale pari al 1% dell'intero territorio, secondo il sistema di monitoraggio europeo «European Forest Fire Information System (EFFIS)» della Commissione Europea l'attività venatoria non può essere autorizzata prima del 1 novembre ed è comunque sempre escluso il ricorso alla preapertura di cui al comma 2, art. 18 della L.157/92.

1.0.2

CANDIANI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 231.649, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente.»

1.0.3

CANDIANI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si procede come di seguito:

a) per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'Interno n. 676 del 18 ottobre 2016, fino ad esaurimento degli idonei della medesima;

b) per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, una quota del 40 per cento è riservata allo scorrimento

della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima. L'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria; l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria.».

1.0.4

ZAFFINI, NASTRI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1-bis. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, nel quadro della ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 4, è autorizzato a prorogare sino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016.».

1.0.5

CANDIANI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«1. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.»

Art. 2.**2.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dei vigili del fuoco volontari non permanenti, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 60 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Per le finalità del presente comma è assegnata la somma di 15 milioni di euro alle Regioni e alla Province autonome, e 5 milioni di euro al Dipartimento della Protezione Civile per le esigenze delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile e degli enti del terzo settore impegnati nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e nell'informazione, sensibilizzazione, educazione e coinvolgimento delle comunità locali».

b) *al comma 3 dopo le parole «assicura il» inserire le seguenti «coordinamento e il».*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. A decorrere dall'anno 2022 per le esigenze del presente articolo è autorizzato un fondo di rotazione pari a 10 milioni di euro».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativanelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi)

2.2

FARAONE, GARAVINI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dei Vigili del fuoco Volontari non permanenti, il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 16.000.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.000.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa, a euro 2.000.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e a euro 20.000.000,00 per le esigenze delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.».

Conseguentemente, alla rubrica, le parole «delle componenti statali» sono soppresse

2.3

TRENTACOSTE, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA, FERRARA, CASTALDI, NATURALE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, e per i corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 23.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa, a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e a euro 10.000.000,00 per le esigenze dei corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale.».

2.4

GAUDIANO, L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN, MONTEVECCHI, CATALFO, CAMPAGNA, ROMANO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» *inserire le seguenti:* «e dei Vigili del fuoco Volontari non permanenti»;

b) *sostituire le parole:* «quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno» *con le seguenti:* «quanto a euro 16.650.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno»;

c) *dopo le parole:* «e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le finalità di cui al presente comma è assegnata la somma di 16.650.000,00 euro alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.».

2.5

NUGNES, LA MURA

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole "per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "e dei vigili del fuoco volontari e non permanenti".

2.6

PAPATHEU

Al comma 1, dopo le parole: « per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", *inserire le seguenti:* "e dei vigili del fuoco volontari e non permanenti".

2.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, MONTEVECCHI, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la parola «aerei», inserire le seguenti: « inclusi i droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar»

2.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole "e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi" inserire le seguenti: "nonché per il trasporto e il soccorso degli animali coinvolti".

2.9

GALLONE, MASINI

Al comma 1, dopo le parole:"e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi" aggiungere le seguenti : "nonché per il trasporto e il soccorso degli animali coinvolti".

2.10

NUGNES, LA MURA

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole "e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi" sono inserite le seguenti: "nonché per il trasporto e il soccorso degli animali coinvolti".

2.11

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'articolo 2, comma 1, dopole parole "e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi" aggiungere le seguenti "nonché per il trasporto e il soccorso degli animali coinvolti".

2.12

NUGNES, LA MURA

All'articolo 2, comma 1, le parole " 40 milioni", sono così sostituite: "60 milioni".

2.13

NUGNES, LA MURA

All'articolo 2, comma 1, aggiungere le parole:

"Per le finalità del presente comma è assegnata la somma di 15 milioni di euro alle Regioni e alla Province autonome, e 5 milioni di euro al Dipartimento della Protezione Civile per le esigenze delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile e degli enti del terzo settore impegnati nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e nell'informazione, sensibilizzazione, educazione e coinvolgimento delle comunità locali."

2.14

ZAFFINI, NASTRI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"5. Il personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. In particolare:

a) il personale appartenente al ruolo degli operatori riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria;

b) il personale appartenente ai ruoli degli assistenti e degli ispettori riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria."

3-ter. Dopo l'**articolo 212** del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, aggiungere il seguente:

«Art. 212-bis.

Il personale appartenente ai ruoli di cui agli articoli 153, 162, 171, 178, e 188, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».

2.15

ZAFFINI, NASTRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Dopo l'**articolo 212** del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, aggiungere il seguente:

«Art. 212-bis.

La nomina a primo dirigente logistico gestionale, informatico e della comunicazione di cui all' art. 142, comma 4 avviene, anche in fase di prima applicazione, secondo le procedure ordinarie di cui agli artt. 160, 169 e 148 d.lgs. 217/2005. Conseguentemente, l'articolo 260 è abrogato.».

2.16

BERUTTI

Al comma 4 sostituire le parole "dal presente articolo" con le seguenti "dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3" e dopo il comma 4 inserire il seguente "4-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 della Legge 21 novembre 2003, n. 326, dopo la parola «pubblici registri» sono inserite le parole «nonché materiale ed attrezzatura di soccorso».

2.17

TARICCO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "pubblici registri" sono inserite le seguenti: "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso"»

2.18

D'ARIENZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a

quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, solo per la decorrenza 1 gennaio 2020, a cinque settimane.».

2.19

VATTUONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di rafforzamento della capacità operative delle attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché dei servizi di soccorso pubblico di cui al presente articolo, la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 è prorogata al 31 dicembre 2023.».

2.20

DELL'OLIO, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di rafforzamento della capacità operativa delle attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché dei servizi di soccorso pubblico di cui al presente articolo, la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 è prorogata al 31 dicembre 2022.».

2.21

VATTUONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di rafforzamento della capacità operative delle attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché dei servizi di soccorso pubblico di cui al presente articolo, la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a se-

rie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 è prorogata al 31 dicembre 2022.».

2.22

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN, MONTEVECCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Ai sensi dell'accordo quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della n. 136 del 14 giugno 2017, le convezioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco sono a titolo gratuito.

4-ter. Per le finalità di cui all'articolo 12, della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché per dotare le Regioni e le Province autonome di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, lo Stato trasferisce, altresì, alle Regioni e alle Province autonome la somma di euro 20 milioni per l'anno 2021 e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

b) *al comma 4, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti «dai commi 1, 2 e 3».*

2.23

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al testo in Rubrica sopprimere le parole «delle componenti statali».

2.0.1

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI, LA MURA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino del corpo forestale dello Stato)

1. A decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è ricostituito il Corpo forestale dello Stato.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità attuative per la ricostituzione del medesimo Corpo forestale dello Stato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di trasferimento al Corpo forestale dello Stato delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite ai corpi ed enti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 11.

5. Il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo le medesime qualifica e sede di servizio. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la propria permanenza nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

2.0.2

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRUZZONE, TESTOR

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Misure di armonizzazione normativa relative al Corpo Militare della Croce Rossa italiana)*

All'articolo 1, comma 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole "nelle forze Armate" aggiungere le seguenti: "e nel Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana,».

2.0.3

DONNO, L'ABBATE, DI GIROLAMO, COLTORTI, TONINELLI, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CAMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Reclutamento di personale nell'Arma dei Carabinieri per l'attuazione del PNRR per la rivoluzione verde e la transizione ecologica)*

1. Al fine di favorire la piena efficacia delle misure del PNRR in tema di sicurezza del territorio, ed in particolare in materia di mitigazione dei rischi idrogeologici, di salvaguardia delle aree verde e della biodiversità tramite interventi di forestazione e la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche attraverso l'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ambiente nell'ambito delle attività e delle competenze in materia di polizia, di anti-incendio, di protezione civile assunte dall'Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 e successive modificazioni, le assunzioni straordinarie previste ai sensi dell'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono rideterminate in maniera da consentire anche l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui al Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 23 novembre 2011. Le assunzioni di cui al periodo precedente sono effettuate attraverso lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto del Capo del Corpo Forestale 24 luglio 2014 ai sensi dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 59 del 29 luglio 2014. Per le finalità di cui alla presente disposizione, la validità delle gra-

duatorie approvate con decreto del Capo del Corpo Forestale 24 luglio 2014, è differita fino al completo scorrimento delle stesse.».

2.0.4

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui al D.P.R 495/92, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.5

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al D.P.R 495/92, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta.»

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.6

PAZZAGLINI, BRUZZONE, ARRIGONI, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Concorsi straordinari per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Al fine di integrare e rafforzare la capacità operativa del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, Dopo l'articolo 259, è inserito il seguente:

"Articolo 259-bis.

(Disposizioni straordinarie per l'accesso alle qualifiche)

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avviare una procedura straordinaria di selezione secondo i seguenti criteri:

a) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 15 posti, in deroga all'articolo 173 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, nei ruoli di Vigile del fuoco, Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 173, comma 1, lettera d), il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore tecnico-scientifico avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 174 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio tecnico-scientifico come da art 142 del d.l. 6 ottobre 2018, n.127 viene riconosciuta in deroga l'operatività limitata al proprio ambito di competenza e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

b) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 45 posti, in deroga all'articolo 143 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, ed in

ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli dei Vigili del Fuoco, che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 143, comma 1, lettera d), il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore avrà una durata di sei mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei sei mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

c) l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendio, per n. 100 posti, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione interna, da selezionare secondo il punteggio attribuito ai titoli di studio e l'ordine di ruolo, del personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra e Capo reparto, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo scientifico-tecnologico e umanistico-sociale. Il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di ispettore Antincendi avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai ruoli operativi e comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Ispettore Antincendi e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;"

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 100 mila euro per l'anno 2021 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.7

ZAFFINI, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni inerenti la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 231.649 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

2.0.8

DONNO, NATURALE, COLTORTI, DI GIROLAMO, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per il rafforzamento della tutela idrogeologica e delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Ai fini della piena valorizzazione nell'ambito della sicurezza nazionale, delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare, nonché per ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse

disponibili per la vigilanza, la prevenzione, la lotta e lo spegnimento degli incendi boschivi in concorso con le Regioni, nonché per rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, è istituita, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la sicurezza ambientale e forestale (DISAF) a cui è preposto il prefetto.

2. Al fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DISAF, i Ministeri, le autorità, le altre amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, al prefetto sono attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza. Per la ricomposizione unitaria e per l'armonizzazione, nell'ambito della DISAF, i compiti, anche tecnici, già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato e, in via transitoria, nelle more della costituzione, nella medesima articolazione dipartimentale della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare (Polfor) dipendono dalla DISAF. L'Organizzazione di cui all'articolo 174-*bis* del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il relativo personale, nonché quello di tutte le sue articolazioni centrali e territoriali di essa, in forza alla data del 30 agosto 2021, che mantiene, fino al completamento del riordino e al suo assorbimento nella Polfor, lo status e l'ordinamento militare, salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo Forestale dello Stato, non debba essere destinato, d'intesa con la DISAF e con contestuale sostituzione, ad altri Reparti dell'Arma dei carabinieri.

3. Per la costituzione della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce con domanda e in posizione di comando, nella medesima Direzione centrale e nelle articolazioni territoriali della predetta Organizzazione, e con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenuto al Corpo Forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia. Il personale confluito nei Vigili del Fuoco e quello comunque già appartenente al Servizio aereo del Corpo forestale dello Stato è assegnato, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, ai corrispondenti Servizi e Reparti della Polizia di Stato.

4. Alla DISAF e, a seguito della sua costituzione, alle relative articolazioni territoriali della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare è altresì trasferito, su richiesta, il restante personale appartenuto al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadrarsi nei ruoli della Polizia di Stato. Alla DISAF e alla Polfor sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli comunque attribuiti all'Organizzazione di cui all'articolo 174-*bis* del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adempimento dei compiti istituzionali, inclusivi di infrastrutture, mezzi, anche aerei ed apparati in uso alla suddetta Organizzazione nonché tutti quelli assegnati ai Vigili del Fuoco e alle altre Forze di polizia per l'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo. Alla DISAF e alla Polfor sono altresì assegnati infrastrutture e mezzi già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016. La Polizia Forestale, ambientale e agroa-

limentare custodisce la bandiera del Corpo Forestale dello Stato e le medaglie di cui essa è stata insignita, nonché i cimeli storici appartenuti al predetto Corpo. La documentazione e gli archivi storici del Corpo forestale attinenti agli interventi di carattere idrogeologico e paesaggistico sul territorio naturale e montano, così come a documentazione amministrativa e storica afferente all'organizzazione di detti interventi sono versati all'Archivio di Stato competente per territorio per la catalogazione, la condivisione pubblica delle informazioni e la conservazione delle relative informazioni, che devono essere tramandate alle future generazioni. Ai fini della ricomposizione unitaria e dell'armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza, di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e, per sua delega, il Direttore centrale della DISAF, ha la responsabilità dell'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, di quelle del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, del Ministro per la transizione ecologica e degli altri Ministri competenti, al fine del coordinamento dei compiti e delle attività di sicurezza e vigilanza per la prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare e delle altre Forze di polizia. Il Capo della polizia, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e il Direttore della DISAF, per sua delega, provvedono altresì, secondo le direttive predette, al coordinamento tecnico-operativo di cui all'articolo 4, n. 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sue articolazioni territoriali concorrono, a richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, nelle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. Il questore si avvale dei Funzionari e del personale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell'aria. Restano altresì attribuite alle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza e alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, comma 2, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato già destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolge, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva di pubblica sicurezza e polizia amministrativa e polizia giudiziaria negli ambiti di propria competenza, ed, in particolare, quelli della tutela idrogeologica, dei serbatoi di carbonio e della biodiversità. Restano fermi i

provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:

a) alla riorganizzazione organizzazione della DISAF, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, in relazione alle funzioni di delle Autorità nazionali e centrali di pubblica sicurezza e a quelle specificamente attribuite alla stessa Direzione e all'istituzione dell'Ufficio, aumentando conseguentemente di una unità il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1 e fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335;

b) ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, con ogni conseguente provvedimento di razionalizzazione e soppressione, alla costituzione, nell'ambito della DISAF e quale autonoma Specialità della Polizia di Stato, della Polizia Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Polfor);

c) c) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali, delle attività scientifiche e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello della Specialità dipendente dalla DISAF, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal Direttore della DISAF, che è anche responsabile dell'organizzazione interna;

d) a disciplinare i tavoli tecnici delle Autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi;

e) d) a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimenti delle autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche

per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DISAF, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le finalità di cui al presente articolo sono conseguite per gli aspetti tecnico-specialistici nell'ambito dell'attuazione delle direttive del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del Ministro per la transizione ecologica, secondo quanto disciplinato dal comma 2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 3.

3.1

GALLONE, MASINI

Al comma 1, dopo le parole "di Trento e di Bolzano", sostituire le parole da: «resi tempestivamente disponibili...» fino a «supporto digitale» con le seguenti: "entro i sette giorni successivi la conclusione di ogni evento incendiario, sono resi disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale entro la settimana successiva la loro rilevazione,".

3.2

FERRAZZI, COMINCINI, MIRABELLI

Al comma 1, sopprimere la parola "tempestivamente" e dopo la parola "disponibili" inserire le seguenti: "al 1° aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati".

3.3

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI

Al comma 1, si apportano le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la parola "tempestivamente";*
 - b) *dopo la parola «disponibili» aggiungere le seguenti «il 1 aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati».*
-

3.4

NASTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «tempestivamente disponibili» con le seguenti: «disponibili al 1° aprile di ogni anno, dandone comunicazione».

3.5

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *la parola "tempestivamente" è eliminata;*
 - b) *dopo la parola "disponibili" sono aggiunte le seguenti "al 1 aprile di ogni anno".*
-

3.6

NUGNES, LA MURA

All'articolo 3, comma 1, le parole "resi tempestivamente", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 gennaio di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati, sono resi".

3.7

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'art. 3, comma 1, eliminare la parola "tempestivamente" e aggiungere dopo la parola "disponibili" le seguenti parole "al 1° aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati".

3.8

FARAONE, GARAVINI

Al comma 1, le parole «resi tempestivamente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «resi disponibili al 1 aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati,».

3.9

CALIGIURI, GALLONE

Al comma 1, sopprimere la parola "tempestivamente" e aggiungere dopo "disponibili" le seguenti parole "al 1 aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati".

3.10

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole "disponibili" aggiungere le seguenti "a titolo gratuito".

3.11

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole "l'immediata e provvisoria applicazione" con le seguenti: «l'applicazione, a decorrere dal termine dell'incendio come indicata nei relativi elenchi e nel catasto sopra richiamati,».

3.12

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente

«1-bis. Al comma 2 dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, al primo periodo dopo le parole "*i soprassuoli*" *inserire le seguenti* "e le superfici assimilate non propriamente boschive (pascoli e nudi)".

3.13

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 3 premettere il seguente

«03. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. In caso di mancata approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Comune inadempiente si applica una sanzione pari a 100 mila euro. I proventi delle sanzioni sono destinati alla copertura degli oneri degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.»

3.14

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 3, le parole "Gli elenchi" sono sostituite dalle seguenti:

"Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi".

3.15

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI, CATALFO, CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I comuni che entro il termine previsto non approvano gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco, sono esclusi dai benefici di cui all'articolo 4, comma 2.».

3.16

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 aggiungere, infine, le parole:

«Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel decennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000 in attuazione delle politiche di open data sono annualmente pubblicati e aggiornati, entro il 30 novembre di ciascun anno, in formato dati di tipo aperto sul sito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri promuovendo la cultura della trasparenza nella pubblica amministrazione e della partecipazione civica».

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000 e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti che intervengono con sanzioni e provvedimenti verso i comuni inadempienti, e il Dipartimento della Protezione Civile in qualità di responsabile del coordinamento delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi».

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I Comuni e le Regioni che non rispettano le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e non garantiscono la conformità del loro operato alla legge 353/2000 sono esclusi dalla possibilità di ricevere finanziamenti comunitari».

Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco e la vigilanza sull'applicazione della legge 353/2000)».

3.17

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'art. 3, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto monitora con cadenza annuale che i Comuni o, in via sostitutiva le Regioni, pubblichino sui rispettivi siti istituzionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente.»

3.18

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022-2026».

Consequentemente all'articolo 8 sostituire le parole «150 milioni con le seguenti «170 milioni».

3.19

NUGNES

All'articolo 3, comma 4, aggiungere le seguenti parole: "che intervengono con sanzioni e provvedimenti verso i comuni inadempienti".

3.20

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'art. 3, comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:
«Le regioni provvedono ai controlli circa il rispetto dei vincoli di cui all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli Enti interessati.".

3.21

CANDIANI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 2, Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", aggiungere in fine: "In caso di mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal presente comma, interviene con potere sostitutivo il Prefetto della Provincia in cui ricade il comune inadempiente."».

3.22

NUGNES, LA MURA

All'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. I Comuni e le Regioni che non rispettano le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e non garantiscono la conformità del loro operato alla legge 353/2000 sono esclusi dalla possibilità di ricevere finanziamenti comunitari.".

3.23

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'art. 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis) I Comuni e le Regioni che non rispettano le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e non garantiscono la conformità del loro operato alla legge

353/2000 sono esclusi dalla possibilità di ricevere finanziamenti comunitari.».

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla loro approvazione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che, al riguardo, deve verificarne la coerenza con Il Piano nazionale di cui al precedente articolo 1 e può elaborare raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente. Le Regioni e le province autonome adeguano i propri Piani anche a seguito delle indicazioni provenienti dal Comitato Tecnico di cui all'articolo 1».

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne e nelle aree naturali protette del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, al ripristino della funzionalità ecologica degli ecosistemi forestali. Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni in-

teressate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All'istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'Interno - Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

c) *al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «e gli enti gestori delle aree naturali protette»;*

d) *al comma 4 dopo le parole «le forze dell'ordine,» inserire le seguenti: «e gli enti gestori delle aree naturali protette».*

4.2

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto verifica entro il 31 dicembre di ogni anno che le Regioni abbiano provveduto alla revisione annuale dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353. Le revisioni annuali dei piani sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, deve verificarne la coerenza con il Piano nazionale di cui al precedente articolo 1 e può elaborare entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione, raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.».

4.3

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole "per essere esaminate dal" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini della loro lettura sinottica da parte del";*

b) *le parole "può elaborare raccomandazioni finalizzate al" sono sostituite dalle seguenti: "si esprime ai fini del";*

c) *è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato di cui all'art. 1, comma 2.".*

4.4

FARAONE, GARAVINI

Al comma 1, le parole «entro trenta giorni dalla loro formale adozione» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni dalla loro approvazione».

4.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole «trenta giorni» con le seguenti: «10 giorni».

4.6

PAZZAGLINI, BRUZZONE, ARRIGONI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, le parole "formale adozione" sono sostituite dalle seguenti: "approvazione.".

4.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole «può elaborare raccomandazioni» con le seguenti: «emana pareri vincolanti».

4.8

PAPATHEU

Al comma 1, dopo le parole: "può elaborare raccomandazioni" inserire le seguenti: "non vincolanti" e dopo le parole: "conseguimento degli obiettivi della prevenzione" inserire le seguenti: "fermo restando la competenza delle Regioni alla approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353".

4.9

NUGNES, LA MURA

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole "conseguimento degli obiettivi della prevenzione", sono inserite le seguenti: "fermo restando la competenza delle Regioni alla approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353".

4.10

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani anche a seguito delle indicazioni migliorative provenienti dal Comitato di cui all'articolo 1.».

4.11

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 231.649 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.».

4.12

FENU, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Al comma 2, sostituire le parole « pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023" con le seguenti "pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023";

4.13

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole «interne del Paese»

4.14

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti «Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco e delle aree interfaccia, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture e punti di approvvigionamento idrico, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, colonnine

antincendio collegate all'acquedotto o derivazioni da condotte d'acqua ad uso irriguo, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento e l'accesso del personale in condizioni di sicurezza, anche durante le ore notturne, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. I Comuni provvedono a eseguire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una ricognizione delle infrastrutture antincendio presenti sul territorio e ne forniscono idonea rappresentazione grafica, da aggiornare annualmente, mediante pubblicazione in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali.».

4.15

DI GIROLAMO, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: "cura del bosco," aggiungere le seguenti: «alla piantumazione di specie arbustive ed arboree che si adattano maggiormente all'area percorsa dalle fiamme e a sopravvivere al fuoco, a».

4.16

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 2 dopo le parole «mezzi di soccorso,» aggiungere le seguenti «vietare l'accesso a motoveicoli ed autoveicoli comuni alle vie ubicate in aree boschive, fatte salve le vie di collegamento a insediamenti,».

4.17

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN, MONTEVECCHI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia» aggiungere le seguenti «, videosorveglianza»,

b) dopo le parole «e manutenzione delle aree periurbane» aggiungere le seguenti «e delle vie di collegamento esposte al rischio incendio».

4.18

TARICCO

Al comma 2, dopo le parole: "delle aree periurbane," inserire le seguenti: "e potenziamento della viabilità forestale,".

4.19

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, dopo le parole: "delle aree periurbane" inserire le seguenti: «e potenziamento della viabilità forestale,".

4.20

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 2, dopo le parole: «delle aree periurbane,», aggiungere le seguenti: «e potenziamento della viabilità forestale,».

4.21

NATURALE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI

Al comma 2, dopo le parole "delle aree periurbane," aggiungere le seguenti:

"e potenziamento della viabilità forestale,".

4.22

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR

Al comma 2, dopo le parole: "nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane," inserire le seguenti: " e potenziamento della viabilità forestale,".

4.23

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I provvedimenti amministrativi relativi alle misure e alle azioni volte alla valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo sono sottoposte a puntuali misure di controllo a garanzia degli habitat boschivi».

4.24

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN, CAMPAGNA

Al comma 2 dopo le parole «l'approvazione del progetto definitivo» aggiungere le seguenti «, corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi,».

4.25

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN, MONTEVECCHI

Al comma 2 dopo le parole «Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali,» aggiungere le seguenti « il Ministero della transizione ecologica, ».

4.26

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 2, dopo le parole "vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: «il Ministero della transizione ecologica e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, »

4.27

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'art. 4, comma 2, al quarto capoverso, dopo le parole «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «e il Ministero della Transizione Ecologica, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma

2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonchè il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177».

4.28

TESTOR, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRUZZONE, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2 *bis*. Con riferimento agli eventi calamitosi riconosciuti ai sensi delle vigenti normative nazionali o regionali o delle province autonome in materia di protezione civile o tutela fitosanitaria, al fine di ridurre la massa legnosa, a terra o in piedi, derivante da schianti o infestazioni di carattere fitosanitario, potenzialmente pericolosa per incendi boschivi, costituiscono attività di prevenzione le attività di esbosco delle piante infestate e delle piante schiantate, anche al di fuori delle aree ad elevato rischio di incendio previste dai *Piani regionalidi previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353. In tali casi, le attività di prevenzione comprendono anche gli interventi e le opere di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture necessarie a consentire l'esbosco del materiale legnoso e gli interventi, necessari ai fini della tutela idrogeologica dei suoli, di successivo rimboschimento dei versanti con specie in sintonia con l'ambiente e tali da costituire popolamenti forestali il più possibile resilienti agli incendi boschivi. A tale scopo e al fine dell'ammissibilità ai finanziamenti di cui al precedente comma, la previsione si applica anche ai territori che non rientrare nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne.

2 *ter*. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono realizzati in deroga alle discipline in materia di valutazione di incidenza, valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale.».

4.29

FARAONE, GARAVINI

Al comma 3, dopo le parole «risorse di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,».

4.30

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN, MONTEVECCHI

Al comma 3 dopo le parole: «Comuni localizzati nelle Isole minori» aggiungere in fine le seguenti: «, marine, lagunari, lacustri ».

4.31

NASTRI

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «per un ammontare non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2.».

4.32

NASTRI

Al comma 4 premetter le seguenti parole: «I piani regionali di cui al comma 1 e».

4.33

NUGNES, LA MURA

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole "finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone", sono inserite le seguenti: "e degli animali".

4.34

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole "finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone" aggiungere le seguenti "e degli animali".

4.35

GALLONE, MASINI

Al comma 4, dopo le parole "finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone" aggiungere le seguenti "e degli animali".

4.36

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI

Al comma 4, dopo le parole «finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone» aggiungere "e degli animali".

4.37

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 4, dopo le parole "finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone" inserire le seguenti "nonché degli animali".

4.38

NATURALE, DONNO, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole «e le forze dell'ordine, impegnate» con le seguenti ", le forze dell'ordine compresi i corpi Forestali regionali, impegnati".

4.39

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 4, aggiungere, infine, le parole «in particolare i droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar».

4.40

NUGNES, LA MURA

All'articolo 4, comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: "e devono essere coordinati con la Strategia forestale nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34".

4.41

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che abbiano tra le finalità statutarie la tutela ambientale è riconosciuto un contributo utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite massimo di trecento mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, fino all'importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di dispositivi e attrezzature per la prevenzione degli incendi e per il monitoraggio delle aree boscate. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse di cui ai sensi dell'articolo 73, comma 2 lettera c). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».

4.0.1

FARAONE, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera

del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

4.0.2

FARAONE, CUCCA, GARAVINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i comuni coinvolti negli incendi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 31 luglio 2021, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 4, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 1 agosto 2021 e il 16 dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 4.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dai gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di

cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente articolo».

4.0.3

COMINCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai boschi compresi nel perimetro degli atti amministrativi adottati ex articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma non puntualmente individuati nel provvedimento amministrativo, sono estese le previsioni di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente.

2. In caso di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali. A tal fine le competenti commissioni sono integrate con idonee professionalità, ferma restando la necessità di assicurare l'adequazione e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche. Gli eventuali procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza assolvono alla verifica del danno ambientale per la trasformazione di aree boscate e comprendono, nel provvedimento finale, la previsione delle opportune misure di compensazione forestale, secondo le vigenti disposizioni regionali.».

4.0.4

BERGESIO, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per la tutela del territorio e la prevenzione dagli incendi boschivi nelle zone alpine)

1. Al fine di ridurre la presenza di materiale legnoso, a terra o in piedi, oggetto di eventi calamitosi o infestazioni fitosanitarie, possibile innesco per incendi boschivi, si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni inclusi i territori alpini colpiti dalla tempesta Vaia.

2. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie, per un periodo di sette anni, previa comunicazione alla Regione competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

3. Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 2 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

4. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 2, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del D lgs 34 del 2018.

5. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 2, le Regioni assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

6. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da infestazioni fitosanitarie, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.".

7. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole "Xylella fastidiosa" sono aggiunte le parole "nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano."

8. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

4.0.5

NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Percorsi naturalistici)

1. Al fine di perseguire il principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo e del paesaggio e favorire l'attività fisica delle persone, è istituita una rete nazionale di percorsi naturalistici di utilizzo pubblico a vantaggio del turismo e della valorizzazione del territorio. Tale rete si realizza in via prioritaria attraverso il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione di strade rurali, strade bianche, tratturi, percorsi pedonali e mulattiere di rilevante interesse storico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture lineari dismessi o in abbandono. La rete nazionale dei Percorsi naturalistici è equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali ai fini della pianificazione e della programmazione di livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo.

2. La rete nazionale dei percorsi naturalistici, percorribili in mobilità lenta è finalizzata alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani. Inoltre è caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale.

3. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della Transizione Ecologica, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro del Turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce con proprio decreto la rete nazionale dei percorsi naturalistici di cui ai commi 1 e 2.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, sulla base della rete nazionale dei percorsi naturalistici,

elaborano un programma regionale della mobilità lenta nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale. Le regioni provvedono ad attuare il programma di cui al presente comma, anche promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini."

Art. 5.

5.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a) numero 2, aggiungere, infine, le parole: «Per prevenire tale tipologia di incendi i Comuni provvedono a informare i Piani e gli strumenti urbanisti dei rischi legati agli incendi boschivi e le Regioni estendono a queste aree l'ambito applicativo dei loro Piani regionali»;*

b) *al comma 1, lettera c), numero 2, dopo la parola «comprendono» inserire le seguenti: «nelle aree di interfaccia a più elevato rischio» e dopo le parole «piano nazionale di coordinamento» inserire le seguenti: «di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che contiene anche le disposizioni»;*

c) *al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con i seguenti:*

2) *al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni stabiliscono compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 6-bis, al cui riparto si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di una proposta di riparto elaborata dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del piano nazionale di coordinamento di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che contiene anche le disposizioni per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;*

d) *al comma 1, lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) *al comma 1, settimo periodo, dopo le parole "soprassuoli delle zone boscate" sono aggiunte le seguenti "e non boscate" e dopo le parole "il pascolo e la caccia" sono aggiunte le seguenti: "ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco";*

e) *al comma 1, lettera e) sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole "soprassuoli delle zone boscate" sono aggiunte le seguenti "e non boscate" e le parole "non infe-*

riore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000" sono sostituite dai seguenti periodi: "non inferiore a euro 250 e non superiore a euro 500 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 2.000. Nei casi di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario è stato condannato nei dieci anni precedenti per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale";

f) *al comma 1, lettera e), numero 4) aggiungere, infine, il seguente periodo: "Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio."*

g) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *"la lettera z) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è sostituita dalla seguente:*

"z) ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, in attesa del completamento del dispiegamento del dispositivo previsto, nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i) e in quelle costituenti la Rete Natura 2000 istituita ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni, le operazioni di coordinamento per lo spegnimento degli incendi boschivi sono svolte dalle unità specialistiche competenti per territorio del Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri"».

5.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, aggiungere infine le parole: nonché l'incendio in "area agricola ad alto rischio", ovvero in quelle aree in cui insistono residui di colture erbacee presenti dopo la mietitura (stoppie)"».

5.3

NUGNES, LA MURA

All'art. 5, comma 1, lettera a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-foresta si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta»".

5.4

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), punto 2), le parole "Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile." sono sostituite dalle seguenti:

"Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.".

5.5

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CAMPAGNA

Al, comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole "originato da vegetazione combustibile".

5.6

BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Emendamento

All'art. 5, comma 1, lettera b), punto 2, le parole

"«, nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale»;" sono sostituite dalle seguenti "«, nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»;".

5.7

NUGNES, LA MURA

All'art. 5, comma 1, lettera b) punto 2) le parole "nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale", sono sostituite dalle seguenti: "nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-foresta".

5.8

PAPATHEU

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole "nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale" con le seguenti: "nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-foresta".

5.9

PAPATHEU

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole "anche di incendi di interfaccia urbano-rurale", con le seguenti: "anche di incendi in zone di interfaccia urbano foresta".

5.10

BRUZZONE, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), punto 3, le parole: "«, anche di incendi di interfaccia urbano-rurale»;" sono sostituite dalle seguenti: "«, anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»;".

5.11

PAPATHEU

Al comma 1, lettera c, numero 2), dopo le parole "interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali« inserire le seguenti "ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.».

5.12

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, lettera c), al numero 2 sopprimere le parole «inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate» e aggiungere in fine le seguenti parole «Gli interventi predisposti secondo la tecnica del fuoco prescritto, intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, sono posti sotto il controllo e la gestione congiunti dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali.».

5.13

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite » inserire le seguenti: « dai piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, ove non esistenti, quelle del ».

5.14

PAPATHEU

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole "definite con apposite linee-guida" inserire le seguenti: "definite dai Piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 oppure, qualora non esistenti quelle dei piani regionali, adottando quelle".

5.15

FARAONE, GARAVINI

Al comma 1, lettera c), punto 2), le parole «dal Comitato tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, ovvero, qualora non esistenti, adottando quelle del Comitato tecnico».

5.16

NUGNES, LA MURA

All'art. 5, comma 1, lettera c) punto 2) dopo le parole "linee-guida definite dal Comitato tecnico", sono inserite le seguenti::

"recepite dai Piani regionali previsti dall'art.3 della legge 21 novembre 2000, n.353".

5.17

BRUZZONE, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera c), punto 2, dopo le parole "contro gli incendi boschivi." è aggiunto il seguente periodo:

"Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353".

5.18

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da poter individuare gli effettivi livelli di rischio.».

5.19

NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I piani antincendio boschivo ed i piani operativi nazionali, approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 e finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34."

5.20

TARICCO

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

"2-ter. I piani antincendio boschivo ed i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2021/ 2027 finalizzati alla sicurezza ed all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34."

5.21

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) inserire il seguente: « L'adozione degli interventi colturali di cui al comma 2 e 2-bis è comunque subordinata all'adozione di altre pratiche meno invasive e di ridotta pericolosità e in ogni caso è autorizzata, da parte dell'autorità procedente, sulla base di un provvedimento amministrativo che motivi adeguatamente le ragioni della impossibilità di ridurre il rischio di incendio mediante l'adozione di differenti pratiche.

5.22

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 3, dopo le parole "aree boscate", sono aggiunte le seguenti "e a soggetti del Terzo Settore regolarmente iscritti all'Elenco na-

zionale del Volontariato di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012».

5.23

BERGESIO, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

All'articolo 5, comma 1, al punto c) è aggiunto il seguente capoverso:

«2 ter. I piani antincendio boschivo ed i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/ 2027 finalizzati alla sicurezza ed all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n 34.»

5.24

GALLONE

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere il seguente capoverso:

"2 ter. I piani antincendio boschivo ed i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/ 2027 finalizzati alla sicurezza ed all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n 34."

5.25

LANIECE

Al comma 1, lettera c), è aggiunto il seguente capoverso:

"2-ter. I piani antincendio boschivo ed i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/ 2027 finalizzati alla sicurezza ed all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n 34."

5.26

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All' art. 5, comma 1, lettera c), dopo il punto 2) è inserito il seguente:

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-ter. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o di habitat di interesse conservazionistico che potranno essere designate come aree protette nell'ambito delle misure di attuazione della Strategie UE per la Biodiversità, sia in considerazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità, sia in relazione al contributo più ampio che a tale componente è riconosciuta nella lotta al cambiamento climatico».

5.27

DI GIROLAMO, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, lettera d) numero 2) sostituire le parole: "dal seguente" con: "dai seguenti".

Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Le Regioni, nelle fasi di aggiornamento del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi fanno richiesta ai sindaci, di far elaborare e pervenire entro il semestre antecedente la data di scadenza del piano in vigore, specifici piani di emergenza per gli insediamenti e impianti turistici, anche temporanei, ubicati in prossimità di aree boscate o comunque suscettibili all'innesco. I Comuni, per le finalità di cui al precedente comma, possono consultare anche le Comunità Montane, ove presenti, nonché i rappresentanti delle categorie turistiche che partecipano alle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.».

5.28

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All' art. 5, comma 1, lettera d), al punto 2), sostituire le parole «sono autorizzate a stabilire» con la seguente «stabiliscono».

5.29

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera d) numero 2) le parole «sono autorizzate a stabilire» sono sostituire dalla seguente: «stabiliscono».

5.30

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, ARRIGONI, TESTOR

Al comma 1, lettera d), punto 2), aggiunge in fine il seguente periodo: " , nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali."

5.31

TARICCO

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: " , nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali."

5.32

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera d), punto 2), aggiunge, in fine, il seguente periodo: " , nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.»;"

5.33

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 1, lettera d), punto 2), aggiunge in fine il seguente periodo: «, nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.».

5.34

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 8, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo »*Nell'immediatezza dell'evento incendio il ruolo di DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) può essere attribuito a un Carabiniere Forestale nelle regioni ordinarie o a un dipendente del Corpo Forestale regionale/provinciale nelle regioni autonome.*».

5.35

CALIGIURI, GALLONE

Al comma 1, lettera e), al numero "1)" premettere il seguente: "0.1) al comma 1, primo periodo, le parole "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni.".

5.36

PAPATHEU

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

5.37

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO

Al comma 1 lettera e) apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, sostituire il periodo: "Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia." con il seguente: "Sono altresì vietati per i 10 anni successivi alla conclusione di ogni evento incendiario, limitatamente ai soprassuoli percorsi dal fuoco e a una fascia di rispetto che ne delimita il perimetro con una profondità minima pari a 1.500 metri, il pascolo, la caccia, i piani di controllo previsti dall'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 e i prelievi e gli abbattimenti faunistici di cui agli articoli 11 e 22 della Legge 6 dicembre 1991, n.394 ed è altresì vietata per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco."».

b) dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis. al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola "annualmente" con le seguenti "entro i dieci giorni successivi la conclusione dell'evento incendiario».

c) al numero 3), dopo le parole "al comma 3," inserire le seguenti: al primo periodo, sostituire le parole "lire 60.000; lire 120.000; lire 400.000 e lire 800.000" con le seguenti: "euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600" e sopprimere le parole: "in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del Codice penale".

5.38

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, MONTEVECCHI, RUOTOLO

Al comma1, lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le zone boscate, le aree forestali ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non potranno più avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio.

È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è assolutamente vietata ogni edificazione su area boscata o forestale percorsa dal fuoco. È inoltre vietata sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate e delle aree forestali percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale

competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili».

5.39

FARAONE, GARAVINI

Al comma 1, lettera e), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) Al comma 1, il settimo periodo è sostituito dai seguenti: "È altresì vietata per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, la caccia. È inoltre vietato per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo, salvo specifica autorizzazione concedibile dalla direzione generale competente in materia del Ministero della Transizione Ecologica, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, compatibilmente con la ricostituzione boschiva e per situazioni in cui ciò sia funzionale alla prevenzione del rischio di incendi. È altresì vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.».

5.40

NUGNES, LA MURA

All'art. 5, comma 1, lettera e) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, ultimo periodo le parole "il pascolo e la caccia", sono sostituite dalle seguenti: "e per una fascia di rispetto che ne delimita il perimetro con una profondità minima pari a 1.500 metri, il pascolo, la caccia, i piani di controllo previsti dall'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n.157, i prelievi e gli abbattimenti faunistici di cui agli articoli 11 e 22 della Legge 6 dicembre 1991, n.394 ed è, altresì, vietata per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco"».

5.41

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All' art. 5, comma 1, lettera e), sostituire il punto1) con il seguente:

1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» aggiungere il seguente periodo: "Sono altresì vietati per dieci anni

dalla data di avvenimento dell'incendio, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia, e per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco. Il divieto di pascolo e caccia è esteso anche ai soprassuoli delle aree destinate al pascolo percorsi dal fuoco per un periodo di due anni."

5.42

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1 lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole "soprassuoli delle zone boscate" sono aggiunte le seguenti "e non boscate" e dopo le parole "il pascolo e la caccia" sono aggiunte le seguenti: "ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco".

5.43

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CATALFO, CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1:

I) al primo periodo, le parole: "per almeno quindici anni", sono soppresse;

II) al terzo periodo, le parole: "entro quindici anni", sono soppresse;

III) al quarto periodo, le parole: "per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco.", sono sostituite con le seguenti: "ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco, senza possibilità di prevederla nei nuovi piani regolatori."

IV) al quinto periodo, le parole: "per dieci anni", sono soppresse;

V) il settimo periodo è sostituito con i seguenti: "Sono altresì vietati, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. È vietata, nei predetti soprassuoli, la coltivazione di colture agricole, fatti salvi i casi in cui detta attività fosse già praticata."

5.44

GAUDIANO, NATURALE, DONNO, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Al comma 1, lettera e) capoverso «articolo 10» apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1 dopo le parole «le zone boscate ed i pascoli» aggiungere le seguenti:», i terreni coltivati o incolti».

b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente

«2-bis) al comma 2, dopo le parole "necessarie capacità tecniche" aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'inserimento nel catasto incendi dei terreni i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco può avvenire anche su istanza del privato all'amministrazione comunale, previa verifica della stessa.".

5.45

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, MONTEVECCHI, RUOTOLO, LA MURA

«Alla lettera e), n. 1, dopo le parole »settimo periodo« inserire le seguenti »dopo le parole «limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate » inserire le seguenti « e forestali, dei cespuglieti, delle praterie naturali e seminaturali, nonché ad una fascia contigua alle aree medesime, le cui dimensioni sono stabilite dalla regione caso per caso in funzione delle superfici incendiate e».

5.46

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole «tre anni» con le seguenti «cinque anni».

5.47

TARICCO

Al comma 1, lettera e), numero 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'im-

prenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.".

5.48

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, MONTEVECCHI, RUOTOLO, LA MURA

Alla lettera e), n. 1, aggiungere infine le seguenti parole «e ovunque ricorra, dopo la parola «boscate» inserire le seguenti: «o aree forestali» nonché aggiungere, infine, il seguente periodo: «il presente comma si applica anche a una fascia contigua alle medesime aree, percorse dal fuoco, le cui dimensioni sono stabilite caso per caso in funzione delle superfici incendiate, della loro distribuzione e delle caratteristiche ambientali delle aree circostanti, in quanto l'esercizio dell'attività venatoria a carico di talune specie rappresenta un ulteriore motivo di aggravamento delle condizioni demografiche delle popolazioni interessate. A tal fine si prescrive alle Regioni e alle amministrazioni competenti di attivare specifiche iniziative di monitoraggio soprattutto a carico delle popolazioni di fauna selvatica stanziale o nidificante, potenzialmente oggetto di prelievo venatorio, procedendo all'adozione di misure di limitazione del prelievo stesso.».

5.49

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 1, lettera e), numero 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.".

5.50

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 1, lettera e), numero 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.».

5.51

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento."

5.52

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) Al comma 1, sostituire le parole «quindici anni» ovunque ricorrono con le seguenti «venti anni».

5.53

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) dopo il settimo periodo inserire il seguente: «È altresì vietato, per tre anni, il pascolo nelle aree non boscate percorse dal fuoco».

5.54

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All' art. 5, comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

"2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione delle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio."

5.55

L'ABBATE, CAMPAGNA

Al comma 1, lettera e) sostituire il punto 2) con il seguente:

«2. Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione delle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche».

5.56

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Al comma 1, lettera e) numero 2), dopo le parole «Ai fini di cui al primo periodo i comuni» aggiungere le seguenti « , previa intesa con le regioni, ».

5.57

BRUZZONE, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera e), punto 2, dopo le parole " i comuni" sono aggiunte le seguenti: ", previa intesa delle Regioni,".

5.58

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera e) punto 2) le parole "da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente," sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture organizzative della Regione».

5.59

MIRABELLI

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

"2)al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio.".

5.60

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il seguente periodo «La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio».

5.61

BRUZZONE, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera e), punto 2, sono eliminate le seguenti parole: "La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio".

5.62

FARAONE, GARAVINI

Alla lettera e), punto 2), le parole «La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio.» sono soppresse.

5.63

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN, CAMPAGNA

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 3, le parole: «lire 60.000 e non superiore a lire 120.000» sono sostituite con le seguenti: «euro 150 e non superiore ad euro 300» e le parole: «lire 400.000 e non superiore a lire 800.000» con le seguenti: «euro 1.000 e non superiore ad euro 2.000»;».

5.64

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'art. 5 comma 1 lettera e) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola "annualmente" inserire le seguenti: "e entro i dieci giorni successivi la conclusione dell'evento incendiario."»

5.65

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, alla lettera e), al numero 3 dopo le parole «al comma 3» inserire le seguenti «apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole »ai sensi del comma 1« inserire le seguenti »al conduttore degli animali«;

2) al secondo periodo, sostituire le parole «il proprietario» con le seguenti «il conduttore degli animali»;

3)».

5.66

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1 lettera e) al punto 3) sopprimere le parole "in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del Codice penale".

5.67

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 1, lettera e), numero 3), sopprimere le parole « , nei dieci anni precedenti, ».

5.68

GALLONE, MASINI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole "lire 60.000; lire 120.000; lire 400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole: "euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».

5.69

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, lettera e) dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis) *Per i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti in denaro erogati dalla Pubblica Amministrazione condannati con sentenza definitiva per i reati di incendio boschivo o assimilato è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute nei tre anni precedenti la data del rinvio a giudizio.*"».

5.70

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) Al comma 6, le parole: «lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000» sono sostituite con le seguenti: «euro 5.000 e non superiore ad euro 50.000».

5.71

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, lettera e) dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. *In caso di inottemperanza di quanto disposto dal regime di condizionalità di cui ai decreti del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, emanati ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti in denaro erogati dalla Pubblica Amministrazione o dalle istituzioni europee è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute.* "».

5.72

MIRABELLI, ALFIERI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola "meteorici" sono inserite le seguenti: "o vulcanici"».

5.73

DE PETRIS, BUCCARELLA, MONTEVECCHI, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A causa della loro estrema pericolosità, è vietata l'accensione di fuochi artificiali dal 15 giugno al 15 settembre».

5.0.1

NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile).

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti

climatici in corso, all'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettera g)" sono inserire le seguenti: "nonché per le opere antincendio nei boschi e nelle foreste ricadenti nelle aree indicate dall'art. 136".

5.0.2

TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Per ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola "foreste" sono soppresse le seguenti parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".

5.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

5.0.4

LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".

5.0.5

BERGESIO, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)»

Art. 6.**6.1**

FENU, GAUDIANO, NATURALE, DONNO, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 423, comma 1, del codice penale sostituire le parole: "con la reclusione da tre a sette anni" con le seguenti: "con la reclusione da quattro a otto anni".

6.2

SANTANGELO, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CAMPAGNA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

"a-bis) all'articolo 423, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la multa da euro 35.000 a euro 150.000»;

a-ter) all'articolo 423-bis, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la multa da euro 60.000 a euro 300.000»."

6.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo le parole "ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui" sono aggiunte le seguenti: "o sulle zone e aree di interfaccia rurale, come definite dall'art. 2 comma 1bis della legge 21 novembre 2000, n.353".

2) alla lettera c) capoverso «Art. 423-ter., aggiungere il seguente periodo: La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da 5 a 10 anni dalla partecipazione alle procedure di appalto per lavori pubblici o di assegnazione di finanziamenti nazionali o comunitari».

6.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la lettera:

«a-bis all'articolo 423-bis, terzo comma, dopo la parola "edifici" è aggiunta la parola "animali"».

6.5

NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Al comma 1), dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) all'articolo 423-bis, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano

anche nei casi di innesco causato dal getto di mozziconi di sigaretta ed ogni altro dispositivo infiammabile.».

6.6

TARICCO

Al comma 1), dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 423-bis, secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile.».

6.7

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 1), dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis)all'articolo 423-bis, secondo comma, aggiungere al fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile.».

6.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 423-bis, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile.».

6.9

BRUZZONE, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) all'articolo 423-bis del codice penale, nel primo comma, dopo le parole "chiunque cagioni" sono inserite le seguenti ", al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,".

6.10

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1 lettera b), si apportano le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "della lotta attiva agli incendi boschivi," aggiungere le seguenti "la condanna di cui all'articolo 423 bis primo e secondo comma comporta la sospensione da 2 a 5 anni delle attività di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali e»;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente «In caso di recidiva si dispone l'interdizione perpetua delle attività di cui al precedente periodo».*

6.11

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CAMPAGNA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 423-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al sesto comma, sostituire le parole «sono diminuite dalla metà a due terzi" con le seguenti: "sono diminuite da un terzo alla metà";*

b) *al settimo comma sostituire le parole: "sono diminuite da un terzo alla metà" con le seguenti «sono diminuite fino a un terzo».*

6.12

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN, CAMPAGNA

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente: «Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della pre-

venzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni.».

6.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "all'articolo 423-bis" inserire le seguenti: "al terzo comma, dopo le parole: "su aree protette" inserire "o quando l'incendio boschivo sia causato dalla omessa vigilanza sul proprio fondo, allorquando lo stesso sia qualificato quale 'area agricola ad alto rischio'".

6.14

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "Quando il delitto" aggiungere la parola "doloso".

6.15

GALLONE, CALIGIURI

Al comma 1, lettera b), al primo capoverso dopo le parole "nell'ambito" sopprimere le parole: "della prevenzione e".

6.16

FERRAZZI, COMINCINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "della prevenzione e".

6.17

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: "evitare che» fino alla fine del periodo con le seguenti: "circoscrivere l'incendio, portare in salvo persone o animali, collaborare con le attività di spegnimento".

6.18

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, MONTEVECCHI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1 lett. b), aggiungere infine, le parole "La condanna di cui agli articoli 423 bis primo e secondo comma e 544 bis, 544ter del codice penale comporta la sospensione da 2 a 5 anni delle attività di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dalle già menzionate attività".

6.19

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "da cinque a dieci anni" con la parola "perpetua".

6.20

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN, MONTEVECCHI

Al comma 1), lettera c), capoverso «Art. 423- ter», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» con la seguente: «perpetua»

6.21

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-ter», secondo comma, sostituire le parole: "da cinque a dieci anni" con le seguenti: "da dieci a venti anni".

6.22

ZAFFINI, NASTRI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-ter (Pene accessorie), alla fine del secondo periodo, aggiungere il seguente: «Dalla condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, consegue inoltre di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza nonché di qualunque strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo fiscale erogato in favore del condannato, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».

6.23

NUGNES, LA MURA

All'art. 6, comma 1, lettera c), dopole parole "o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi", sono inserite le seguenti: "La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, comporta altresì l'interdizione da 5 a 10 anni dalla partecipazione alle procedure di appalto per lavori pubblici o di assegnazione di finanziamenti nazionali o comunitari."

6.24

TARICCO

Al comma 1), lettera c), capoverso Art. 423-quater», sostituire le parole "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato" con le seguenti: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo e secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato."

6.25

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 1), lettera c), il periodo:

«Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.» è sostituito dal seguente:

«Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo e secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.».

6.26

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-quater (Confisca).», il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo e secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.".

6.27

NATURALE, VANIN, PAVANELLI

All'articolo 6, comma 1), lettera c), capoverso «423-quater», dopo le parole «primo comma», aggiungere le seguenti «e secondo comma».

6.28

GALLONE, MASINI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-quater», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: "È inoltre sempre disposta la confisca degli animali di proprietà dell'imputato."

6.29

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1 lettera c) capoverso "Art. 423-quater" al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «È sempre disposta la confisca degli animali di proprietà dell'imputato."

6.30

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1 lettera c), dopo l'Art. 423-quater (Confisca) aggiungere il seguente:

"Art. 423-quinquies. Qualora nel corso dell'incendio anche di origine non dolosa si verifichi l'ustione o il decesso di uno o più animali a causa delle condizioni in cui sono detenuti al detentore si applica la reclusione da due a quattro anni."

6.31

TRENTACOSTE, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, CAMPAGNA, FERRARA, CASTALDI, NATURALE

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere in fine la seguente:

«c-bis) All'articolo 425, primo comma, numero 2), dopo le parole: «industriali o cantieri» sono inserite le seguenti: «su aziende agricole»»

6.32

NUGNES, LA MURA

All'art. 6, comma 1, lettera c), dopol'ultimo periodo sono inserite le seguenti parole:

"Art. 423-quinquies. Qualora nel corso dell'incendio anche di origine non dolosa si verifichi l'ustione o il decesso di uno o più animali detenuti alla catena, al detentore si applica la reclusione da due a quattro anni."

6.33

GALLONE, MASINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*"1-bis. Dopo l'**articolo** 544-bis del Codice penale è inserito il seguente:*

«Art. 544-bis bis (Strage di animali). - Chiunque compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di animali è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore ad anni sette.

Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore ad anni cinque. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore ad anni tre.»

6.34

NUGNES, LA MURA

All'art. 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. Dopo l'**articolo** 544-bis del Codice penale è inserito il seguente:*

«Art. 544-bis bis (Strage di animali). - Chiunque compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di animali è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore ad anni sette.

Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore ad anni cinque. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore ad anni tre.»

6.35

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

"1 bis. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del Codice penale sono aggiunti i seguenti articoli: «Art. 544-*septies*. - (Uccisione e maltrattamento colposo). - I fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies* sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà».

6.36

GALLONE, MASINI

Dopo il comma 1, il seguente comma:

"2. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del Codice penale è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 544-*septies*. - (Uccisione e maltrattamento colposo). - I fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies* sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà».

6.37

GALLONE, MASINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. L'Articolo 638 del Codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 638. - (Uccisione o danneggiamento di animali in ambito zootecnico). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora uno o più animali raccolti in gregge o in mandria ovvero compia il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio.»".

6.38

NUGNES, LA MURA

All'art. 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"2. Al titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 544-septies. - (Uccisione e maltrattamento colposo). - I fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà.»".

6.39

ZAFFINI, NASTRI

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente capoverso:

«Articolo 423-quinquies (Interdizione dai pubblici uffici). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici, anche per incarichi di durata temporanea, e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

6.40

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'art. 344 bis del codice di procedura penale, 4° comma, dopo le parole "dell'articolo 416-bis.1, primo comma," inserire le seguenti: "e per i delitti di cui agli articoli 423, 423 bis, 424, 426, 434, 439" e, alle parole "e per il delitto di cui all'articolo 74" premettere le seguenti "nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale «Dei delitti contro l'ambiente» di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 e successive modifiche".

6.41

DE PETRIS, BUCCARELLA, MONTEVECCHI, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'art. 344 bis del codice di procedura penale, 4° comma, dopo le parole «dell'articolo 416-bis.1, primo comma,» inserire le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 423, 423 bis, 424, ».

6.42

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'art. 344 bis del codice di procedura penale, 4° comma, dopo le parole «dell'articolo 416 - ter, » inserire le seguenti: "dell'articolo 452- quater «.

6.43

DE PETRIS, BUCCARELLA, MONTEVECCHI, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 344 bis del codice di procedura penale, 4° comma, dopo le parole "dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale" inserire le seguenti: ", per i delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale «Dei delitti contro l'ambiente» di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 e successive modifiche".»

6.0.1

SANTANGELO, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Modifiche al Codice di procedura penale)

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato.»»

6.0.2

SANTANGELO, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari)

1. Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero degli Interni e con il Ministero della Giustizia, sottoscrive con le Regioni apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui all'articolo 6, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire ed individuare i responsabili di tali delitti.

2. Salvo le finalità di cui al comma 1, le informazioni acquisite non sono ammesse come prova, salvo che il fatto costituisca uno dei reati previsti dal Capo I titolo XII Libro II del Codice penale.».

6.0.3

NATURALE, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Misure in favore dell'attività di forestazione e della conservazione dei boschi)

1. Al fine di sostenere la biodiversità e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici mediante l'attività di forestazione e di conservazione dei boschi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i passaggi di proprietà derivanti dalle cessioni o donazioni dei terreni alle pubbliche amministrazioni, agli enti

parco siano essi privati, che del terzo settore, s'intendono esenti da qualsiasi onere relativo alle parcelle notarili.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 mila euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 7.

7.1

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN, MONTEVECCHI

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.2

LA MURA, NUGNES

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.3

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI, CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 701, le parole "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato,";

b) al comma 703, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è soppresso

c) al comma 704, le parole: "con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.", sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di euro 35 milioni a decorrere dall'anno 2021.".

3-bis. All'onere derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal comma 3 del presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a 20.283.308 euro per l'anno 2022, a 22.736.090 euro per l'anno 2023 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

7.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il Dipartimento della Protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e gli altri soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono autorizzate a trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato comprese tutte le forme di lavoro flessibile in contratti di lavoro a tempo indeterminato. All'onere derivante del presente comma nel limite massimo di quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2024 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.5

PAZZAGLINI, BRUZZONE, ARRIGONI, TESTOR, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "rinnovo dei" sono sostituite con le seguenti: "rinnovo o da nuovi contratti".

b) le parole "stipulati in attuazione di quanto previsto dal" sono sostituite con le seguenti: "da stipulare nei limiti del riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari e delle autorizzazioni di spesa specificate nell'allegato al".

7.6

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente «3-bis. Nell'ambito dei servizi di Protezione civile comunale è istituito il Servizio Ambientale Civile. Sono ammessi a prestare servizio ambientale civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego, le cittadine italiane e i cittadini italiani che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo. Il Servizio Ambientale Civile è finalizzato principalmente ad interventi per la manutenzione del verde e di protezione civile che siano determinati dai mutamenti climatici. A tal fine i volontari sono organizzati in strutture operative coordinate con le Regioni, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri forestali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della Transizione ecologica sono definite le modalità di istituzione ed organizzazione del Servizio Ambientale Civile.».

7.7

MIRABELLI, ALFIERI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi connessi all'attività del vulcano Etna a partire dal 16 febbraio 2021, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno, con dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono destinate ai Comuni dell'areale etneo individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo

2021, per il ristoro delle spese sostenute per la rimozione, lo stoccaggio e lo smaltimento delle ceneri vulcaniche dalle strade e dagli edifici pubblici. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo a favore degli enti locali interessati.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

7.8

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente «3-bis. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è individuato quale soggetto prioritario delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde comunale nell'ambito dei PUC di cui al D.M. 22 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.».

7.0.1

PAPATHEU, GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4-quater. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale e provin-

ciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale un rappresentante delle Regioni."»

7.0.2

NASTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto in fine il seguente comma:

«4-*quater*. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale un rappresentante delle Regioni.»»

7.0.3

D'ALFONSO, TARICCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

"1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto il seguente: «4-*quater*. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale un rappresentante delle Regioni.»"»

7.0.4

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per gli addetti al sistema idraulico e forestale per le attività di contrasto degli incendi boschivi)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

4-quater. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale un rappresentante delle Regioni.»

7.0.5

TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4-quater. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, addetti agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni".

7.0.6

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342)*

1. All'articolo 96 comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: »iscritti in pubblici registri« aggiungere le seguenti: »nonché attrezzatura di soccorso e materiale destinato«

2. All'onere di cui al comma 1, pari a cinquecentomila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.7

GALLONE

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)*

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per un periodo di sette anni, i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo dei boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio

piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del D lgs 34 del 2018.

4. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

5. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

6. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole "Xylella fastidiosa" sono aggiunte le parole "nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano".

7.0.8

TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto *Ips typographus* nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)*

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus*, di seguito denominato bostrico, in fase epidemica nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per un periodo di sette anni i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo dei boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio *in loco* delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni for-

nite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 34 del 2018.

4. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

5. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

6. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "*Xylella fastidiosa*" sono aggiunte le parole "*nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.*"»

7.0.9

LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

*(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto *Ips typographus* nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)*

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni al-

pine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per un periodo di sette anni, i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo dei boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del D lgs 34 del 2018.

4. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

5. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

6. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole "Xylella fastidiosa" sono aggiunte le parole "nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano."

7.0.10

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, CATALFO, CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Scadenza dei contratti di esercizio della flotta Canadair)

1. Alla data di scadenza di contratti di esercizio della flotta Canadair stipulati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile con società private, l'equipaggio a bordo dei Canadair è reclutato nel corpo dell'Aeronautica militare previa formazione e addestramento del personale aeronavigante utilizzato nella lotta aerea agli incendi boschivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.11

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti)

In considerazione dell'emergenza pandemica in atto, è prorogato al 31 dicembre 2022 il termine della validità della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto dipartimentale 18 ottobre 2016, n. 676, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 90 del 15 novembre 2016.»

7.0.12

GALLONE, CALIGIURI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di interventi antropici per la ricostruzione delle superfici boscate)

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge, le Regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.

2. Al fine di individuare i siti più idonei, le Regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 1.»

Art. 8.**8.1**

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 1, sostituire le parole «nel limite di 150 milioni di euro» con le seguenti «nel limite complessivo di 250 milioni di euro» .

8.2

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI, CATALFO, CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli interventi di ripristino sono realizzati dagli enti - no profit impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed aventi personalità giuridica, tramite l'indizione di appositi bandi.».

8.3

L'ABBATE, AUDDINO, NATURALE, VANIN, PAVANELLI, CATALFO, CAMPAGNA, ROMANO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli ulteriori fondi del PNRR di cui al presente comma possono essere destinati anche agli interventi per le coltivazioni di aree pubbliche inutilizzate limitrofe alle zone ad alto rischio, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati."

8.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole « assumendo quale ambito di priorità d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000. » E dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le convenzioni che le Regioni e le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette possono stipulare con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroforestali dell'Arma dei Carabinieri e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono a titolo gratuito.

2-ter. Tutti gli interventi di prevenzione attiva e ripristino territoriale, compresi quelli relativi al dissesto idrogeologico, devono essere realizzati previo parere del Ministero della transizione ecologica su relazione tecnica di ISPRA e secondo soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solution - NBS) prevedendo, ove possibile, il coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle cooperative sociali anche attraverso il ricorso a bandi riservati.

8.5

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

All'art. 8, comma 1, dopo le parole "ripristino territoriale" aggiungere le seguenti: ", assumendo quale ambito di priorità d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000."

8.6

NUGNES, LA MURA

All'art. 8, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "assumendo quale ambito di priorità d'intervento la aree naturali protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000."

8.7

FARAONE, GARAVINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le convezioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'accordo quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 14 giugno 2017, sono a titolo gratuito.

2-ter. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, lo Stato trasferisce alle Regioni e alle Province autonome la somma di euro 20 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tali somme possono essere utilizzate, inoltre, anche per dotare le Regioni e le Province autonome di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.8

NUGNES, LA MURA

All'art. 8, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"3. Tutti gli interventi di prevenzione attiva e ripristino territoriale, compresi quelli relativi al dissesto idrogeologico, devono essere realizzati previo parere del Ministero della transizione ecologica su relazione tecnica di ISPRA e secondo soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solution - NBS) prevedendo, ove possibile, il coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle cooperative sociali anche attraverso il ricorso a bandi riservati."

8.0.1

FARAONE, GARAVINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Norme di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

8.0.2

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.8-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

8.0.3

BRUZZONE, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

*Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:***"Art. 8-bis.***(Norme di salvaguardia)*

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.".

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 85

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria**263^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (n. 295)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 8^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), relatore, in riferimento alla richiesta del senatore Bossi, formulata nella precedente seduta, di tenere conto anche di eventuali ordini del giorno respinti o non accolti dal Governo, precisa che, in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, non vi sono stati ordini del giorno, in materia di diritto d'autore, che non siano stati accolti o approvati, né che vi siano stati ordini del giorno a firma di senatori appartenenti al Gruppo Lega, inerenti all'articolo 9 di tale disegno di legge, relativo al recepimento della direttiva sul diritto d'autore.

I senatori CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) e Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) prendono atto ed esprimono apprezzamento per l'approfondimento svolto dal Relatore.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi.

Ricorda che la Commissione ha espresso parere sul testo del provvedimento il 6 ottobre 2021.

Ritenuto che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni su testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge e ricorda che la finalità del provvedimento è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro.

Evidenzia, quindi, che il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui è stato assunto l'impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 2021, destinata al «Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione» (M4-C1-R.1.6), per la semplificazione delle procedure nell'accesso all'esercizio delle profes-

sioni, che richiede l'iscrizione a un ordine professionale attraverso un apposito esame.

La Relatrice rileva inoltre che la riforma in questione rientra tra gli obiettivi del nostro Paese da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e a cui è legata l'assegnazione delle risorse del Piano, previa valutazione di competenza degli organi europei.

Ritiene, quindi, che il provvedimento sia coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR, e propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge, con alcune osservazioni, e parere non ostativo sugli emendamenti.

In particolare, nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, la riforma 1.6, da realizzare entro il quarto trimestre del 2021, è abbinata alla riforma 1.5, sulla riforma delle classi di laurea, e alla riforma 4.1, sulla riforma dei dottorati, anch'esse da realizzare entro la medesima data.

La riforma 1.5 prevede «l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti».

La riforma 4.1 «mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito della missione "Istruzione e ricerca"».

Ritiene quindi necessario che, entro la data del 31 dicembre 2021, siano approvati il disegno di legge in titolo e i provvedimenti normativi di attuazione delle citate riforme 1.5 e 4.1.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri

(Parere alla 12^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, in assenza della relatrice, senatrice Giammanco, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

Richiama, inoltre, il parere reso sul testo del provvedimento il 3 agosto 2021, in cui si invitava la Commissione di merito a raccordare gli obiettivi del disegno di legge con quelli previsti dal programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health), di cui al regolamento (UE) n. 2021/522, ove si prevedono anche azioni puntuali in tema di malattie rare e alle quali sono associate i finanziamenti del programma.

Ritiene, quindi, che gli emendamenti non presentino profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. 285)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2016/343, in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020.

La direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, è composta di 13 articoli che intendono tutelare, in qualsiasi fase dell'indagine o del procedimento, la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia e il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.

La Commissione europea, a marzo 2021, ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (COM(2021) 144) in cui, pur evidenziando come la maggior parte degli Stati membri abbia adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale, si indica ancora la presenza di difficoltà, in alcuni Stati membri, nell'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e nel recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni «inte-

grative» volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali.

L'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come «colpevole», prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna (comma 1). La violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2) e l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore.

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificare l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione. La normativa vigente viene integrata con le seguenti previsioni: la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico; il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa; con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti; tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza; le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva.

L'articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale. In particolare, la lettera *a*) inserisce tra le disposizioni generali del libro II del codice, relativo agli atti, l'articolo 115-*bis*, rubricato «Garanzia della presunzione di innocenza». In base a tale previsione: nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Tale principio non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito e agli atti con i quali il PM mira a dimostrare la fondatezza dell'accusa (comma 1); negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di colpevolezza (si pensi ai provvedimenti relativi alle misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento (comma 2).

Se l'indagato/imputato ritiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, presentare istanza di correzione, al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza (comma 3); in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato entro 48 ore.

La lettera *b*) novella l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativo all'obbligo del segreto, per specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle indagini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal PM, in deroga all'articolo 114 del codice di procedura penale, solo quando ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini stesse.

La lettera *c*), infine, interviene sull'articolo 474 del codice di procedura penale, relativo al diritto dell'imputato di assistere all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. Lo schema aggiunge un comma a questa previsione per specificare che: le eventuali cautele sono disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse con revoca dell'ordinanza quando ne siano cessati i presupposti; deve essere sempre garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.

L'articolo 5 dello schema di decreto dà attuazione dall'articolo 11 della direttiva, relativo agli obblighi di trasmissione alla Commissione UE di dati statistici relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla direttiva.

Queste ulteriori disposizioni di attuazione di alcuni profili della direttiva sono contenute nel disegno di legge di riforma del processo penale, recentemente approvato dal Parlamento (legge n. 134 del 2021).

Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è affermato dall'articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli sull'atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, in materia di formazione e certificazione della gente di mare, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 28 della stessa legge.

Sottolinea che il termine per il recepimento, fissato dalla direttiva, è scaduto il 2 agosto 2021 e che è pertanto urgente procedere all'adozione del decreto attuativo, il cui termine per l'esercizio della delega legislativa,

in base alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, verrà a scadere il prossimo 8 novembre 2021.

Sui contenuti della normativa, ricorda che la direttiva (UE) 2019/1159 modifica la direttiva 2008/106/CE, con cui l'Unione europea aveva recepito la Convenzione internazionale STCW del 1978, che stabilisce *standard* sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia della gente di mare, al fine di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione, attraverso il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri.

Ricorda, inoltre, che lo schema di decreto legislativo, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, introduce le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», concetti utilizzati già dalla direttiva del 2008 per indicare le acque dove la navigazione non è considerata navigazione marittima, traendo spunto dalla definizione di «acque tranquille» di cui alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 92 del 4 gennaio 1994, relativamente al trasporto passeggeri in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro limiti operativi ben definiti.

Il Relatore ritiene, quindi, che lo schema di decreto provveda a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, apportando le opportune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2015, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/106/CE, nel rispetto dei principi specifici di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, e propone di formulare osservazioni favorevoli per la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. 292)

(Osservazioni alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LOREFICE (*M5S*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2001/2018, cosiddetta direttiva RED II, il cui termine di recepimento, stabilito dalla stessa direttiva, è scaduto il 30 giugno 2021. A seguito del mancato recepimento nei termini, il 26 luglio scorso la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2021/0266.

La delega al Governo per il recepimento della direttiva RED II è contenuta nella legge di delegazione europea 2019 (legge 22 aprile 2021,

n. 53), che all'articolo 5 detta numerosi principi e criteri specifici di delega, molti dei quali si intersecano strettamente con l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Piano peraltro profila un futuro aggiornamento del PNIEC, di cui l'articolo 5 della legge di delega costituisce sostanziale attuazione, in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER).

Può dunque osservarsi che il recepimento della direttiva RED II, ma anche i più ambiziosi obiettivi delineati dall'Unione all'indomani dell'adozione del *Green Deal* e di *Next Generation EU*, costituisce parte integrante dei progetti e delle riforme di settore contenuti nel PNRR.

Nel PNRR, le previste riforme di settore: «Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili *onshore* e *offshore*, e adozione di un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno» (M2-C2-R.1.1) e «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile (biometano)» (M2-C2-R.1.2), incidono sullo stesso ambito di intervento dei criteri e principi di delega di cui al citato articolo 5.

I relativi progetti di investimento, previsti nel PNRR, diretti allo sviluppo delle energie rinnovabili, inclusi i parchi agricoli, la filiera dell'idrogeno, le reti e le infrastrutture di ricarica elettrica, assorbono più di 17 miliardi di euro, senza considerare le risorse per il trasporto locale sostenibile e i bus elettrici e i progetti IPCEI. promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, al fine di soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili (lettera cc)).

Anche le riforme di settore «Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno» (M2-C3-R.3.1) e «Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno» (M2-C3-R.3.), incidono sullo stesso ambito di intervento. Talune misure, adottate a livello interno dopo la direttiva, ne hanno parzialmente attuato i principi, anticipando in parte gli interventi previsti nei criteri direttivi di delega al Governo.

Lo schema di decreto legislativo rientra, dunque, in una serie di provvedimenti volti a conseguire gli obiettivi fissati a livello di Unione europea per la decarbonizzazione, mediante misure di semplificazione e stabilità del sistema degli incentivi, snellimento delle procedure autorizzative, innovazione ed evoluzione del sistema energetico e realizzazione delle infrastrutture connesse.

In tale contesto, il provvedimento mira, da un lato a promuovere un tessuto imprenditoriale forte e strutturato, che possa agire per una forte accelerazione del ritmo di realizzazione, e dall'altro a potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, accanto ad un miglioramento delle reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di veicoli elettrici e con un occhio

allo sviluppo della produzione di idrogeno da energia elettrica e la successiva immissione in rete gas.

Dall'attuazione della direttiva RED II sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico del Paese.

Lo schema di decreto si compone di 50 articoli e 8 allegati. Gli articoli sono divisi in sette titoli. Il Titolo I (articoli 1-3) contiene le finalità, le definizioni e gli obiettivi nazionali. Il Titolo II (articoli 4-17) reca la disciplina dei regimi di sostegno e degli strumenti di promozione. Il Titolo in questione è a sua volta suddiviso nei seguenti 5 Capi: Capo I – Principi generali (articolo 4); Capo II – Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articoli 5-9); Capo III – Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale (articoli 10-12); Capo IV – Norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO₂ (articoli 13-14); Capo V – Progetti comuni e trasferimenti statistici (articoli 15-17).

Il Titolo III (articoli 18-29) è dedicato alle procedure autorizzative, ai codici e alla regolamentazione tecnica ed è suddiviso in 2 capi: Capo I – Autorizzazioni e procedure amministrative (articoli 18-25) e Capo II – Regolamentazione tecnica e obblighi (articoli 26-29).

Il Titolo IV (articoli 30-38) riguarda l'autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete. È suddiviso in 3 Capi: Capo I (articoli 30-33) – Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili, Capo II (articolo 34) – Reti di teleriscaldamento e Capo III (articoli 35-38) – Reti elettriche, gas e reti idrogeno.

Il Titolo V (articoli 39-45) regola l'energia rinnovabile nel settore dei trasporti e detta i criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili di massa. È suddiviso in tre Capi: Capo I (articoli 39-41) – Energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, Capo II (articoli 42-44) – Criteri di sostenibilità e Capo III (articolo 45) – Disposizioni in materia di mobilità elettrica.

Il Titolo VI (articoli 46-47) detta norme in tema di informazione, formazione e garanzie di origine.

Il Titolo VII (articoli 48-50) reca le disposizioni finali, suddivise in due Capi: Capo I (articolo 48) Monitoraggio, relazioni e controlli e Capo II (articoli 49-50) Disposizioni finali.

L'Allegato I reca le procedure di calcolo degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

L'Allegato II contiene le disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici

L'Allegato III contiene le disposizioni tecniche per l'attuazione degli obblighi volti all'incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia negli edifici, con riferimento all'energia elettrica e quella

destinata a coprire i consumi per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L'Allegato IV elenca i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento.

L'Allegato V dispone in merito al contenuto energetico dei combustibili e in particolare dei combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili che possono essere prodotti a partire da diverse fonti rinnovabili (compresa la biomassa) e combustibili fossili. La relazione illustrativa dello schema di decreto richiama altresì un diverso Allegato V relativo alla disciplina delle caratteristiche da rispettare per la definizione dei programmi di formazione e riconoscimento del fornitore di formazione per la qualificazione professionale degli installatori. Tale allegato non appare nello schema di decreto legislativo trasmesso.

L'Allegato VI contiene le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili.

L'Allegato VII detta le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento.

L'Allegato VIII elenca le materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote minime di produzione è calcolato raddoppiato (*double counting*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (n. 286)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La necessità di un adeguamento della disciplina nazionale è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 ex articolo 258 TFUE per mancato recepimento della direttiva predetta.

Lo schema si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi.

Lo schema di decreto è adottato in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), senza la previsione di criteri specifici di delega.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 – dando attuazione agli articoli 3, 6 e 10 della direttiva – apporta una serie di modifiche al codice penale.

In particolare la lettera *a*) del comma 1 – in attuazione dell'articolo 10 della direttiva – modifica l'articolo 9 del codice penale. Tale disposizione prevede, in deroga al principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di alcuni delitti comuni. Lo schema modifica ulteriormente l'articolo 9 inserendo i reati di ricettazione e autoriciclaggio.

La lettera *c*) – in attuazione degli articoli 3 e 6 della direttiva – modifica la disciplina del reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale, introducendo due nuovi commi. Il primo commisura la pena quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il secondo stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Ancora, la lettera *c*) dell'articolo 1 dello schema riscrive l'attuale secondo comma dell'articolo 648 del codice penale, che disciplina la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

Conseguentemente, la lettera *b*) modifica, nell'articolo 240-*bis* c.p., relativo ai casi di confisca, il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 c.p., con quello al comma quarto del medesimo articolo.

La lettera *d*) modifica l'articolo 648-*bis* c.p. che disciplina il reato di riciclaggio, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma che prevede, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, l'applicazione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. Lo schema di decreto inoltre interviene sul primo comma dell'articolo 1, sopprimendo il riferimento al carattere non colposo dei delitti «presupposto» del reato di riciclaggio.

La lettera *e*) interviene invece sul reato di impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, di cui all'articolo 648-*ter* c.p., inserendo una nuova disposizione che prevede che, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, si applichi la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. È inoltre modificato, per ragioni di coordinamento il riferimento all'articolo 648, di cui all'ultimo comma dell'articolo 648-*ter*.

La lettera *f*), infine, modifica l'articolo 648-*ter*.1, in materia di autoriciclaggio: sopprimendo il riferimento ai delitti «non colposi» contenuto nel primo comma; introducendo nello schema un ulteriore comma che prevede quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni

e della multa da euro 2.500 a euro 12.500; modificando la diminvente di cui al secondo comma; apportando una modifica di coordinamento al terzo comma.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, sulla base della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all'articolo 9 reca anche i principi e criteri specifici di delega;

ricordato che il tema del diritto d'autore ha occupato una parte importante dei lavori di approfondimento svolti dalla 14^a Commissione in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea, da cui sono scaturiti 29 ordini del giorno, accolti dal Governo, su specifici aspetti concernenti l'attuazione della direttiva, volti ad integrare e precisare i 15 criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 9 della legge delega;

considerato che la direttiva (UE) 2019/790 ha la finalità di modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di diritto d'autore, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo e salvaguardando al tempo stesso un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, adeguando la legislazione UE alle sempre nuove modalità di creazione, produzione, distribuzione e sfruttamento delle opere;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, apportando le opportune modifiche alla sul diritto d'autore («Lda»), legge 22 aprile 1941, n. 633, tenendo conto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 9 della legge di delegazione e ai relativi ordini del giorno accolti in Commissione e in Assemblea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento all'ordine del giorno n. 8, approvato dalla Commissione e accolto dal Governo durante l'esame in Assemblea, si valuti l'opportunità di prevedere esplicitamente esenzioni al diritto di limitare la riproduzione di opere, con riferimento a opere di architettura o di scultura, per la massima valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e di opere incluse in modo occasionale in altri materiali, tra cui forme creative digitali;

in riferimento all'ordine del giorno n. 19, accolto dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di assicurare un'adeguata remunerazione ai *fotoreporter* per le riproduzioni delle loro immagini nel mercato

unico digitale, secondo accordi preventivi o concordati al momento dell'utilizzo dell'opera da parte dei contenitori digitali e, in mancanza, prevedere il divieto di utilizzo, sia nell'ambito dell'opera giornalistica di cui al comma 2 del nuovo articolo 43-*bis*, sia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

in riferimento agli ordini del giorno nn. 20, 35 e 43, accolti dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente forme di tutela giurisdizionale o di ricorso all'AGCOM, a tutela del diritto degli autori degli articoli giornalistici all'ottenimento della percentuale spettante ai sensi dei commi 13-16 del nuovo articolo 43-*bis*, introdotto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo;

in riferimento agli ordini del giorno nn. 42, 44 e 59, accolti dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere in modo esplicito il diritto degli artisti (interpreti o esecutori) di fonogrammi al compenso adeguato e proporzionato, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, compreso lo sfruttamento da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta;

in riferimento all'ordine del giorno n. 54, accolto dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, termini temporali definiti e certi entro i quali la richiesta di accesso a opere soggette a misure tecnologiche di protezione debba avere seguito, individuando sanzioni proporzionate ed efficaci nel caso i suddetti termini non siano rispettati;

dal punto di vista redazionale, si valuti l'opportunità di riferire la disposizione di cui al comma 1 del nuovo articolo 43-*bis* della Lda, direttamente all'articolo 1 della legge n. 317 del 1986, come modificato dal richiamato decreto legislativo n. 233 del 2017. Si valuti inoltre l'opportunità di specificare ulteriormente quali siano le attività connesse a tale servizio di *monitoring*.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2381**

La 14^a Commissione permanente,

considerato che il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi;

considerato che le disposizioni muovono lungo alcune direttrici, quali l'articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento (integrandone l'assetto, quale definito dalla vigente legge-quadro in materia di incendi boschivi: legge n. 335 del 2001), a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento; prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo e fattispecie connesse;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in riferimento all'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

in riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 8, si valuti l'opportunità di specificare la scansione temporale dello stanziamento, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate alla realizzazione del sistema di monitoraggio nell'ambito del PNRR si ripartiscono sugli anni 2022-2026.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che la finalità del disegno di legge è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e una verifica della stessa;

rilevato che il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui è stato assunto l'impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 2021. Si tratta in particolare della riforma n. 1.6 nell'ambito della Misura 4, componente 1, misura 1 (M4-C1-R.1.6) destinata al «Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione». La riforma 1.6 prevede «la semplificazione delle procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, che richiede l'iscrizione a un ordine professionale attraverso un apposito esame. La misura contribuirà ad armonizzare l'esame di Stato finale di ciascun corso di laurea e l'esame dell'ordine professionale corrispondente, fornendo in tal modo norme generali e chiare, anche in termini di valenza sostitutiva»;

rilevato altresì che la relazione di monitoraggio e stato di attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021, presentata al Consiglio dei ministri il 23 settembre 2021, dà conto che la riforma di cui al disegno di legge in titolo rientra tra quelle che costituiscono un obiettivo del nostro Paese da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e a cui è legata l'assegnazione delle risorse del Piano, ferma restando la valutazione di competenza degli organi europei;

valutato che, nella NADEF 2021, il disegno di legge è stato inserito tra i collegati alla manovra di finanza pubblica 2022-2024;

valutato che il provvedimento è coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR,

esprime, per quanto di competenza:

a) parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, la riforma 1.6, da realizzare entro il quarto trimestre del 2021, è abbinata alla riforma 1.5, sulla riforma delle classi di laurea, e alla riforma 4.1, sulla riforma dei dottorati, anch'esse da realizzare entro la medesima data.

La riforma 1.5 prevede «l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti».

La riforma 4.1 «mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito della missione "Istruzione e ricerca"».

Si ritiene quindi necessario che, entro la data del 31 dicembre 2021, siano approvati il disegno di legge in titolo e i provvedimenti normativi di attuazione delle citate riforme 1.5 e 4.1;

b) parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2255**

La 14^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

richiamato il parere reso sul testo del provvedimento il 3 agosto 2021, in cui si invitava la Commissione di merito a raccordare gli obiettivi del disegno di legge con quelli previsti dal programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health), di cui al regolamento (UE) n. 2021/522, ove si prevedono anche azioni puntuali in tema di malattie rare e alle quali sono associate i finanziamenti del programma;

valutato che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 281

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, in materia di formazione e certificazione della gente di mare, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 28 della stessa legge;

considerato che il termine per il recepimento, fissato dalla direttiva, è scaduto il 2 agosto 2021 ed è pertanto urgente procedere all'adozione del decreto attuativo, il cui termine per l'esercizio della delega legislativa, in base alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, verrà a scadere il prossimo 8 novembre 2021;

considerato, inoltre, che:

– la direttiva (UE) 2019/1159 modifica la direttiva 2008/106/CE, con cui l'Unione europea aveva recepito la Convenzione internazionale STCW del 1978, che stabilisce *standard* sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia della gente di mare, al fine di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione, attraverso il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri;

– le principali modifiche apportate alla direttiva del 2008 riguardano: 1) il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e delle prove documentali, in formato cartaceo o digitale, a comandanti e ufficiali medici; 2) il riconoscimento, su iniziativa degli Stati membri, ad opera della Commissione europea, dei certificati della gente di mare rilasciati da Paesi terzi; 3) il riesame, da parte della Commissione europea, della qualificazione rilasciata dai Paesi terzi; 4) il rapporto di valutazione della Commissione europea, sul regime di reciproco riconoscimento dei certificati e sul progetto di certificati digitali internazionali e di diplomi di eccellenza europei per gente di mare;

considerato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, introduce le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», concetti utilizzati già dalla direttiva del 2008 per indicare le acque dove la navigazione non è considerata navigazione marittima, traendo spunto dalla definizione di «acque tranquille» di cui alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 92 del 4 gennaio

1994, relativamente al trasporto passeggeri in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro limiti operativi ben definiti;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, apportando le opportune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2015, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/106/CE, nel rispetto dei principi specifici di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 12 ottobre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12,10 alle ore 12,40.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 625 del 6 ottobre 2021, apportare le seguenti modificazioni:

- a pagina 206, nona riga, *le parole da:* «Un parziale recepimento» *fino ad:* «acquisto solidale.» *sono soppresse;*
- a pagina 206, diciassettesima riga, *la parola:* «però» *è soppressa.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene il dottor Carlo Fuortes, Amministratore delegato della Rai, accompagnato dal dottor Giuseppe Pasciucco, Direttore responsabile dello Staff dell'Amministratore delegato, e dal dottor Luca Mazzà, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI.

La seduta inizia alle ore 20,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una lettera da parte dell'ex direttore della Direzione Canone e beni e artistici della Rai, ingegner

Nicola Sinisi, indirizzata a lui e ai componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato, sulla vicenda del suo licenziamento, con allegata ulteriore documentazione che è in distribuzione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore delegato della Rai

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Carlo Fuortes, Amministratore delegato della Rai, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna che potrà altresì essere utile per approfondire ulteriori questioni, come lo stato delle risorse finanziarie dell'Azienda, le scelte in tema di programmazione degli investimenti e di riduzione dei costi nonché il superamento delle criticità di bilancio più volte evidenziate dalla Commissione.

Ricorda che l'Amministratore delegato aveva dato la propria disponibilità a riferire in materia nel corso della precedente audizione, ed è senza dubbio di grande rilievo per la Commissione poter disporre di un quadro approfondito e conoscere le linee di intervento che il nuovo vertice aziendale intende adottare.

Tuttavia le questioni che sono state poste dall'evidenza dei fatti all'attenzione di questa Commissione sono anche altre e non sarebbe corretto tralasciarle. La Commissione ha apprezzato l'apertura e la disponibilità data dal dottor Fuortes lo scorso 4 agosto nel senso di un rafforzamento del dialogo tra l'Azienda e la Commissione, nello scrupoloso rispetto delle prerogative di vigilanza e di indirizzo di questo Organo. In questi primi mesi di attività si è avuto riscontro solo parziale di quanto annunciato nella comunicazione con la Commissione, con riferimento a vicende di dominio pubblico che oltre a suscitare interesse della stampa sono anche state affrontate in sede di Ufficio di Presidenza e dalle quali sono anche scaturite iniziative formali.

Innanzitutto gli sviluppi nella controversia che ha contrapposto la Rai e Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, all'indomani della polemica sorta intorno al concertone del primo maggio, sia il Direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, in audizione, sia l'Azienda rispondendo per iscritto a un'interrogazione avevano dato notizia dell'avvio di un'azione legale contro il cantante. Recentemente si è invece appreso che la Rai ha rinunciato a tale azione e peraltro l'artista in questione nelle stesse ore appariva in video come ospite a titolo oneroso di una seguitissima trasmissione. Per questo la Commissione ha ritenuto di scrivere, lo scorso 6 ottobre, all'Amministratore delegato.

Informa di aver scritto al Presidente e all'Amministratore delegato sul rispetto della parità di genere a seguito di alcune nomine tutte a prevalente carattere maschile. Al riguardo è pervenuta una risposta, in distribuzione, con la quale, nel dare conto dei criteri seguiti nelle scelte dei candidati, si

assicura la massima attenzione per il rispetto della parità di genere: l'auspicio è che i fatti possano confermare questa dichiarazione.

Inoltre, a poche ore dalla messa in onda su Rai Tre, prevista per venerdì 1° ottobre, la Rai ha deciso di rinviare la programmazione del film Hammamet al 26 novembre. Le ragioni di questa scelta hanno suscitato da più parti varie perplessità, anche per la connessione con la tornata elettorale dei giorni scorsi.

Esprime l'auspicio quindi che questi fatti – citati a titolo di esempio – rimangano degli incidenti di percorso nell'avvio della gestione di un organismo così complesso e delicato come la Rai e che d'ora in avanti i rapporti siano improntati ai principi enunciati così chiaramente lo scorso 4 agosto. La seduta di questa sera vuole essere l'inizio di un rapporto costruttivo e di informazione costante e preventiva tra l'Azienda e il Parlamento.

Avverte che il dottor Fuortes è accompagnato dal dottor Giuseppe Pasciucco, Direttore responsabile dello Staff dell'Amministratore delegato, e dal dottor Luca Mazzà, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Il dottor Carlo FUORTES, amministratore delegato della Rai, svolge il proprio intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*), il deputato MOLLICONE (*FDI*), il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*), la deputata MARROCCO (*FI*), la senatrice FEDELI (*PD*), la deputata PICCOLI NARDELLI (*PD*), il deputato CARELLI (*CI*), la senatrice RICCIARDI (*M5S*), il senatore DI NICOLA (*M5S*), il deputato ANZALDI (*IV*), il PRESIDENTE, il deputato CAPITANIO (*Lega*), il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e il deputato FORNARO (*LEU*).

Interviene in replica il dottor Carlo FUORTES e incidentalmente il PRESIDENTE e i deputati RUGGIERI (*FI*) e MOLLICONE (*FDI*).

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 22,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 12 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 14,17 alle ore 15,01

Comitato XX

Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria

Riunione n. 14

Relatore: LATTANZIO (PD)

Orario: dalle ore 15,13 alle ore 15,32

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente di Rete ONU, Alessandro Stillo

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Presidente di Rete ONU, Alessandro Stillo. Partecipa all'audizione Mauro Fedele, rappresentante del Comparto «Enti di solidarietà». Precisa che Rete ONU (Rete Nazionale Operatori dell'Usato) è un'associazione che riunisce operatori e organizzatori dei mercati storici e delle pulci, delle fiere e delle strade, delle cooperative sociali, delle cooperative di produzione lavoro che lavorano nel sociale.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire

loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Alessandro STILLO, *Presidente di Rete ONU*, e Mauro FEDELE, *Vicepresidente e rappresentante del Comparto «Enti di solidarietà»*, intervenendo da remoto svolgono una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Alessandro STILLO, *Presidente di Rete ONU*, e Mauro FEDELE, *Vicepresidente e rappresentante del Comparto «Enti di solidarietà»*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente di ANPAR, Paolo Barberi

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Presidente di ANPAR, Paolo Barberi. Partecipa all'audizione la dott.ssa Maria Letizia Nepi, funzionaria di ANPAR. Segnala che ANPAR (Associazione nazionale produttori aggregati riciclati) nasce nel 2000 come associazione di categoria degli impianti fissi e mobili che riciclano rifiuti inerti.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Paolo BARBERI, *Presidente di ANPAR*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Fabrizio TRENTACOSTE (*M5S*), e a più riprese Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Paolo BARBERI, *Presidente di ANPAR*, e Maria Letizia NEPI, *funzionaria di ANPAR*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

145ª Seduta

Presidenza del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 13,10.

AUDIZIONI

**Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
Prof. Roberto Baldoni**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Prof. Roberto Baldoni, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore CASTIELLO (*M5S*) e i deputati DIENI (*M5S*) e Enrico BORGHI (*PD*).

Il Prof. BALDONI ha quindi svolto l'intervento di replica.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), Maurizio CATTOI (*M5S*) e DIENI (*M5S*).

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,10.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che presso questa Commissione è stato istituito un Sistema di segnalazione dei disservizi bancari, in collaborazione con la Guardia di Finanza, come già comunicato nella seduta del 1° luglio 2021. A tal fine, come anticipato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 6 ottobre scorso, sono state assegnate alla Commissione tre ulteriori unità di personale della Guardia di Finanza. Si tratta del Maresciallo Aiutante Marco Tistarelli, del Maresciallo Ordinario Alfredo De Paolis e del Maresciallo Genoveffa Piccirillo, ai quali rinnova, a nome della Commissione, il benvenuto.

Attualmente sono in corso di predisposizione le operazioni necessarie a rendere operativo il nuovo Sistema di segnalazione. Si riserva di comunicare quanto prima la data di inizio delle relative attività.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di Franca Berno, Presidente dell'Associazione TuConFin, in merito alle attività poste in essere da Banca Barclays, con specifico riferimento alla commercializzazione e alla gestione di mutui indicizzati al franco svizzero

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione della dottoressa Franca BERNO, Presidente dell'Associazione TuConFin, accompagnata dalla dottoressa Sheila MENEGHETTI, Vicepresidente, e dall'avvocato Alberto Maria TEDOLDI, Capo dell'Ufficio legale.

Franca BERNO, *Presidente dell'Associazione TuConFin*, e Alberto Maria TEDOLDI, *Capo dell'Ufficio legale*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Andrea DE BERTOLDI (*FdI*), Daniele PESCO (*M5S*) e Gianmauro DELL'OLIO (*M5S*), a più riprese, e il deputato Emanuele CESTARI (*Lega*), ai quali rispondono Franca BERNO, *Presidente dell'Associazione TuConFin* e Alberto Maria TEDOLDI, *Capo dell'Ufficio legale*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione libera consegnata dalla dottoressa Berno sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

46ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene Donatella Fiesoli.

Comunicazione sui collaboratori della Commissione

La PRESIDENTE comunica che si è completata la procedura per il conferimento dell'incarico a titolo gratuito di collaboratore della Commissione, previa intesa raggiunta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del 5 ottobre scorso, della dottoressa Teresa Francesca Bertotti, Presidente del corso di laurea in servizio sociale presso l'Università di Trento, che ha provveduto a firmare l'accettazione dell'incarico e del giuramento.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della

web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori, fatta salva la possibilità anche per l'audita di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione di Donatella Fiesoli

La signora FIESOLI svolge una relazione.

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 13,36 alle ore 14,08 e dalle ore 14,35 alle ore 14,39).

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (*M5S*) e il deputato DONZELLI (*FDI*), che chiedono che la Commissione provveda ad acquisire la documentazione citata nel corso dell'audizione, e la PRESIDENTE.

La signora FIESOLI risponde ai quesiti posti, fornendo alla Commissione della documentazione, che viene acquisita agli atti.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria
(antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 12,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di Maria Emilia De Martinis
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione odierna, ricordando che con l'avvocato De Martinis, esperta di diritto della persona, diritto minorile e della famiglia, si avvia un filone di audizioni relativo agli operatori del diritto, che proseguirà nelle prossime sedute. Invita quindi l'audita a svolgere una breve relazione introduttiva.

Maria Emilia DE MARTINIS, svolge una relazione sulle prassi e le principali criticità dei procedimenti di affido, con riferimento tanto ai profili generali che alla sua esperienza specifica.

Pongono quesiti le deputate Rosa MENGHA (*MISTO*), Veronica GIANNONE (*FI*), Rina DE LORENZO (*LEU*), Stefania ASCARI (*M5S*), Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*), la senatrice Paola BINETTI (*FIBP-UDC*) e Laura CAVANDOLI, *presidente*, ai quali risponde Maria Emilia DE MARTINIS.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità l'audizione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,15.

**Plenaria
(pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI*

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di avviare un approfondimento sulla recente risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021, relativa all'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini.

Comunica inoltre che sono pervenuti alla casella funzionale della Commissione tre esposti, riservati. Come già deciso nello scorso Ufficio di presidenza, gli esposti pervenuti saranno trasmessi, per approfondimenti, ai competenti comandi dell'Arma dei Carabinieri.

Comunica a tale proposito che, in data 15 settembre 2021, il tenente colonnello Alfredo Antro ha prestato il prescritto giuramento come ufficiale di collegamento tra la Commissione e l'Arma dei Carabinieri.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 12 ottobre 2021

Plenaria

95ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

indi della Presidente
VALENTE

Sono presenti la senatrice Erika Stefani, Ministra per le disabilità, accompagnata dalla dottoressa Stefania Multari, Capo Segreteria Tecnica del Ministro.

È altresì presente in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Regolamento interno la dottoressa Vittoria Doretti, collaboratrice della Commissione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente RIZZOTTI (FIBP-UDC) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni.

Avverte altresì che l'audita e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per le disabilità

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione.

Interviene, svolgendo la relazione, la ministra STEFANI.

Pongono domande le senatrici PAPATHEU (*FIBP-UDC*) e RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) e la presidente VALENTE (*PD*), alle quali risponde la ministra STEFANI.

La PRESIDENTE, ringraziando la Ministra, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

